

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALOI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — anche alla luce del notevole incremento del numero di utenti dell'aeroporto dello stretto « T. Minniti » di Reggio Calabria — se non ritenga di valutare l'opportuna e improbabile necessità, già evidenziata precedentemente dall'interrogante e da altri parlamentari reggini e messinesi, di ridurre il prezzo del biglietto aereo, andata e ritorno, a lire 70.000 od 80.000 per Roma e a lire 120.000 a 130.000 per Milano di modo che si possa consentire un ulteriore incremento di presenze turistiche nella città e provincia di Reggio Calabria e di Messina, dove grazie alla realtà storico-archeologica ed artistica esistente nel territorio, si possono incentivare momenti di sviluppo socio-economico del vasto comprensorio dello Stretto di Messina;

per sapere infine se non ritenga di — e ciò anche in base al citato incremento dell'utenza — valutare positivamente la richiesta — riproposta dal massimo ente locale provinciale — di istituire un collegamento tra l'aeroporto dello stretto e quello delle città di Torino e di Bologna.

(4-19804)

RISPOSTA. — *L'accesso ai servizi aerei di linea e non di linea all'interno della Comunità è stato completamente liberalizzato con il Regolamento CEE n. 2408/92, in forza del quale ogni Stato membro permette ai vettori comunitari di esercitare diritti di traffico su rotte all'interno della Comunità, per cui una proposta di riduzione tariffaria non appare percorribile salvo che non si faccia ricorso, ai sensi dell'articolo 4 del già citato regolamento, all'imposizione di « one-*

ri di servizio pubblico » previsti per i servizi di linea verso regioni periferiche o in via di sviluppo o più rotte a bassa intensità di traffico, per assicurare servizi rispondenti a predeterminati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale.

La procedura relativa all'effettuazione di servizio pubblico, che comporta l'esclusiva sull'esercizio delle rotte e che può prevedere anche compensazioni finanziarie, si articola nella consultazione preventiva degli altri Stati membri e nell'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica.

Questa Amministrazione, premesso che in Europa l'unico precedente in qualche modo assimilabile, per dimensioni, è costituito dalla Corsica e dalle Isole Canarie, non ravvisa l'opportunità di un provvedimento in tal senso per i seguenti motivi:

le tariffe Alitalia e Meridiana (cui si sono sostanzialmente allineati gli altri vettori) sono costruite in funzione della distanza e del tempo di volo e sono uniformi a quelle applicate nel resto d'Italia;

mancano i presupposti per l'imposizione dell'onere di servizio, che sono costituiti dall'impossibilità di ricorrere ad altre forme di trasporto o dall'inidoneità delle stesse, nonché dall'effetto combinato di tutti i vettori che operano o intendono operare sulle rotte;

l'imposizione dell'onere di servizio senza compensazione finanziaria potrebbe essere sopportata dal vettore dominante, ma escluderebbe da un mercato rilevante le imprese più piccole e dal mercato « tout court » quelle regionali;

l'imposizione dell'onere di servizio, con compensazione, porterebbe la spesa relativa al di fuori di ogni controllo.

Si rileva, infine, relativamente all'ultimo quesito dell'interrogazione, che l'«aeroporto dello stretto» è già collegato con Bologna e Torino, via Roma, con voli giornalieri.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Tiziano Treu.

ALOI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in attuazione della legge n. 449 del 1997, è stata istituita presso il ministero del lavoro, con decreto ministeriale 8 aprile 1998, una commissione tecnico-scientifica avente il compito di individuare le cosiddette mansioni usuranti di cui al decreto legislativo n. 374/1993;

non risulta a tutt'oggi completato il lavoro di pertinenza della suddetta commissione —:

se non ritenga opportuno che, nell'individuazione dei lavori usuranti, con particolare riferimento al settore dei trasporti, si debba procedere considerando lavoro usurante quello compiuto dai lavoratori aventi superato gli anni cinquanta di età, di cui almeno quindici di attività lavorativa prestata in qualità di turnista;

se non reputi che la possibilità di collocamento anticipato a riposo di tali lavoratori comporterebbe interessanti aperture occupazionali, specie nelle periferie depresse del Sud, dove i costi sostenuti dalle imprese private e pubbliche per l'assunzione di giovani sarebbero nettamente inferiori alle spese ed agli oneri derivanti dall'eventuale trattenimento in servizio del personale dotato di retribuzioni di anzianità elevate a fronte di un oggettivo calo di rendimento sul lavoro, dovuto al subito logorio psicofisico.

(4-22143)

RISPOSTA. — *In relazione alla delicata tematica affrontata nel suindicato atto parlamentare, al fine di una migliore comprensione della dinamica del procedimento, che com'è noto investe forti aspettative ed interessi delle parti sociali, oltre che dei singoli lavoratori interessati, si ritiene opportuno riassumere l'evoluzione del complesso quadro normativo di riferimento.*

Il decreto legislativo n. 374 del 1993 aveva individuato le attività particolarmente usuranti, per le quali è prevista l'anticipazione dell'età pensionabile.

Il medesimo decreto prevedeva, all'articolo 3, l'emanazione, sentite le Organizzazioni sindacali, di tre decreti interministeriali (Lavoro-Tesoro per il settore privato ed i lavoratori autonomi, Funzione Pubblica-Tesoro-Lavoro per il settore pubblico) al fine di determinare, da un lato, le mansioni particolarmente usuranti all'interno di ciascun ambito di attività e, dall'altro, le misure delle aliquote contributive necessarie per la copertura degli oneri finanziari connessi al beneficio previdenziale. Tali oneri dovevano essere ripartiti tra datori di lavoro e lavoratori, senza alcun concorso da parte della finanza pubblica.

Come è noto i citati decreti non furono emanati, per le difficoltà sia di individuare, sotto il profilo tecnico-scientifico, ma anche « contrattuale », le mansioni usuranti sia per le difficoltà incontrate nel coinvolgere le parti sociali nell'assunzione dei costi dell'intervento legislativo, tenuto conto che non era previsto un concorso finanziario a carico dello Stato. La legge n. 335 del 1995, di riforma del sistema previdenziale, modificò la normativa sia sotto il profilo procedurale che sotto quello finanziario.

Sul piano procedurale, infatti, l'articolo 1 disponeva che l'avvio del procedimento di decretazione interministeriale doveva essere affidato alle Organizzazioni sindacali, le quali avrebbero dovuto formulare apposite « proposte » in tema di individuazione delle mansioni usuranti e di copertura degli oneri previdenziali. Tuttavia, qualora le OO.SS. non avessero formulato le citate « proposte », era stabilito un provvedimento alternativo, basato sulla emanazione di un decreto interministeriale Lavoro-Tesoro, sen-

tita una commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro della Sanità.

Sotto il profilo finanziario veniva previsto che con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentita la suddetta commissione, sarebbe stato riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri, da parte del bilancio statale, nella misura massima del 20 per cento, « per determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore usura che esse presentano anche sotto il profilo della incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività, con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano ». Tale concorso agli oneri era stato stabilito in 250 miliardi a decorrere dal 1996.

A distanza di due anni dall'emanazione della legge n. 335, tuttavia, le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori non avevano provveduto a formulare le proposte di cui sopra. Anche nell'intento di recuperare l'apporto dei sindacati nell'impegnativa opera di individuazione delle lavorazioni usuranti, interveniva, da ultimo, la legge 449 del 1997, che prevede la definizione dei criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti, attraverso un decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza Sociale, di concerto con i Ministri del Tesoro, della Sanità, per la Funzione Pubblica e per gli Affari Regionali, nonché la costituzione di una Commissione tecnico-scientifica, formata con carattere paritetico da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, al fine di formulare il parere per l'emanazione del decreto citato.

Infine, in data 19 maggio 1999, è stato emanato il decreto ministeriale in argomento (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4/9/1999).

In particolare, il decreto elenca gli indicatori di usura da utilizzare ai fini dell'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive da definire secondo

criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, finalizzate alla copertura dei conseguenti oneri da porre a totale carico delle categorie interessate. Inoltre, è stato predisposto un elenco delle mansioni usuranti alle quali, per le caratteristiche di « maggiore usura » che esse presentano, è riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri, da parte del bilancio statale, nella misura massima del 20 per cento. Tale concorso è stabilito, come si è detto, ai sensi del comma 4, del decreto legislativo 374/93, in 250 miliardi a decorrere dal 1996.

Infine, viene precisato che l'accertamento delle mansioni usuranti, può essere effettuato attraverso gli elementi che emergono dalla busta paga o quelli in possesso degli istituti previdenziali assicuratori, oppure quelli individuati tramite attività ispettiva dei competenti uffici.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

ALOI. — Al Ministro di grazia e giustizia.
— Per sapere:

quali siano i motivi per cui a distanza di più di trent'anni tale approvazione della legge n. 396 del 1967, non si sia ancora proceduto all'istituzione dell'Ordine provinciale dei Biologi, malgrado si tratti di una categoria oltremodo numerosa in fatto di presenze (4° posto per numero di iscritti - 45.000 unità - agli albi professionali);

se non ritenga di doversi adoperare per rimuovere gli ostacoli di ordine burocratico o di altro tipo che impediscono agli interessati di potere vedere accolta la legittima aspirazione all'istituzione finalmente dell'Ordine provinciale dei Biologi, in modo da dare alla categoria, anche a livello provinciale, una importante articolazione e funzionalità istituzionale;

per sapere infine le ragioni per cui le attuali delegazioni provinciali non possono rilasciare certificati ed altre documentazioni di modo che si possano soddisfare, in tempi brevi, le richieste degli interessati al fine di evitare lungaggini burocratiche (ba-

sti pensare che il rilascio di un certificato da parte dell'Ordine nazionale richiede circa 15 giorni). (4-23317)

RISPOSTA. — *Come già comunicato in risposta alla precedente interrogazione n. 4-14987, si rappresenta che la legge 24 maggio 1966 n. 396, recante l'ordinamento della professione di biologo, prevede l'istituzione dell'Ordine nazionale dei biologi con sede in Roma e del Consiglio nazionale dei biologi, ma non prevede l'istituzione di ordini regionali o, comunque locali. Atteso poi che dall'Ordine professionale in questione non sono giunte indicazioni in ordine alla necessità di istituire articolazioni in ambito locale, questa Amministrazione non ha intrapreso iniziative in tal senso.*

Per quanto concerne, infine, l'impassibilità per le « delegazioni provinciali » di rilasciare certificati e altri documenti, è evidente che, in difetto di previsione legislativa, non è possibile attribuire a tali organismi specifiche competenze.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

ANGELICI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

il Ministro dei trasporti con il decreto ministeriale del 16 ottobre 1998 ha sancito ingiuste bardature burocratiche e limitazioni alla concessione della patente auto a soggetti con il diabete non colpiti da complicità, sottoponendoli al vaglio delle commissioni provinciali;

tali commissioni il più delle volte non hanno al loro interno nessun medico diabetologo e sono quindi inidonee ad esprimere un giudizio serio ed attendibile;

la direttiva CEE del 1996 stabilisce che solo in casi « gravi » ed « eccezionali », la patente possa essere vietata o limitata e che, ove non incorrano tali condizioni, al diabetico non può essere imposto altro obbligo che la certificazione da parte del medico specialista della sua idoneità;

pertanto l'obbligo di sottoporsi al giudizio delle commissioni provinciali costituisce una ingiusta coercizione presente solo in Italia —:

se non ritenga di rivedere al più presto il decreto ministeriale del 16 ottobre 1998 in modo da uniformare la nostra normativa alla Direttiva CEE del 1996 ed alle normative che negli altri Paesi UE disciplinano il rilascio della patente agli automobilisti diabetici. (4-21362)

RISPOSTA. — *Il decreto del Ministro dei trasporti del 16 ottobre 1998, è stato emanato per uniformare la nostra legislazione a quella comunitaria, riproponendo, nel sistema normativo italiano, la disciplina comunitaria concernente il rilascio o il rinnovo delle patenti di guida per soggetti affetti da patologia diabetica.*

Con successiva circolare n. 4/99 del 22 gennaio 1999, questa Amministrazione ha poi chiarito la portata applicativa precisando che la disposizione, contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 1 del suddetto decreto, si applica esclusivamente alle patenti di guida del gruppo 2°, ossia alle categorie cosiddette superiori (C, C1, D, D1, E).

Successivamente, in occasione dell'esame dell'Atto Camera 5507 recante « Interventi nel settore dei trasporti », sono state approvate, nella Seduta del 29 settembre 1999, le modifiche degli articoli 119 e 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che prevedono per i soggetti affetti da diabete l'accertamento dei requisiti psicofisici da parte dei medici specialisti delle U.S.L. per il conseguimento delle patenti A, B e BE e l'integrazione delle Commissioni mediche locali, per il conseguimento delle patenti superiori (C, D), con il medico specialista diabetologo.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Tiziano Treu.

ANGHINONI, COPERCINI, BORGHEZIO, VASCON, CIAPUSCI e TERZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

la pianta organica del personale addetto alla sezione distaccata del tribunale

di Mantova in Castiglione delle Stiviere (Mantova) del 1° giugno 1999, prevede che vi sia la presenza di cinque persone, ed in particolare: un funzionario di cancelleria, un collaboratore di cancelleria, un assistente giudiziario, due operatori amministrativi, ed un addetto ausiliario di anticamera;

la pianta organica degli uffici di notificazioni esecuzioni e protesti, sempre per la sezione distaccata del tribunale di Mantova in Castiglione delle Stiviere (Mantova), prevede — sempre al giugno 1999 — la presenza di tre addetti, ed in particolare: un ufficiale giudiziario, un assistente ed un operatore;

le predette piante organiche sono peraltro simili a quelle degli anni precedenti, ma ciononostante da ormai molto tempo il personale è incredibilmente sotto organico, nel senso che per quanto riguarda il personale di cancelleria vi sono solo due operatori ed un addetto ausiliario di anticamera, e mancano ben tre persone: il funzionario di cancelleria, il collaboratore di cancelleria e l'assistente giudiziario; mentre per quanto riguarda gli ufficiali giudiziari c'è solo la presenza dell'ufficiale giudiziario e mancano sia l'assistente che l'operatore;

con la trasformazione della sezione distaccata di pretura in sezione distaccata di tribunale, l'ufficio giudiziario di Castiglione delle Stiviere sta subendo un notevole aumento di carico di lavoro, cui non corrisponde assolutamente la presenza del personale, che assolutamente non rispetta la pianta organica appositamente prevista —:

quando il ministero preveda l'assegnazione dei posti vacanti, ben tre su sei, per il personale di cancelleria e ben due su tre per il personale addetto ai servizi di ufficiale giudiziario;

quali garanzie vengano offerte in merito al rispetto di tempi ragionevoli per risolvere il grave problema. (4-24915)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione presentata si comunica quanto segue.

La dotazione organica del Tribunale di Mantova, Sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, rideterminata con decreto ministeriale 1° giugno 1999, prevede un funzionario di cancelleria, un collaboratore di cancelleria, un assistente giudiziario, due operatori amministrativi ed un addetto ai servizi ausiliari e di anticamera.

Sono, allo stato, presenti i due operatori e l'addetto ai servizi ausiliari.

Il posto di assistente è stato istituito con il predetto decreto ministeriale; per la sua copertura si potrà provvedere con l'assegnazione di uno dei vincitori del concorso a 355 posti riservato ai distretti di Milano e Brescia, la cui graduatoria è stata approvata il 6 febbraio scorso, ma per la quale non è ancora pervenuta, da parte del Consiglio dei Ministri, l'autorizzazione ad assumere.

Il posto vacante di collaboratore pubblicato con telefax del 6 novembre 1998 non è stato coperto per mancanza di aspiranti.

Per la copertura di quest'ultimo posto e di quello di funzionario di cancelleria, si dovrà necessariamente procedere alla loro pubblicazione che potrà essere disposta solo dopo l'esaurimento delle molteplici procedure derivanti dalla unificazione degli uffici giudiziari (e connesso assestamento del personale amministrativo) conseguenti all'entrata in vigore della riforma che ha istituito il « giudice unico di primo grado »; procedure regolamentate oltre che dal decreto legislativo n. 51/98, dalle circolari nn. 147/dg/98, 411-S-474 e 411-S-539 rispettivamente del 21, 27 maggio e 30 giugno 1999 aventi per oggetto « decreto legislativo 51/98 (giudice unico): assegnazione del personale amministrativo », con le quali sono state delegate ai Capi di Corte le attività relative ai movimenti del personale che si debba spostare dalla precedente sede di servizio, sia perché l'ufficio è stato soppresso sia perché nel nuovo ufficio si sono create delle posizioni soprannumerarie (compreso, per quest'ultimo caso, la pubblicazione dei posti vacanti).

Infatti, solo dopo che tutti i provvedimenti adottati saranno resi noti, quest'Amministrazione Centrale sarà in grado di valutare la possibilità di procedere ad una mirata pubblicazione dei posti vacanti.

Per quanto attiene al personale addetto all'Ufficio NEP (ove è presente il solo collaboratore), si comunica che il posto vacante di assistente e quello di operatore saranno messi a concorso nel prossimo interpello, che presumibilmente, verrà pubblicato in questo autunno.

Nell'immediato, per l'assistente UNEP, il Presidente della Corte di Appello di Brescia potrà provvedere con una applicazione, sempre per quanto riguarda l'operatore UNEP si potrà provvedere con l'assunzione di personale a tempo determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

APOLLONI. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

la vicenda che ha visto come indesiderato protagonista della cronaca locale il signor Ferruccio Sperotto di Fara (Vicenza) assume toni sempre più misteriosi, all'indomani della strana perquisizione effettuata dal maresciallo capo Carmelo Dimartino e dal vice brigadiere Paolo Vesentini del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Thiene (Vicenza) nell'abitazione privata di quest'ultimo, perché sospettato di possedere illegalmente armi corte, vengono alla luce nuovi particolari;

si era infatti già a conoscenza che il signor Ferruccio Sperotto fosse una camicia verde, ma ora è stato reso noto che quest'ultimo fa anche parte del sindacato padano;

nell'occasione, il signor Ferruccio Sperotto ha dimostrato di possedere legalmente dette armi, esibendo tutti i documenti necessari a provarlo;

nel verbale redatto dai carabinieri in questione è infatti chiaramente specificato che l'esito è stato negativo;

nel documento si legge inoltre che il motivo di tale sospetto era dovuto alle

recenti rapine avvenute alla Bnl di Thiene e al Banco Ambrosiano Veneto di Breganze (Vicenza);

dunque, si è passati da due rapine all'abitazione privata di un cittadino di Fara;

nello stesso verbale, il maresciallo capo Carmelo Dimartino ed il vice brigadiere Paolo Vesentini parlano esplicitamente di indagini in corso e affermano esplicitamente di essere venuti a conoscenza di una detenzione illegale di armi corte da parte del signor Ferruccio Sperotto; si legge infatti nel verbale che:

« Per tale motivo non potendo escludere che lo stesso Sperotto potesse detenere illegalmente altre armi, stante la necessità e l'urgenza di intervenire, alle ore 12.25 ci siamo recati presso l'abitazione del medesimo »;

l'episodio desta effettivamente più di qualche perplessità, dal momento che non si coglie perfettamente alcun motivo valido per andare a perquisire l'abitazione privata del signor Ferruccio Sperotto, mentre si ritiene che debbano sussistere ben altri motivi, che rimangono tuttavia debitamente occulti —:

a quali indagini si riferiscano il maresciallo capo Carmelo Dimartino ed il vice brigadiere Paolo Vesentini;

per quali motivi il maresciallo capo Carmelo Dimartino ed il vice brigadiere Paolo Vesentini abbiano verbalizzato di essere venuti a conoscenza di armi detenute illegalmente dal signor Sperotto, quando proprio quest'ultimo ha regolarmente denunciato il possesso delle armi in questione, dunque essendo tale fatto per forza noto agli stessi militi dell'Arma;

con quali prove il maresciallo capo Carmelo Dimartino ed il vice brigadiere Paolo Vesentini abbiano verbalizzato, dandolo per scontato, che il signor Sperotto possedesse illegalmente le armi in questione. (4-14747)

APOLLONI. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il terrorismo psicologico, con cui le forze dell'ordine intendono reprimere le camicie verdi padane, ha raggiunto livelli tanto meschini quanto inutili;

in questi giorni, infatti, il nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Thiene (Vicenza) ha effettuato una fantomatica perquisizione nell'abitazione del signor Ferruccio Sperotto di Fara (Vicenza), noto sostenitore della lega nord — per l'indipendenza della Padania;

il gravissimo motivo per cui si era reso necessario tale accertamento era legato ad una rapina alla Bnl di Thiene;

i militi dell'Arma, cui misteriosamente risultava che il signor Sperotto era illegalmente in possesso di armi corte, non hanno così trovato di meglio che perquisire l'abitazione di quest'ultimo;

il signor Ferruccio Sperotto ha dimostrato di possedere legalmente dette armi, esibendo tutti i documenti necessari a provarlo;

dunque, si è passati da una rapina ad una banca di Thiene all'abitazione privata di un cittadino di Fara;

si è trattato di un comportamento gravissimo, oltre che banale e poco convincente, con il quale lo Stato italiano tenta di scoraggiare, con mezzi repressivi, la convinzione politica di una persona;

sembra dunque che allo Stato italiano non rimangano che questi subdoli mezzi per poter contrastare la sempre più crescente voce di protesta rappresentata dalla lega nord — per l'indipendenza della Padania —;

se sia in grado di addurre elementi al fine di dimostrare un serio collegamento tra la suddetta rapina avvenuta a Thiene e la fasulla perquisizione avvenuta nell'abitazione privata del signor Ferruccio Sperotto;

se sia in grado di smentire che tale deprecabile iniziativa sia stata svolta con

l'unico intento di voler terrorizzare il signor Ferruccio Sperotto, convincendolo con mezzi a dir poco repressivi a non indossare la propria camicia verde;

quali responsabilità si configurino per coloro che hanno promosso tale iniziativa. (4-14748)

RISPOSTA. — *Si risponde, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

Nel corso delle indagini relative alle rapine perpetrate ai danni di due istituti di credito di Thiene e Breganze (VI), i Carabinieri della Compagnia di Thiene, acquisita, in via confidenziale, la notizia dell'illegale possesso di armi da fuoco da parte del Sig. Ferruccio Sperotto, procedevano, il 19 dicembre 1997, all'immediata perquisizione della sua abitazione, senza tuttavia rinvenire materiali di interesse.

L'indomani, la competente Autorità Giudiziaria, tempestivamente informata, convalidava l'atto, avendo riscontrato la sussistenza di tutti i presupposti che, a norma dell'articolo 41 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, legittimano la polizia giudiziaria ad accedere nei luoghi privati allo specifico scopo di ricercare armi e sostanze esplosive ed esplodenti illegalmente o abusivamente detenute.

Si aggiunge che il 31 dicembre successivo l'abitazione del Sig. Sperotto, su delega della Procura della Repubblica presso la Pretura di Vicenza, è stata nuovamente perquisita dai Carabinieri di Breganze i quali hanno rinvenuto e sequestrato numeroso materiale pirotecnico.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Giannicola Sinisi.

APOLLONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia..* — Per sapere — premesso che:

ogni anno, nel mese di dicembre, si svolge l'esame di Stato per poter esercitare la libertà professionale di avvocato:

quali siano le modalità con cui vengono corretti gli elaborati scritti;

quali criteri vengano adottati dalle commissioni esaminatrici per formulare il giudizio;

perché gli elaborati scritti dei candidati non possono essere restituiti ai rispettivi autori;

perché gli elaborati scritti dei candidati presentino solo il voto e la firma del presidente della commissione esaminatrice senza alcuna frase di commento. (4-23209)

RISPOSTA. — Con riferimento ai quesiti posti circa le modalità di correzione e di valutazione degli elaborati relativi all'esame di Stato per l'esercizio della professione di avvocato, si comunica quanto segue.

Nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova scritta, i tre elaborati di ciascun candidato vengono raggruppati in un unico plico e nuovamente mescolati e numerati. Successivamente la commissione d'esame procede alla revisione contestuale dei lavori contenuti nelle tre buste raggruppate ed assegna il punteggio a ciascuno degli elaborati. Per ciascuna prova scritta ogni componente della commissione dispone di 10 punti di merito; alla prova orale vengono ammessi coloro che conseguono, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove.

I criteri adottati dalle commissioni esaminatrici nella formulazione del giudizio sono discrezionali e vengono solitamente predeterminati dalle stesse commissioni. I criteri prescelti, come tutte le operazioni riguardanti le prove d'esame e la successiva correzione, vengono riportati nel verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Gli elaborati effettuati durante le prove d'esame debbono sempre rimanere almeno per un congruo numero di anni agli atti dell'Amministrazione; ciò al fine di disporre nel momento dell'occorrenza, come nel caso di eventuali ricorsi per estrarne copia oppure per effettuare confronti con altri elaborati. Va ricordato comunque, che ogni candidato può, ai sensi della legge sulla trasparenza amministrativa, chiedere ed ottenere copia dei propri elaborati e degli elaborati di altri candidati qualora dimostri di avere un interesse diretto al rilascio della copia stessa.

In ultimo, relativamente al fatto che gli elaborati presentano solo il voto e la firma

del presidente della Commissione e nessuna frase di commento, va osservato che questo è stabilito dalla previsione normativa al riguardo. La legge professionale prevede, infatti, l'assegnazione, da parte della commissione esaminatrice, di un punteggio pari alla media dei punti attribuiti da ciascun commissario e non anche la specifica formulazione di un giudizio scritto. D'altra parte la sufficienza del voto numerico risulta oltremodo evidente laddove si consideri che trattasi di un esame di idoneità professionale (abilitazione) e non di un concorso che obbliga a una scelta comparativa.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

ASCIERTO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria segnalano gravi disfunzioni esistenti presso la stazione navale di Gorgona che è da considerarsi, a tuffi gli effetti l'unica stazione navale, al momento, funzionante del Corpo di polizia penitenziaria;

le disfunzioni rappresentate sarebbero sia di carattere operativo che funzionale;

risulterebbe infatti che le ultime tre unità lavorative assegnate alla stazione navale di Gorgona sono state inviate dapprima in servizio di missione presso la nuova stazione di Nisida e poi dalla stessa Nisida a Porto Azzurro per il trasferimento di un'imbarcazione;

non avendo avuto luogo detto trasferimento si verifica che le medesime unità siano da diverse settimane, benché come detto in missione, senza effettivo utilizzo;

le funzioni assegnate al personale e le stesse modalità d'impiego sarebbero di volta in volta stabilite dalla locale direzione in discordanza con quanto previsto dal nuovo regolamento di servizio ex articolo 29 legge n. 395 del 1990;

le imbarcazioni in carico presenterebbero, non per responsabilità del perso-

nale, falle e incrinature malgrado i lavori di ristrutturazione effettuati nel decorso anno e che hanno richiesto una spesa di circa tre miliardi di lire;

lo stato di usura delle imbarcazioni, inoltre, è tale che non sarebbero garantite per gli equipaggi idonee condizioni di navigabilità e di sicurezza;

il personale della polizia penitenziaria, verrebbe utilizzato per effettuare lavori di riparazione manutenzione anche a carattere specialistico (quali smontaggio e rimontaggio di apparecchiature) che dovrebbero essere demandate a ditte esterne specializzate —:

se sia a conoscenza delle circostanze rappresentate;

se intenda impartire disposizioni affinché si realizzi un impiego razionale del personale e comunque in linea con quanto previsto dal nuovo regolamento di servizio ex articolo 29 legge n. 395 del 1990.

(4-24111)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che è stato interessato il competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il quale ha preliminarmente fatto presente che le Basi Navali attualmente operative, oltre a quella di Gorgona, sono:

Base Navale di Porto Azzurro;

Base Navale di Marina di Campo;

Base Navale di Favignana;

Base Navale di Porto Torres;

Base Navale di Napoli.

In ordine, poi, alla situazione rappresentata dall'interrogante è stato precisato che non trova assoluto riscontro nella realtà l'affermazione secondo cui esisterebbero gravi disfunzioni presso la stazione navale di Gorgona. Al riguardo è stato fatto presente — relativamente ai collegamenti via mare tra la città di Livorno e l'isola di Gorgona — che il servizio viene espletato quotidianamente dalle motovedette d'altura

operative colà dislocate (flottiglia composta da n. 5 motovedette d'altura), nella rigorosa osservanza delle norme del Codice della navigazione e della vigente normativa in materia di salvaguardia e sicurezza delle vite umane in mare.

Il predetto Dipartimento ha poi soggiunto che non risponde al vero quanto asserito in merito al mancato trasferimento di una motovedetta d'altura dalla base navale di Marina di Campo (e non Porto Azzurro come riferito nell'interrogazione) alla base navale di Napoli, con il conseguente mancato utilizzo delle unità di personale incaricate di effettuare tale operazione: il previsto trasferimento disposto dal Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria con fonogramma del 15 marzo 1999, è stato infatti compiuto in data 17 marzo.

È stata poi ritenuta dallo stesso Dipartimento del tutto generica e inconsistente l'affermazione riguardante il diverso impiego disposto nei confronti del personale della Base Navale di Gorgona, atteso che la stessa Direzione della omonima Casa di Reclusione, in un recente fonogramma, ha affermato testualmente « che il personale è tutto utilizzato per compiti propri del servizio navale », così come priva di qualsiasi fondamento è stata del pari ritenuta la dichiarazione relativa allo stato di degrado delle imbarcazioni nonostante la spesa sostenuta di tre miliardi circa per la loro ristrutturazione. Al riguardo è stato osservato che nel decorso anno la spesa complessiva sostenuta per le esigenze del servizio Navale della Base di Gorgona è stato di lire 309.000.000 e che le cinque motovedette ivi assegnate, pur avendo ognuna un'età superiore ai dodici anni, sono allo stato ottime imbarcazioni sia sotto l'aspetto operativo-funzionale che della sicurezza.

È stato infine riferito che non risponde al vero l'asserzione secondo la quale il personale imbarcato effettua interventi tecnici specialistici su macchinari ed apparati installati a bordo delle motovedette. Il competente Ufficio del Dipartimento ha in proposito emanato precise direttive in merito ai lavori di manutenzione e di riparazioni ordinarie e straordinarie che devono essere

eseguiti dalle ditte concessionarie o, quantomeno, dalle officine specializzate ed autorizzate dalle case costruttrici.

Il Ministro della giustizia: Olivero Diliberto.

BAGLIANI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, numerosi cittadini, con i requisiti di legge, hanno posto in essere regolare domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali, indirizzando tale istanza alla direzione centrale istituti di previdenza (ex CPDEL) in via Cristoforo Colombo, 44 — Roma;

dopo ripetuti ed inutili tentativi effettuati all'indirizzo della segreteria del direttore centrale a mezzo raccomandata per ricevere risposta in merito alla domanda di cui al punto precedente, i cittadini-contribuenti titolari di un diritto hanno tentato di mettersi in contatto telefonico e via fax con la medesima segreteria, sempre inutilmente in quanto nessun operatore, nemmeno quelli meccanizzati di segreteria telefonica, rispondeva all'apparecchio che squillava libero;

secondo le più recenti previsioni dell'Inps per il raggiungimento dell'equilibrio del sistema previdenziale per i prossimi venticinque anni dovrà crescere il carico contributivo fino a quota 48,5 per cento con contemporanea riduzione degli importi dei trattamenti, con l'eccezione dei lavoratori autonomi che cresceranno fino al 2040;

avverrà in questi giorni il rinnovo delle cariche ai vertici delle strutture degli enti previdenziali Inps, Inpdap e Inail —:

se la necessità di razionalizzare la fallimentare gestione finora condotta negli enti previdenziali, fucina di autentiche iniquità sociali e generazionali, passi anche attraverso la mancata nomina dei titolari delle funzioni all'interno delle strutture

destinate ad espletare le pratiche di pensionamenti dei cittadini che in base alla legge ne hanno diritto;

se i vertici delle strutture previdenziali, di nomina governativa, intenderanno attuare una politica di allungamento del periodo lavorativo dei cittadini, praticando il mutismo scientifico di fronte alle richieste di pensionamento. (4-22169)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Con riferimento all'interrogazione indicata, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha comunicato quanto segue.

La Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali dell'INPDAP, competente per la trattazione delle ricongiunzioni dei servizi e periodi assicurativi ai fini previdenziali, da circa un anno ha trasferito la propria sede da Via Cristoforo Colombo n. 44 a Via Ballarin n. 42; tale circostanza chiarisce i motivi per i quali l'utenza interessata non ha potuto contattarla né per telefono né per fax la Segreteria della suddetta Direzione.

Si fa presente, poi, che in linea con il progetto di razionalizzazione delle prestazioni previdenziali e allo scopo di migliorare i rapporti con l'utenza, l'INPDAP già da tempo ha avviato un cospicuo processo di periferizzazione, attribuendo agli uffici ex ENPAS ed ex INADEL ubicati nei capoluoghi di provincia anche funzioni e compiti propri degli ex Istituti di Previdenza i quali, anteriormente alla costituzione dell'INPDAP, avevano sede unica in Roma.

Resta l'impegno dell'istituto a consolidare la propria organizzazione per un'azione efficiente e puntuale nell'erogazione delle prestazioni e nell'eliminazione dell'arretrato in campo previdenziale.

Da ultimo si rappresenta che soltanto l'intervento legislativo può modificare le modalità e i criteri per il diritto e la determinazione quantitativa del trattamento pensionistico.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

BALLAMAN. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

per ritardi delle Corti d'appello e del ministero di grazia e giustizia non è consentito il riconoscimento, ai fini dell'iscrizione anche al registro revisori contabili, del tirocinio svolto presso dottori commercialisti che, pur in presenza dei requisiti di legge, non risultano ancora iscritti nel registro dei revisori, nonostante abbiano presentato domanda di iscrizione al registro medesimo ai sensi della legge n. 132 del 1997 o siano titolari di cariche sindacali ai sensi della legge n. 266 del 1998 —:

quali iniziative si intendano adottare al fine di far cessare questa situazione di disparità creatasi solo a causa dei ritardi degli enti sopra citati. (4-22911)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione presentata, si ritiene opportuno osservare, preliminarmente, che non il tirocinio, ma la formale istituzione del relativo registro (da conservarsi presso il Reparto dei revisori contabili) è da ricondursi al contenuto del recente decreto ministeriale 10 settembre 1998, relativo alla determinazione dei registri da tenersi presso il Reparto dei revisori.*

Ne discende che ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale è da ritenersi entrata in vigore con decorrenza dal 16 ottobre 1998 unicamente la disposizione relativa alla determinazione delle formali caratteristiche del registro del tirocinio, non il complesso delle disposizioni relative all'iscrizione, alla durata, al contenuto ed allo svolgimento del tirocinio (già previste, invece, nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 99/98, entrato in vigore a seguito della pubblicazione avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1998).

È opportuno precisare, inoltre, che l'articolo 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva comunitaria n. 84/253, prevede, tra l'altro, quale specifica condizione per l'ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro, « l'aver svolto, presso un revisore contabile, un ti-

rocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati ».

La prima formazione del registro dei revisori contabili risale, del resto, alla pubblicazione avvenuta per effetto del decreto ministeriale 20 aprile 1995.

Le disposizioni regolamentari, contenute nell'articolo 10 commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99/98 — recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile — sono chiarissime nell'individuazione dei soggetti presso cui deve svolgersi il tirocinio triennale. Siffatte disposizioni normative, pertanto, si ricollegano — logicamente e giuridicamente — al tessuto legislativo già da tempo in vigore nel nostro ordinamento giuridico, attuandone la « ratio » è la lettera, in ossequio alle generali — e in nessun modo derogabili — indicazioni di principio tracciate dalla direttiva comunitaria.

Ne deriva, conseguentemente, che nessun carattere di « novità » normativa può ricondursi al contenuto del recente decreto ministeriale 10 settembre 1998, meramente istitutivo del formale, anche se necessario supporto documentale cartaceo, rappresentato dal « registro » da conservarsi presso il competente Reparto ministeriale.

La necessità di rispettare la condizione — formale e sostanziale — della piena legittimazione soggettiva della persona presso cui deve svolgersi il tirocinio professionale dell'aspirante revisore preesisteva, dunque, non soltanto al recente decreto ministeriale 10 settembre 1998, ma addirittura alle stesse, dettagliate previsioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 99/98.

Nè può tralasciarsi di osservare che la norma transitoria contenuta nell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99/98 consente, del tutto eccezionalmente, di riconoscere ai fini del computo del triennio, a determinate condizioni, l'eventuale tirocinio già svolto, unicamente per il periodo antecedente l'emanazione del regolamento (ovverossia il 16 aprile 1998), e non per i periodi successivi. L'eccezionalità del riconoscimento del beneficio si ricollega, peraltro, all'interno della stessa previsione normativa su ricordata, alla ricorrenza di

una determinata condizione oggettiva (un attestato con sottoscrizione autenticata) che soltanto un « formatore » la cui legittimazione « soggettiva » sia certa appare in grado di garantire con responsabilità e sicurezza.

Non sembra dunque fondata — né logicamente né giuridicamente — la pretesa (in astratto configurabile) d'invocare la generale ultrattività di una disposizione normativa eccezionale, e di favore, in relazione ad un arco temporale espressamente escluso dal ristretto, e specifico, ambito di applicazione di detta disposizione.

Sembrerebbe dunque errato il presupposto di fatto su cui vengono fondate le dedotte argomentazioni: nessun ritardo e nessuna ingiusta penalizzazione nell'iscrizione del registro dei revisori contabili possono — anche solo in via ipotetica — correttamente prospettarsi a fronte dell'avvenuta proroga dei termini di espletamento delle procedure amministrative relative all'indizione della (unica per le posizioni soggettive di tutti gli aspiranti, e tuttora in corso) sessione di esami, per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 222/98.

La legge 8 luglio 1998, n. 222 infatti, ha modificato gli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997 n. 132. In materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, prorogando i termini di espletamento delle procedure concorsuali sia in relazione alle domande di ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro, sia in relazione alle domande di esonero dal sostenimento dello stesso.

Ne discende che la prima sessione di esami non può ritenersi conclusa ai sensi dell'articolo 4 comma 6 della legge n. 132/98, ma lo sarà soltanto dopo il definitivo esame — da parte delle competenti Commissioni istituite presso le varie Corti d'Appello — dei candidati che sono stati posti nella condizione di presentare la domanda entro i nuovi termini — sensibilmente più ampi — previsti dall'articolo 2 della legge n. 222/98.

Gli elenchi già inviati al competente Ufficio di questo Dicastero dovranno essere, pertanto, integrati con i nuovi nominativi degli idonei e degli esonerati, sulla base degli

ulteriori adempimenti imposti alle varie Commissioni di esame.

A ciò si aggiunga che l'articolo 209 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) ha consentito, al comma 2, con un'evidente norma di favore, un'ulteriore proroga dei termini previsti dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 132/97, ai fini dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili, per tutti coloro che si trovano nelle condizioni soggettive specificamente descritte nelle lettere a), b), c) e d) della norma appena richiamata.

Per tali aspiranti revisori, infatti, il termine di presentazione della domanda, inizialmente previsto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 132/97 — segnatamente, il 22.5.1997 — è stato prorogato fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del su richiamato Testo Unico ossia l'1.9.1998.

È opportuno evidenziare, peraltro, che l'articolo 3 della legge n. 222/98 e l'articolo della legge 30 luglio 1998, n. 266, contengono, indiscutibilmente, ulteriori norme di favore per coloro che già fanno parte di collegi sindacali, ovvero per coloro che vogliono assumerne la carica di componenti, indipendentemente dal superamento dell'esame di cui all'articolo 1 della legge 13 maggio 1997, n. 132, e dal conseguente, formale, provvedimento di iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Tali previsioni normative contemplano, infatti, la decadenza dalla carica solo nell'ipotesi in cui, all'esito del procedimenti disciplinati dalla legge n. 132/97 per l'esonero dall'esame e l'iscrizione nel registro, intervenga un provvedimento reiettivo delle domande specificamente presentate ai sensi degli articoli 1, 6 e 13 di quella legge.

È agevole comprendere, pertanto, sulla base del complessivo quadro normativo appena descritto, quali difficoltà abbiano potuto incontrare le varie commissioni di esame istituite nelle Corti di appello e, conseguentemente, il Reparto dei revisori contabili di questo Ministero, nell'affrontare i complessi, gravosi e prolungati adempimenti amministrativi imposti dall'accavalarsi dei suindicati provvedimenti legislativi.

Non può non rilevare, infine, che l'eventuale accoglimento della proposta di riconoscimento del periodo di tirocinio svolto presso un dottore commercialista in possesso dei requisiti, ma non ancora formalmente iscritto nel registro dei revisori contabili, potrebbe condurre, tra — l'altro, alla conseguenza — per il tirocinante estremamente grave — di una possibile perdita di validità dell'intero periodo del tirocinio quale effetto giuridico dell'inevitabile decadenza del presupposto della legittimazione soggettiva del « formatore », ossia della definitiva mancata iscrizione — in esito ai controlli ex articolo 8 del decreto legislativo n. 88/92, che completano la definizione delle procedure concorsuali — nel registro dei revisori della persona presso cui sta per svolgersi, sub condicione, il programmato tirocinio professionale.

Anche il richiamo proposto al contenuto della legge n. 266/98 non appare pertinente, stante il carattere eccezionale delle disposizioni di favore in essa contenute, sicché la normativa deve ritenersi di stretta interpretazione e come tale non estensibile di là di quanto da essa disciplinato.

Quanto alle problematiche inerenti il riconoscimento del periodo pregresso di tirocinio a seguito del decreto ministeriale 10 settembre 1998 (le cui disposizioni sono entrate in vigore a far data dal 16 ottobre 1998), è opportuno chiarire che la Commissione Centrale per i revisori contabili, sin dalla seduta del 13 ottobre 1998, ha ritenuto di fissare i seguenti criteri:

a) in relazione alle posizioni di coloro che hanno presentato la domanda anteriormente alla data del 16 ottobre 1998, il riconoscimento del periodo di tirocinio pregresso (previsto dall'articolo 43 del regolamento sino alla data di emanazione dello stesso, ossia il 16 aprile 1998) viene esteso sino alla data del 15 ottobre 1998, in quanto alla data di presentazione della domanda stessa non era stato ancora materialmente istituito il registro;

b) in relazione alle posizioni di coloro che hanno presentato la domanda successivamente alla data del 16 ottobre 1998, la Commissione non ha ritenuto di

applicare il beneficio di cui sopra in quanto il registro, alla data di eventuale presentazione della domanda, risulterebbe esser già materialmente istituito.

Se la ricognizione dell'attuale panorama normativo non consente diverse soluzioni interpretative (che, peraltro, potrebbero incorrere in censure in sede comunitaria), il complesso delle considerazioni che precedono non esclude, purtuttavia, che la tutela delle posizioni soggettive dei tirocinanti possa essere rivalutata nel quadro di una più vasta riforma della normativa regolamentare attualmente in vigore.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

BALOCCHI, BAMPO, BARRAL, BORGHEZIO, CALZAVARA, CAVALIERE, CÈ, PAOLO COLOMBO, GUIDO DUSSIN, FAUSTINELLI, FONGARO, FONTAN, FORMENTI, GIANCARLO GIORGETTI, GNAGA, LEMBO, PAGLIARINI, RIZZI, RODEGHIERO, ROSCIA, SIGNORINI e STUCCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il consorzio Acotras, la cooperativa Consape ed il consorzio Eurogroup, tutti con sede in Roma, operano nel settore delle pulizie;

tali raggruppamenti di imprese partecipano da tempo a gare per la fornitura di servizi riguardanti il loro oggetto sociale;

essi sono risultati aggiudicatari di commesse presso importanti istituzioni nazionali ed internazionali come ad esempio la Camera dei deputati e la Fao;

da notizie apprese i suddetti raggruppamenti tra imprese hanno in corso contenziosi di notevole importo con l'Inps, aventi per oggetto versamenti contributivi —:

se sia a conoscenza di tale situazione;

se non ritenga di intraprendere adeguate misure per verificare l'effettiva consistenza dei suddetti contenziosi e non

reputi necessario intervenire onde permettere all'istituto previdenziale di recuperare, in tempi brevi, le somme ad esso dovute.

(4-13571)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, con la quale si chiede di conoscere l'effettiva sussistenza di contenziosi giudiziari tra l'Istituto nazionale della Previdenza Sociale ed i Consorzi ACOTRAS, EUROGROUP e la Cooperativa CONSAPE, si comunicano le seguenti notizie fornite dall'INPS.*

Il Consorzio ACOTRAS ha posizioni contributive presso le Sedi dell'INPS di Roma e di Latina. A suo carico non risultano debiti contributivi nei confronti dell'Istituto.

Il Consorzio EUROGROUP opera nella provincia di Roma. A seguito di accertamento ispettivo, è stato riscontrato un debito contributivo di lire 550.365.000 per omessa contribuzione, per lavoratori occupati in servizi di appalto presso la FAO. Al decreto ingiuntivo ottenuto dall'istituto per il recupero contributivo, il Consorzio ha fatto opposizione. Il Pretore, accogliendo le deduzioni del ricorrente, ha revocato il decreto stesso ed ha decretato che i versamenti contributivi opposti dovevano essere messi a carico della Ditta EUROTEC, sub-appaltante del servizio presso la FAO.

La Sede di Roma ha quindi annullato l'addebito a carico dell'EUROGROUP, interessando la Sede dell'INPS di Pomezia per il recupero dei contributi omessi a carico della ditta EUROTEC.

Per ciò che riguarda, infine, la Cooperativa CONSAPE, si fa presente che, con distinti verbali di accertamento, sono state addebitate per omissioni contributive lire 921.168.000 per il personale impiegato in servizio di appalto presso il CNEL, lire 7.087.608.000 per il personale impiegato in servizio di appalto presso la FAO.

I decreti ingiuntivi ottenuti dall'INPS per il recupero del credito sono stati impugnati dal debitore, che sostiene che il vero debitore sarebbe un'altra ditta alla quale il con-

sorzio stesso avrebbe ceduto i contratti di appalto con il consenso dei committenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

BECCHETTI. — *Al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 3 febbraio 1999, è avvenuto in Roma un inquietante episodio, che ha visto coinvolto un disabile, Maurizio Rossano, rimasto bloccato al freddo per alcune ore a causa di un guasto alla sua sedia a rotelle;

nella richiesta di aiuto, rivolta al « Pronto intervento sociale » del comune di Roma, il suddetto signor Rossano, ha ricevuto un superficiale consiglio di rivolgersi all'Acì, come se il malcapitato fosse parte integrante del mezzo meccanico;

sono numerose le cooperative sociali operanti nel territorio, finanziate con fondi pubblici;

quanto avvenuto è un atto disumano, che testimonia l'indifferenza con cui spesso i portatori di handicap vengono trattati dagli uffici, o dalle associazioni, preposti alla loro tutela —:

se non si ritenga necessario che il personale destinato agli uffici di assistenza sia qualificato, differenziandone le mansioni rispetto ai centralisti;

se non si ritenga, alla luce di quanto avvenuto, uno spreco i contributi erogati alle associazioni, o cooperative, sociali, data la loro latitanza in casi di immediato bisogno come quello del signor Rossano.

(4-22076)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto ispettivo citato rappresento quanto segue.*

Da elementi assunti presso il Comune di Roma, Assessorato alle Politiche Sociali, e con nota dell'assessore Piva, risulta che la richiesta di aiuto formulata dal Sig. Maurizio Rossano al « Pronto Intervento Sociale » del Comune di Roma, è stata fatta per la ricarica della batteria, e quindi per il riavvio della carrozzina.

Sempre dagli elementi in possesso di questo Dipartimento, si evince che il Sig. Rossano, in questa fase di reale necessità, è stato assistito da una pattuglia dei Carabinieri.

L'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune, fa infine sapere che gli operatori del Servizio « Pronto Intervento Sociale » si sono mostrati sempre preparati ed attenti a promuovere gli interventi più idonei al fine di rispondere in maniera adeguata alle istanze presentate dai cittadini.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

BECCHETTI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

per fare fronte alle esigenze pensionistiche dei lavoratori sono state emanate specifiche leggi tendenti a favorire la costituzione dei fondi pensione;

i partecipanti ai fondi usufruiscono di particolari agevolazioni fiscali con notevole onere per la pubblica amministrazione;

le organizzazioni sindacali hanno dato pratica attuazione al progetto e, anche usufruendo della normativa vigente, stanno inserendo in tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro clausole che permettono la costituzione di specifici fondi nazionali di categoria;

il primo fondo è stato quello dei chimici, il Fonchin, al quale è seguito quello dei metalmeccanici il Cometa;

il Fonchin ha deciso di affidare i numerosi miliardi raccolti ad un gruppo di gestori fra i quali compaiono l'Unipol, della Cisl e l'Unionvita della Cisl;

il fondo Cometa a sua volta annovera tra i gestori la società AIG della quale fa parte l'Unionvita della Cisl —:

se si ritenga corretto che le organizzazioni sindacali costituiscano fondi finanziari dei lavoratori con una loro diretta partecipazione;

se, a maggiore tutela dei lavoratori che affidano ai fondi pensione parte del loro reddito, non si ritenga necessaria una normativa specifica che eviti che possano essere costituiti fondi da parte di soggetti che assumono la figura di controllori e controllati con tutte le possibili implicazioni che ciò potrebbe comportare.

(4-24782)

RISPOSTA. — *In ordine all'interrogazione in esame si fa presente quanto segue.*

L'articolo 6, comma 4-quinquies, lett. C, del decreto legislativo 21.4.1993, n. 124, ha stabilito che con decreto del Ministro del Tesoro, sentita la COVIP, fossero, tra l'altro, individuate « le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo ».

Tale previsione ha trovato attuazione nell'ambito del decreto del Ministro del Tesoro 21.11.1996, n. 703, recante disposizioni, oltre che sui criteri e limiti di investimento, anche sulle regole in materia di conflitto di interesse.

Con riguardo, specificamente, al tema oggetto dell'interrogazione, si evidenzia che l'articolo 8 del citato decreto 703/1996 contempla tra le situazioni rilevanti ai fini del conflitto di interesse il « controllo del gestore da parte dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive » (lett. B), nonché « ogni altra situazione soggettiva o relazione d'affari riguardante il fondo pensione, il gestore, la banca depositaria, i sottoscrittori delle fonti istitutive e i datori di lavoro tenuti alla contribuzione, che possa influenzare la corretta gestione del fondo » (lett. D).

Nell'ipotesi in cui ricorra una delle situazioni sopra indicate, il citato decreto ministeriale impone una serie di obblighi di informativa a carico dei soggetti interessati dal rapporto, nonché l'obbligo da parte del legale rappresentante del fondo di informare la COVIP dell'esistenza delle predette fattispecie di conflitto di interesse, comunicando l'insussistenza di condizioni che possano determinare distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del fondo o, comunque,

una gestione non conforme all'esclusivo interesse degli iscritti, beneficiari delle prestazioni previdenziali.

Inoltre, per la specifica ipotesi in cui il gestore sia controllato da uno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, è fatto obbligo al fondo pensione di darne comunicazione a ciascun aderente ed è richiesto che il soggetto gestore presenti al fondo la rendicontazione delle operazioni effettuate con cadenza almeno quindicinale e che il legale rappresentante del fondo trasmetta alla COVIP una relazione con cadenza almeno semestrale sull'andamento e sui risultati della gestione.

Al di là della suindicata specifica ipotesi, e, quindi, anche per le altre situazioni di partecipazione o relazioni intercorrenti tra i sottoscrittori delle fonti istitutive e i soggetti gestori, è data comunque facoltà alla COVIP, ove ritenga rilevante la fattispecie di conflitto di interesse, di richiedere che il fondo pensioni informi gli aderenti stabilendo le modalità e il contenuto della comunicazione.

In conclusione, emerge che l'attuale normativa ha avuto riguardo alle ipotesi di rapporti, anche di controllo, tra i sottoscrittori delle fonti istitutive e soggetti gestori e, nell'ammettere la possibilità di tali relazioni, ha posto una serie di presidi finalizzati ad accrescere la trasparenza nella gestione delle risorse dei fondi e, in definitiva, il grado di tutela degli interessi dei lavoratori iscritti alle forme di previdenza complementare.

Su tale linea, da ultimo, intendono porsi le recenti disposizioni recate dalla legge 144/1999 che hanno precisato le modalità attraverso le quali deve avvenire la selezione dei gestori delle risorse dei fondi pensione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

BORGHEZIO. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

nel 1972, l'allora dittatore in carica dello Zaire Sese Seko Mobutu depositò presso una filiale romana della Banca di Roma 3 milioni di dollari;

il conto, da allora non venne mai movimentato e, anche dopo la destituzione del dittatore e la sua morte, avvenuta a Rabat nel settembre del 1997, nessuno, eredi compresi, né il nuovo Governo di Kinshasa, rivendicò la somma ampiamente rivalutatasi grazie agli interessi composti;

successivamente, una misteriosa operazione informatica ha permesso di trasferire in un paradiso fiscale l'ingente somma;

l'incredibile episodio, tuttavia, pare non essere un caso isolato in quanto parrebbe che analoghi « prosciugamenti » sarebbero stati operati abusivamente da conti correnti aperti su agenzie del Banco di Napoli negli anni tumultuosi della stagione delle inchieste di « mani pulite » —:

quali iniziative di controllo si intenda attuare in merito a quanto sopra esposto. (4-23445)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, con la quale viene chiesto di sapere quali iniziative di controllo si intenda assumere in ordine a presunte anomale movimentazioni di conti correnti aperti su agenzie del Banco di Napoli.*

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che l'indeterminatezza dei riferimenti non consente di fornire specifici elementi di risposta in merito ai fatti segnalati.

Va, comunque, precisato in via generale, che, qualora, nell'esercizio delle funzioni di supervisione sul sistema creditizio e finanziario, la Banca d'Italia riscontri carenze o irregolarità gestionali, la medesima assume i conseguenti provvedimenti di vigilanza.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

EDUARDO BRUNO. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e per gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

il decreto legislativo n. 80 del 1998 detta le nuove disposizioni in materia di

organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

in particolare l'articolo 21, ai commi 1, 2, 3, stabilisce che il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi predisposti dal dipartimento della funzione pubblica;

per il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici, il dipartimento della funzione pubblica ha anche il compito di gestire l'elenco e di favorire, in collaborazione con le strutture regionali e provinciali, il ricollocamento del personale disponibile;

per i dipendenti degli enti locali l'elenco deve essere inviato alle strutture regionali e provinciali;

la tardiva o non corretta applicazione della suddetta legge comporta gravi conseguenze per le lavoratrici e i lavoratori interessati, rilevanti danni economici per lo Stato e, nello stesso tempo, contribuisce a logorare la credibilità delle istituzioni —:

se il dipartimento della funzione pubblica competente abbia predisposto l'elenco delle persone in disponibilità;

se gli elenchi siano stati inviati alle regioni ed alle province;

se siano state attivate le procedure per la ricollocazione del personale disponibile, indicate ai commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 80 del 1998;

quali provvedimenti si intendano adottare per rimuovere eventuali ritardi ed inadempienze nell'ottemperare alle disposizioni di legge da parte della pubblica amministrazione e per tutelare le lavoratrici e i lavoratori in disponibilità che in conseguenza di tale inadempienza sono stati o possono essere danneggiati.

(4-23199)

RISPOSTA. — *In risposta alle richieste formulate nell'atto di sindacato ispettivo richiamato, si comunica che questo Dipartimento, così come disposto dall'articolo 21,*

comma 2, del decreto legislativo n. 80/98, ha competenza esclusivamente per la ricollocazione del personale in disponibilità delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici nazionali.

Per quanto attiene al personale dipendente da altre amministrazioni, ivi compresi i comuni in squilibrio finanziario, le competenze devono essere gestite dalle strutture regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, a seguito delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 469/97, sono state conferite alle regioni.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 1998 sono state definite le modalità di trasferimento alle regioni delle risorse umane e strumentali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di mercato del lavoro.

Successivamente per rendere operative le strutture regionali il citato Ministero ha predisposto quindici schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, inviati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento affari giuridici e legislativi in data 11 giugno 1999 per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto legge n. 314/99, convertito nella legge 2 agosto 1999, n. 263, ha prorogato i termini per i trasferimenti regionali, già previsti dal decreto legislativo n. 469/97 e successive modificazioni e integrazioni, al 31 dicembre 1999.

Per quanto evidenziato, si comunica che alla data odierna non sono pervenute segnalazioni dalle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici nazionali.

Per quanto attiene alle esigue segnalazioni pervenute da altre amministrazioni, pur, come motivato, non rientrando nelle competenze di questo Dipartimento, si è provveduto ove possibile a ricollocare il personale segnalato in disponibilità presso le amministrazioni statali.

Il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica: Gianclaudio Bressa.

CALDEROLI. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche comunitarie.* — Per sapere — premesso che:

il regolamento (CE) n. 1260/99 del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali indica precisi requisiti geografici di ammissione, individuando tipologie urbane e rurali;

l'articolo 4, comma 9 del regolamento di cui sopra prevede una estensione tipologica per: « zone che hanno o corrono il rischio di avere un elevato tasso di disoccupazione causato da una ristrutturazione in corso, o prevista di un'attività determinante nei settori agricolo, industriale o dei servizi »;

i comuni della regione della Presolana È Ardesio, Castione d/P, Cerete, Fino del Monte, Gandellino, Gromo, Oltressenda Alta, Onore, Rovetta, Songavazzo, Valbondione, Valgoglio — mostrano evidenti segni di caduta complessiva del tenore di vita e risultano quindi tra le zone contemplate dall'articolo 4, comma 9 del regolamento (CE) n. 1260/99;

per i comuni della regione della Presolana la tenuta demografica è imputabile sostanzialmente a due fattori: alla richiesta da parte di proprietari di « seconde case » di ottenere la residenza nella regione per trascorrervi gli anni della pensione, ad un fenomeno di reimmigrazione che, in ogni caso, non si prevede possa durare a lungo;

nei comuni della regione della Presolana l'indice di vecchiaia mostra segnali preoccupanti e si prevede una difficoltà demografica strutturale per gli anni a venire;

la ripresa di un progetto forte di sviluppo turistico non può prescindere da un'azione sistematica di ripopolamento dell'area;

la presenza di circa un quarto degli abitanti occupato nel settore edile mostra una situazione destinata a mutare nei prossimi anni in maniera preoccupante;

l'occupazione nel settore turistico sta attraversando una grave crisi a causa di ragioni strutturali;

nonostante quanto esposto precedentemente la deliberazione della Giunta regionale della regione Lombardia n. 44475 del 3 luglio 1999 esclude i comuni della regione della Presolana dai territori ammissibili ai finanziamenti previsti dal regolamento (CE) n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

con questa disposizione si crea una sorta di « spaccatura » territoriale tra le aree che sono state ritenute ammissibili agli interventi a titolo dell'obiettivo n. 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/99 (che rappresentano una fascia territoriale continua ed omogenea) e quelle della regione Presolana;

con questa deliberazione si impedisce ai comuni della regione Presolana di portare avanti politiche territoriali ed economiche in accordo con i territori limitrofi (peraltro con scelte politico-amministrative già da tempo definite) che, vedendosi accordata l'ammissibilità agli interventi a titolo dell'obiettivo n. 2, si trovano ad avere a disposizione risorse economiche ben differenti, pur facendo parte di un territorio con caratteristiche di omogeneità —:

se non si ritenga che una tale situazione non possa compromettere irrimediabilmente lo sviluppo di questa area montana che presenta caratteristiche di omogeneità con i territori limitrofi e che, in particolare, si ritiene faccia parte di un complesso sistema territoriale, quello montano, che sicuramente prescinde dai confini « politici » di pertinenza provinciale e che quindi dovrebbe essere considerato nella sua interezza, senza che si vengano a creare spaccature legate alle risorse disponibili. (4-25568)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata concernente l'esclusione dei comuni della regione della Presolana dai finanziamenti europei. Al riguardo, si fa presente quanto segue.*

La riduzione della popolazione destinataria degli interventi del futuro Obiettivo 2 è una conseguenza di quanto prescritto dal Regolamento comunitario n. 1260 del 21 giugno 1999, sia nel « considerando » n. 15, sia nell'articolo 4 paragrafo 2.

In particolare, il primo prevede che « ...la copertura nel 2006 in termini di popolazione dell'obiettivo n. 2 di cui al presente regolamento non deve risultare ridotta di più di un terzo, rispetto alla copertura, nel 1999, degli obiettivi 2 e 5b, di cui al Regolamento (CEE) 2052 del 1988 »; il secondo prevede che « ...la popolazione delle zone di cui al paragrafo 1 rappresenta al massimo il 18 per cento della popolazione totale della Comunità ».

L'ammontare della popolazione assegnata al nostro Paese dalla Commissione Europea con la Decisione 1771 del 1° luglio 1999 è pari a 7.402.000 abitanti, contro un ammontare di popolazione coperta per il periodo 1994/99 pari a 11.147.000 abitanti. Tale riduzione ha comportato sensibili ridimensionamenti in tutte le Regioni del Centro Nord, che hanno proceduto a definire la ripartizione del plafond di popolazione assegnata all'Italia, nella seduta del 22 luglio u.s. della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome.

Ciascuna Regione ha provveduto, in seguito, ad individuare sul proprio territorio quali aree ammissibili, quelle che rispondono ai criteri previsti dal Regolamento comunitario 1260 del 1999.

Si fa presente, poi, che la scelta delle zone, seppure necessariamente supportata da indicatori statistici, è stata operata dalle Regioni in piena autonomia; il Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari di questo Ministero, in collaborazione con il Gruppo di contatto dell'ISTAT, ha effettuato la verifica dei dati in coerenza con quanto definito dal suddetto Regolamento comunitario, procedendo all'elaborazione di una proposta organica della zonizzazione, che è stata notificata alla Commissione Europea in data 30 settembre 1999.

Si precisa, infine, che la Regione Lombardia, adeguandosi alla metodologia concordata con questo Ministero, ha utilizzato il Sistema locale del lavoro per l'individuazione delle aree ammissibili agli interventi a

titolo dell'Obiettivo 2; i Comuni dell'area della Presolana appartengono al Sistema locale del lavoro di Clusone, che per intero non è stato selezionato per l'Obiettivo 2, dal momento che la verifica dei suoi indicatori statistici ha evidenziato la mancanza dei requisiti richiesti dall'articolo 4 del Regolamento 1260 del 1999.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

CAMPATELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

come è noto, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, prevede che, oltre alle leggi, anche i decreti, compresi quelli ministeriali, entrino in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, per quanto concerne, in particolare, i regolamenti di emanazione ministeriale, la legge 23 agosto 1988, n. 400, ribadisce all'articolo 17, comma 4, che questi vengano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale;

come è altrettanto noto, la pubblicazione dei decreti ministeriali avviene sovente con grande ritardo rispetto alla loro emanazione e registrazione;

tuttavia, a quanto risulta da più episodi segnalati anche di recente, molte amministrazioni statali e locali impongono ai cittadini l'osservanza di disposizioni contenute in decreti ministeriali, seppure i testi non siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale;

come è ulteriormente noto, la diffusione della Gazzetta Ufficiale sul territorio nazionale avviene in maniera molto disforme, registrando sistematicamente ri-

tardi di diversi giorni, se non di settimane, nelle province così dette minori o decentrate;

i testi infine dei decreti o dei provvedimenti legislativi approvati dai rispettivi organi, ma non ancora stampati dalla *Gazzetta Ufficiale*, pur risultando indisponibili per i membri del Parlamento, seppure ai soli fini della consultazione, vengono regolarmente pubblicati integralmente il giorno dopo da alcuni giornali, ingenerando tra l'altro non poca confusione nell'opinione pubblica, circa la vigenza di disposizioni non ancora consacrate dalla ufficialità della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* —:

quali iniziative intendano assumere al fine di garantire una tempestiva pubblicazione dei provvedimenti ministeriali e per evitare che le amministrazioni pubbliche impongano ai cittadini di conformarsi a disposizioni il cui testo non risulta messo a disposizione dei cittadini stessi tramite l'organo ufficiale di informazione dello Stato;

quali siano le motivazioni dei ritardi che si registrano nella reperibilità della *Gazzetta Ufficiale* in alcune parti del nostro territorio e quali azioni intendano intraprendere per ovviare a tali disservizi;

quali siano le dinamiche attraverso le quali alcuni organi di informazione riescano ad ottenere e pubblicare, in anteprima, atti normativi di rilevante interesse pubblico, assumendo di fatto una sorta di ruolo di informatore ufficiale dello Stato. (4-16489)

RISPOSTA. — *La problematica affrontata con il documento di sindacato ispettivo cui si risponde, è stata portata all'attenzione del Direttore dell'Ufficio Pubblicazione Leggi e Decreti, che ha fatto pervenire una relazione dalla quale emerge quanto segue.*

Gli atti per i quali è prevista, ai sensi della normativa attualmente vigente, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, vengono pubblicati, di norma, dopo pochi giorni dal momento della loro

ricezione da parte dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti di questo Ministero.

In particolare, per i decreti ministeriali aventi natura regolamentare, i ritardi nella pubblicazione rispetto alla loro emanazione, derivano essenzialmente dai tempi insiti nella procedura attualmente prevista dalla legge per la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Infatti, tali atti normativi, per i quali è previsto l'obbligo di acquisire preventivamente il parere del Consiglio di Stato (articolo 17, legge n. 400/1988), sono trasmessi all'ufficio, ai sensi dell'articolo 5 del sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica 1092/1095, per l'apposizione del « Visto » da parte del Guardasigilli.

Dopo il « Visto » essi vengono trasmessi subito alla Corte dei Conti per il prescritto controllo di legittimità e la conseguente loro registrazione, dopodiché vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1985.

Quanto al problema della diffusione della Gazzetta Ufficiale, si fa presente che l'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559 e l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 impongono all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato l'obbligo di assicurare sia la stampa, sia la regolare e tempestiva distribuzione del Giornale Ufficiale dello Stato su tutto il territorio nazionale.

Peraltro, l'Ufficio pubblicazione leggi e decreti, di fronte ai riscontrati ritardi nella distribuzione del giornale, in passato e anche di recente, ha ripetutamente e formalmente invitato il predetto Istituto ad intervenire affinché fossero create rapidamente, secondo quanto previsto dalla legge, le condizioni per soddisfare l'esigenza prioritaria di assicurare, con ogni mezzo, la tempestiva distribuzione e reperibilità della Gazzetta Ufficiale, su tutto il territorio nazionale.

Quanto, infine, alla lamentata integrale riproduzione in anteprima, su giornale o riviste specializzate private, di atti di rilevante interesse pubblico, nella citata relazione si perviene alla conclusione di poter escludere fughe di notizie da parte dell'Ufficio, in considerazione sia dei tempi rapi-

dissimi di trattazione della materia, affidata alla cura di pochi addetti, prima dell'invio degli atti alla tipografia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sia delle misure precauzionali adottate a seguito di precedenti analoghe segnalazioni.

Riguardo a tale ultimo profilo, è stato rilevato che all'approvazione di un atto legislativo, da parte del Parlamento, ovvero normativo o amministrativo, da parte della competente Autorità Governativa o ministeriale, non segue con assoluta immediatezza la trasmissione dell'atto medesimo per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È stato, inoltre, rappresentato che già nella fase anteriore all'invio dell'atto al Ministero di grazia e giustizia i testi delle leggi, approvati in via definitiva, possono essere da tutti facilmente conosciuti, consultando gli « Atti parlamentari » della Camera o del Senato, che vengono tempestivamente stampati e diffusi, anche su « siti » informatici, onde risulta agevole acquisirne copia.

Quanto agli altri atti normativi e amministrativi, di frequente pur essi subito inseriti sul sito Internet dell'amministrazione o ente interessato, non viene escluso che la conoscenza dei relativi testi possa avvenire ad opera degli stessi uffici competenti all'emanazione degli atti in questione, indipendentemente e prima del loro invio alla Direzione della Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.

È stato rilevato, infine, che la diffusione del contenuto di atti destinati alla pubblicazione non può neppure essere esclusa con riguardo alla fase di composizione e stampa del Giornale presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

CANGEMI. — Al Ministro dell'agricoltura. — Per sapere — premesso che:

il comparto agrumicolo siciliano e con esso l'intero tessuto economico e sociale di vaste aree dell'isola — già travagliato da una pesante crisi — rischia di subire nuovi durissimi colpi;

il tetto fissato dall'Unione europea per la produzione agrumicola annua destinata alla trasformazione è stato sfondato e se non si interviene la conseguenza è quella di pesantissime decurtazioni delle integrazioni comunitarie del prezzo con effetti devastanti non solo su redditi ed occupazione di produttori e lavoratori ma sul futuro stesso del settore;

lo sfondamento del limite posto dalle istituzioni europee dipende in misura cospicua dal forte incremento della quantità di produzione agrumicola destinata alla trasformazione da parte in particolare di Grecia e Spagna;

lo stesso dato nazionale solleva però alcuni interrogativi;

in particolare da notizie ricorrenti, riferite anche dalla stampa sembra che in Calabria siano stati trasformati oltre sei milioni e mezzo di quintali di arance, mentre la Sicilia — che com'è noto possiede una superficie agrumetata di gran lunga superiore — si attesta intorno ai due milioni di quintali di arance destinate alla trasformazione;

è lecito chiedersi se ci troviamo di fronte ad attività reali o esistenti solo sulla carta;

quali iniziative intenda assumere il governo per garantire trasparenza a questo settore ed impedire inaccettabili distorsioni;

se non si intenda operare rapidamente a livello di Unione europea per difendere la produzione agrumicola nazionale e per ridefinire le regole che presiedono all'erogazione dei contributi per il prodotto destinato alla trasformazione puntando in particolare sui seguenti obiettivi:

a) l'annullamento delle penalizzazioni per quest'anno in vista della riforma delle regole comunitarie;

b) la previsione di quote nazionali del prodotto destinato alla trasformazione;

c) il riconoscimento dell'arancia rossa siciliana come prodotto dalle caratteristiche peculiari e quindi con una propria distinta quota per la trasformazione. (4-19942)

RISPOSTA. — Si conferma, circa la produzione di arance in Calabria, che nella campagna 1997/98 il quantitativo totale è stato di 661.567 tonnellate, 582.000 delle quali sono state avviate alla trasformazione. Si tratta di una situazione ormai consolidata nel tempo, determinata dalla difficoltà di collocare la produzione sul mercato del fresco.

Relativamente all'attendibilità di tali dati, si rammenta che i controlli prescritti dalla normativa comunitaria sono esercitati dagli organismi regionali e formano oggetto anche di verifiche da parte dei servizi, della Commissione della sezione FEOGA garanzia. Si tratta di controlli comunque complessi, i cui risultati hanno spesso portato alla individuazione di frodi debitamente segnalate all'Autorità giudiziaria.

L'Amministrazione è pienamente consapevole che il vigente regime di aiuto per la trasformazione degli agrumi non assicura certezza di reddito al produttore a causa delle penalità conseguenti al superamento della soglia comunitaria. Lo stesso regime pone inoltre la parte agricola in situazione di debolezza nei confronti della parte industriale, e sussistono altresì perplessità sulla stessa compatibilità del regime con le regole multilaterali del WTO, in quanto l'aiuto è strettamente collegato alle quantità prodotte, in contrasto con il principio GATT che considera compatibili solo agli aiuti non collegati alla produzione (decoupling).

In tale situazione, sono state già presentate da parte italiana proposte per l'istituzione di un regime di aiuto per ettaro. Si tratta di un percorso comunque complesso, che non esclude pertanto, a titolo transitorio, un aumento delle vigenti soglie di trasformazione con l'introduzione di limiti per l'applicazione delle penalità.

Nel quadro della riforma del regime, l'Italia ha anche chiesto misure per il risanamento della produzione attraverso incentivi all'estirpazione, nonché risorse per la

valorizzazione e la promozione di talune varietà di agrumi la cui qualità è strettamente collegata al territorio.

Si rammenta infine che questo Ministero ha provveduto già dal 1996 a riconoscere l'Indicazione Geografica Protetta per l'arancia rossa di Sicilia.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Paolo De Castro.

CARDIELLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

all'interno del Parco nazionale del Cilento sono state impiegate seicentotrenta persone per lavori socialmente utili;

da vari mesi queste unità lavorative non percepiscono stipendio;

si tratta di persone appartenenti a ceti sociali meno abbienti e privi di altro introito;

molti lavoratori sono anche capifamiglia —:

quali siano le ragioni della mancata retribuzione al personale impiegato in attività lavorative e quali provvedimenti intendano attivare per sollecitare gli organi competenti alla corresponsione di quanto loro dovuto. (4-05559)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In relazione all'interrogazione indicata, si fa presente quanto segue.

Le Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego hanno provveduto, a suo tempo, ad effettuare le assegnazioni al Progetto « Manutenzione Parchi » segnalando, con tempestività anche le relative sostituzioni richieste dall'Ente gestore.

Per la concessione del sussidio i lavoratori impegnati nel progetto hanno presentato all'INPS territorialmente competente in base alla residenza un'apposita domanda corredata da una attestazione rilasciata dagli uffici circoscrizionali, nella quale si ri-

levano, tra l'altro la data di approvazione del progetto stesso e la data di inizio effettivo dell'attività.

Per quanto riguarda la mancata retribuzione al personale impiegato in attività lavorative, la Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno ha interpellato l'Ente Parco il quale ha fatto presente che a settembre risultano pagate ai lavoratori impegnati nel progetto di LSU le spettanze economiche maturate fino al mese di luglio 1999, mentre sono in elaborazione i dati per il pagamento delle spettanze per il mese di agosto 1999.

Non risultano, inoltre, lamenti dei lavoratori circa ritardi nel pagamento delle spettanze.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

CARDIELLO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

da tempo il personale di polizia penitenziaria della casa circondariale di Fuorni (Salerno), reclama interventi mirati al migliore utilizzo delle unità lavorative;

l'attuale organico, già ridimensionato, viene ulteriormente penalizzato dall'impiego del personale in mansioni diverse, a norma della legge n. 395 del 1990;

allo stato, agenti di polizia penitenziaria, vengono assegnati a settori dei conti-correnti, dello spaccio, del centralino, di autista del direttore;

il recupero delle unità lavorative all'attività di polizia penitenziaria, può rappresentare un primo, anche se non risolutivo, intervento teso al miglioramento del servizio all'interno dell'istituto di pena;

la dotazione di un nuovo organico si rende necessaria in considerazione del fatto che il personale è diminuito di una decina di unità rispetto all'anno 1996;

al sopraggiunto impegno del nucleo di traduzione e piantonamento sono state assegnate 46 unità che si rivelano insuffi-

cienti e che vengono integrate con personale attinto dall'organico rimanente;

in questa situazione, compromessa dal taglio dello straordinario per circa il 30 per cento, viene seriamente messa in discussione l'efficienza ed il servizio di sicurezza all'interno della casa circondariale di Fuorni;

spesso devono essere utilizzati agenti in forza agli istituti di Poggioreale (Napoli) e Secondigliano (Napoli) per effettuare il servizio scorte per il trasporto detenuti;

quali utili interventi intenda adottare per aumentare l'organico della casa circondariale di Fuorni, al fine di garantire il migliore servizio e la sicurezza all'interno del reclusorio salernitano. (4-20308)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione presentata, si comunica che, alla data del 9 settembre 1999, l'organico complessivo della Polizia penitenziaria, maschile e femminile, in servizio presso la Casa circondariale di Salerno ammonta a 271 unità, alle quali vanno ad aggiungersi le 46 assegnate al locale Nucleo Traduzioni e Piantonamenti. Peraltro, l'Ufficio Centrale del Personale ha recentemente disposto l'invio presso il suddetto istituto di altre 4 unità.

Si unisce un prospetto (in visione presso il Servizio Stenografia) relativo al personale amministrativo e tecnico di Salerno segnalando che, nonostante la situazione del personale dell'area amministrativo-contabile non denoti particolari carenze, tuttavia, negli specifici servizi che comportano contatti con la popolazione detenuta e l'eventuale sorveglianza sulla stessa, ragioni di opportunità consigliano l'impiego del personale di Polizia penitenziaria: situazione che si verifica, per esempio, proprio per l'ufficio conti correnti sia per la particolare ubicazione, all'interno dell'istituto ed in prossimità dell'ufficio matricola, che per la sua stretta connessione con il servizio di sorveglianza e, quindi, con la costante presenza dei detenuti.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

CARLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nega il diritto alla computabilità ai fini del trattamento di quiescenza della indennità di funzione dirigenziale nel suo intero importo, segnatamente in relazione al trattamento pensionistico che spetta ai dipendenti provenienti dalle abolite imposte di consumo, e come tali iscritti al fondo speciale gestito dall'Inps e disciplinato dalla legge 24 maggio 1966, n. 370;

appare inconciliabile il comportamento dell'istituto nazionale della previdenza sociale con la chiara normativa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge n. 370 del 1966, che assoggetta a contributo per il detto « fondo » tutti gli emolumenti di carattere continuativo e determinato, nelle misure previste dal trattamento economico fissato dai contratti collettivi di lavoro con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, (articolo 38) in base alle quali l'indennità di funzione dirigenziale ha la natura di trattamento accessorio, continuativo, fisso e ricorrente ed ha carattere retributivo —:

se non ritenga di doversi adoperare al fine di:

a) evitare ulteriore contenzioso che, oltre a negare un chiaro diritto previdenziale per molti ex dipendenti, determina notevoli costi per le spese di lite;

b) superare una disparità di trattamento fra i dipendenti comunali che hanno optato per la iscrizione all'Inps rispetto a quelli che, sempre dipendenti comunali, hanno invece optato per l'iscrizione all'Inpdap, che hanno già, anche su direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale conseguito il riconoscimento ai fini pensionistici dell'intero importo della indennità di dirigenza ex articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990;

c) invitare l'Inps a ritirare i ricorsi proposti dinanzi alla suprema Corte di Cassazione per richiedere l'annullamento della decisione n. 1391 resa dal Consiglio di Stato il 24 maggio/21 ottobre 1996, con la quale sono stati respinti i ricorsi riuniti in appello e proposti dallo stesso istituto contro la sentenza del Tar del Lazio, che ha invece riconosciuto il diritto alla quiescibilità della indennità di funzione dirigenziale dell'intero importo percepito, deducendo, la direzione generale dell'Inps, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in controversia di natura previdenziale come unico motivo del proposto ricorso. (4-09385)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, si fa presente quanto segue.*

Alcuni ex dipendenti delle abolite gestioni delle imposte di consumo, hanno mantenuto la qualità di iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo. Tale Fondo, gestito dall'INPS, ha natura di regime sostitutivo del regime comune di base (A.G.O.).

Una parte dei suddetti « ex-dazieri » con la qualifica di dirigenti comunali, ha chiesto il riconoscimento — nell'ambito del sopra specificato Fondo — dell'imponibilità e della pensionabilità dell'intera misura dell'indennità di funzione dirigenziale e non soltanto del 10 per cento dell'emolumento in questione, attualmente riconosciuto dall'INPS in base alle caratteristiche delineate dagli articoli 9 e 19 della legge 24 maggio 1966, n. 370 e alla Circolare della Funzione Pubblica del 4 ottobre 1991 che forniva delle direttive in merito alle modalità di applicazione della suddetta norma.

Tale contestazione è stata coltivata anche in sede giudiziaria con esiti positivi per i ricorrenti, avendo il TAR e il Consiglio di Stato emesso pronunce contrarie alla tesi sostenuta dall'INPS.

Avverso la sentenza del Consiglio di Stato, l'Istituto ha ritenuto di proporre ricorso alle Sezioni riunite della Cassazione denunciando il vizio inerente al difetto di giurisdizione, ritenendo che la questione

debba essere portata alla cognizione del Giudice del Lavoro e non del Giudice Amministrativo.

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 10148 del 1998 ha rigettato il ricorso a suo tempo proposto dall'Istituto.

In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione hanno dichiarato la competenza del giudice amministrativo nel caso di controversie promosse dai dipendenti pubblici nei confronti del proprio datore di lavoro.

Ne consegue che fa stato la decisione del Consiglio di Stato n. 1391 del 21 ottobre 1996 relativa ai Sigg.ri D'Anna Gennaro e Mauro Salvatore in merito alla quiescibilità dell'indennità di funzione dirigenziale nell'intero importo.

L'INPS ha rappresentato che l'orientamento espresso con tale decisione verrà seguito per analoghe situazioni ed in tal senso ha fornito istruzioni applicative.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

CAVERI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

di tanto in tanto c'è qualche nuovo soggetto che si propone per il soccorso in montagna e in grotta;

l'ultima arrivata, in ordine di tempo, è la Croce rossa italiana, che in un recente congresso a Roma ha discusso un progetto, su base volontaria, nel settore soccorso in montagna, grotta e attività speciali addirittura con un vero e proprio regolamento nazionale;

la Croce rossa italiana ha già sufficienti problemi operativi e di identità da risolvere senza doversi inserire in settori che spettano per legge al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e agli equivalenti soccorsi operanti in Valle d'Aosta, in provincia di Bolzano e nelle vallate ladine di Trento e Bolzano (e, in base a decreto ministeriale, parte della materia spetta anche alla Guardia di finanza);

inoltre in tutte le zone di montagna i rispettivi servizi sanitari hanno organizzato, in diversi modi, la medicalizzazione del soccorso, specie con l'uso dell'elicottero, d'intesa con il Soccorso alpino, tenendo conto della particolarità e dei rischi degli interventi in montagna e in grotta —:

se non si ritenga opportuno, pur nel rispetto delle scelte del volontariato, di bloccare ogni iniziativa in contrasto con la legislazione vigente. (4-05081)

RISPOSTA. — La Croce Rossa Italiana affronta, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, varie problematiche di soccorso fra le quali, già da alcuni anni, il soccorso in montagna, in particolare inteso come soccorso sanitario sulle piste di sci ed assistenza a manifestazioni svolte in ambiente montano, nonché, in collaborazione con gli organi di protezione civile, nell'eventualità di catastrofi o calamità naturali.

Il nuovo Statuto della Croce Rossa Italiana, delineato nel D.P.C.M. 7 marzo 1997, n. 110, ha confermato i compiti dell'Associazione, rendendone possibile l'impegno anche nel campo del Soccorso in Montagna ed in Grotta. Proprio al fine di evitare sovrapposizioni ai danni di altre associazioni di soccorso operanti nel settore in questione, nonché di attivare le procedure più idonee a consentire un impegno comune in grado di assicurare la presenza di squadre di soccorso di provata esperienza anche in zone del territorio che possano risultare scoperte, è stata costituita una Commissione Tecnica Nazionale con il compito di varare un'unica regolamentazione per le attività del « Soccorso in Montagna, Grotta e su Pista ».

Al riguardo, la C.R.I. ha proposto al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico di inserire un rappresentante nella Commissione, così da poter contare sul patrimonio di esperienza e competenza specifica maturato da tale Corpo in decenni di attività.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Monica Bettoni Brandani.

CENTO. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

tra il 20 e il 25 novembre 1998 si terranno le elezioni per le Rsu in tutto il pubblico impiego e che con tali elezioni sarà misurato il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali presenti nei vari comparti al fine di stabilire quali organizzazioni abbiano titolo a partecipare ai negoziati nazionali;

nel comparto enti pubblici non economici le elezioni si terranno tra il 18 e il 20 novembre 1998 e che l'Inps e l'Inail sono i maggiori enti del comparto per numero di dipendenti e che dai risultati elettorali in questi due enti dipenderà di fatto la definizione della rappresentatività per tutto il comparto —:

se siano a conoscenza del fatto che le amministrazioni Inps e Inail hanno concesso, dietro pagamento di un compenso che si aggira intorno ai cinque milioni circa ad alcune organizzazioni sindacali confederali l'utilizzo degli impianti di video conferenza di loro proprietà per tenere assemblee telematiche del personale temporanee su tutto il territorio nazionale;

se non ravvisino in tale comportamento una grave violazione della imparzialità dell'amministrazione e della *par condicio* in campagna elettorale non essendo, per ovvi motivi economici, accessibile a tutte le organizzazioni sindacali in competizione l'acquisto di simili spazi telematici;

se non ritenga opportuno intervenire per ristabilire la *par condicio* prevedendo che la video-conferenza non sia consentita o che sia consentita a tutte le organizzazioni sindacali senza esborso di denaro.
(4-20443)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Con riferimento all'interrogazione indicata si fa presente che in occasione delle elezioni per le Rappresentanze Sindacali di base, in seguito alla richiesta da parte di

una organizzazione confederale di poter fruire di apparecchiature per tenere una televideo conferenza estesa all'intero territorio nazionale, l'INPS e l'INAIL hanno autorizzato l'iniziativa a condizione che tutte le altre OO.SS. fossero ammesse a fruire di analoga possibilità e che alle amministrazioni venissero rimborsate le spese effettivamente sostenute.

Occorre precisare che le responsabilità delle amministrazioni sono relative esclusivamente al regolare e puntuale svolgimento delle elezioni delle RSU e non anche all'utilizzo di molteplici sistemi di ricerca del consenso delle varie organizzazioni sindacali, le quali sono libere di scegliere, tra vari sistemi di propaganda elettorale, quelli che ritengono più utili al loro scopo, sopportandone i relativi oneri.

*Da tutto ciò emerge che l'accesso agli spazi telematici è stato assicurato a tutte le sigle sindacali, con pieno rispetto della *par condicio* in campagna elettorale, e che del tutto legittima si configura la richiesta di rimborso delle spese da parte degli istituti sopra citati, in quanto tali iniziative non rientrano nell'ambito delle attività istituzionali degli stessi.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

CENTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

è sempre quanto mai attuale la questione — di fatto mai risolta — dei cosiddetti « lavori usuranti » e dei conseguenti benefici previdenziali nei confronti dei soggetti che svolgono tali attività;

dopo oltre cinque anni, il decreto legislativo n. 374 del 1993 sui benefici per le attività usuranti è rimasto in buona parte inapplicato;

non piccola responsabilità l'hanno avuta le principali organizzazioni sindacali e i Governi che si sono succeduti in questi anni, nel rimandare e nel non voler affrontare adeguatamente il problema delle mansioni usuranti;

la legge n. 335 del 1995, riguardante la riforma del sistema obbligatorio prevedeva — a parziale modifica dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 374 del 1993 — l'emanazione di due decreti ministeriali (uno per il settore privato e autonomo, e l'altro per il settore pubblico) su proposta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative;

a questo proposito il Ministro del lavoro *pro tempore* Tiziano Treu, rispondendo sull'argomento ad una interrogazione dell'onorevole Marinacci, il 5 ottobre 1998 dichiarava: «...Le organizzazioni sindacali pur invitate, con nota dell'11 dicembre 1995, a formulare il parere previsto dalla legge e nonostante i successivi solleciti, inoltrati in data 27 giugno e 19 maggio 1997, non hanno fornito adeguate risposte per la definizione della problematica »;

questo atteggiamento ha nei fatti favorito la mancata emanazione dei suddetti decreti, impedendo la piena attuazione della normativa;

lo scorso anno, con la legge n. 449 del 1997 — collegata alla legge finanziaria per il 1998 — all'articolo 59, comma 11, veniva prevista (ancora una volta) l'emanazione entro il 30 giugno 1998, di un decreto ministeriale che doveva stabilire i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti, su parere di una Commissione tecnico-scientifica composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori;

la commissione suindicata si è insediata quattro mesi dopo, ovvero il 30 aprile 1998. Dopo oltre quattro mesi dal termine massimo stabilito dalla legge n. 449 del 1997 per l'emanazione del decreto ministeriale previsto, quest'ultimo non è stato ancora pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, nonostante le rassicurazioni dell'ex sottosegretario al lavoro, Federica Gasparrini, la quale il primo ottobre 1998 in occasione della risposta ad una interpellanza parlamentare, affermava che la commissione

avrebbe concluso formalmente il suo lavoro il 16 ottobre 1998;

se non intenda accelerare al massimo i tempi per l'emanazione di quei provvedimenti indispensabili all'individuazione delle professioni usuranti e dei relativi trattamenti previdenziali, contribuendo così a sanare anni di ingiusti ritardi e latitanze da parte di Governo e parti sociali, nei confronti di quelle categorie professionali più esposte e penalizzate.

(4-20667)

RISPOSTA. — In relazione alla delicata tematica affrontata nel suindicato atto parlamentare, al fine di una migliore comprensione della dinamica del procedimento, che come è noto investe forti aspettative ed interessi delle parti sociali, oltre che dei singoli lavoratori interessati, si ritiene opportuno riassumere l'evoluzione del complesso quadro normativo di riferimento.

Il decreto legislativo n. 374 del 1993 aveva individuato le attività particolarmente usuranti, per le quali è prevista l'anticipazione dell'età pensionabile.

Il medesimo decreto prevedeva, all'articolo 3, l'emanazione, sentite le Organizzazioni sindacali, di tre decreti interministeriali (Lavoro-Tesoro per il settore privato ed i lavoratori autonomi, Funzione Pubblica-Tesoro-Lavoro per il settore pubblico) al fine di determinare, da un lato, le mansioni particolarmente usuranti all'interno di ciascun ambito di attività e, dall'altro, le misure delle aliquote contributive necessarie per la copertura degli oneri finanziari connessi al beneficio previdenziale. Tali oneri dovevano essere ripartiti tra datori di lavoro e lavoratori, senza alcun concorso da parte della finanza pubblica.

Come è noto i citati decreti non furono emanati, per le difficoltà sia di individuare, sotto il profilo tecnico-scientifico, ma anche « contrattuale », le mansioni usuranti sia per le difficoltà incontrate nel coinvolgere le parti sociali nell'assunzione dei costi dell'intervento legislativo, tenuto conto che non era previsto un concorso finanziario a carico dello Stato. La legge n. 335 del 1995, di riforma del sistema previdenziale, modificò

la normativa sia sotto il profilo procedurale che sotto quello finanziario.

Sul piano procedurale, infatti, l'articolo 1 disponeva che l'avvio del procedimento di decretazione interministeriale doveva essere affidato alle Organizzazioni sindacali, le quali avrebbero dovuto formulare apposite « proposte » in tema di individuazione delle mansioni usuranti e di copertura degli oneri previdenziali. Tuttavia, qualora le OO.SS. non avessero formulato le citate « proposte », era stabilito un provvedimento alternativo, basato sulla emanazione di un decreto interministeriale Lavoro-Tesoro, sentita una commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro della Sanità.

Sotto il profilo finanziario veniva previsto che con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentita la suddetta commissione, sarebbe stato riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri, da parte del bilancio statale, nella misura massima del 20 per cento, « per determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore usura che esse presentano anche sotto il profilo della incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività, con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano ». Tale concorso agli oneri era stato stabilito in 250 miliardi a decorrere dal 1996.

A distanza di due anni dall'emanazione della legge n. 335, tuttavia, le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori non avevano provveduto a formulare le proposte di cui sopra. Anche nell'intento di recuperare l'apporto dei sindacati nell'impegnativa opera di individuazione delle lavorazioni usuranti, interveniva, da ultimo, la legge 449 del 1997, che prevede la definizione dei criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti, attraverso un decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza Sociale, di concerto con i Ministri del Tesoro, della Sanità, per la Funzione Pubblica e per gli Affari Regionali, nonché la costituzione di una Commissione tecnico-scientifica, formata con carattere

paritetico da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, al fine di formulare il parere per l'emanazione del decreto citato.

Infine, in data 19 maggio 1999, è stato emanato il decreto ministeriale in argomento (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4/9/1999).

In particolare, il decreto elenca gli indicatori di usura da utilizzare ai fini dell'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive da definire secondo criteri attuali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, finalizzate alla copertura dei conseguenti oneri da porre a totale carico delle categorie interessate. Inoltre, è stato predisposto un elenco delle mansioni usuranti alle quali, per le caratteristiche di « maggiore usura » che esse presentano, è riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri, da parte del bilancio statale, nella misura massima del 20 per cento. Tale concorso è stabilito, come si è detto, ai sensi del comma 4, del decreto legislativo 374/93, in 250 miliardi a decorrere dal 1996.

Infine, viene precisato che l'accertamento delle mansioni usuranti, può essere effettuato attraverso gli elementi che emergono dalla busta paga o quelli in possesso degli istituti previdenziali assicuratori, oppure quelli individuati tramite attività ispettiva dei competenti uffici.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

CENTO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

alcuni detenuti della casa circondariale di Padova denunciano delle disfunzioni all'interno dello stesso carcere;

i detenuti vivono un difficile rapporto all'interno del carcere con gli agenti di custodia e in particolare denunciano intimidazioni psicologiche e fisiche, perquisizioni non programmate, sottrazione di po-

sta e giornali e l'interruzione, prima del dovuto, dei colloqui con parenti od altre persone;

tali denunce sembra siano state inoltrate anche al direttore del carcere;

il sottosegretario al ministero di grazia e giustizia, onorevole Corleone, ha già effettuato una visita a tale carcere nel febbraio 1999, ma ad oggi la vita dei detenuti non è cambiata e i problemi continuano a sussistere —;

se sia a conoscenza dei fatti e se questi corrispondano al vero e quali provvedimenti intenda prendere per il rispetto della dignità dei detenuti e delle norme e dei regolamenti vigenti. (4-23936)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione presentata, sulla base delle notizie fornite dal competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, si è avuto modo di appurare che non risultano pervenute al Direttore dell'Istituto di Padova denunce di detenuti su eventuali disfunzioni interne verificatesi, così come segnalato dall'interrogante.*

Peraltro, nonostante gli evidenti disagi dovuti al sovraffollamento (224 detenuti presenti su una capienza di 120 posti), la situazione all'interno dell'istituto può considerarsi normale.

Le attività intramurali vengono svolte con regolarità e le perquisizioni vengono effettuate nel rispetto della normativa vigente e della dignità delle persone.

Inoltre non risulta siano mai stati interrotti colloqui con familiari prima del dovuto né che siano stati sottratti giornali e posta.

Il Ministro della giustizia: Olivero Diliberto.

CHIAVACCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 8 aprile 1999 il gruppo Fratini, proprietario dell'azienda « Super Rifle » di Barberino del Mugello ha annun-

ciato « di aver espletato tutte le formalità tecniche per l'apertura della mobilità in base alla legge n. 223 » per 294 dei suoi 470 dipendenti;

tale annuncio assume un significato particolarmente grave perché prefigura (per la quantità di lavoratrici e lavoratori interessati e per le modalità scelte dal gruppo) di fatto uno smantellamento dell'azienda;

lo stabilimento « Super Rifle » rappresenta una delle principali fonti di lavoro nella zona del Mugello, che si trova già in una situazione di grave crisi occupazionale;

l'80 per cento dei dipendenti della « Super Rifle » è costituito da donne e quindi l'attuazione delle decisioni del gruppo Fratini rappresenterebbe oltretutto un duro colpo per l'occupazione femminile;

le rappresentanze sindacali avevano da tempo avviato una trattativa con il gruppo per la ristrutturazione industriale dell'azienda con l'obiettivo di trovare alternative occupazionali;

la decisione annunciata dal gruppo non sembra andare in questa direzione, tanto che è stata nettamente contrastata e avversata dalle rappresentanze sindacali (si sono già svolte due ore di sciopero e sono state annunciate numerose iniziative di protesta);

entro 75 giorni dall'arrivo delle lettere è necessario quindi trovare delle soluzioni che trovino l'accordo tra lavoratori e gruppo —;

se non ritenga opportuno in tempi rapidi prendere iniziative volte alla risoluzione di questa grave vicenda, anche nell'ottica della ricerca di alternative occupazionali. (4-23481)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata si comunicano le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze.*

La SUPER RIFLE S.p.A. di Barberino Mugello (FI) ha aperto, in data 8.4.1999, una procedura di mobilità, ai sensi della L. 223/91, nei confronti di n. 292 dipendenti.

I motivi dichiarati dall'Azienda sono da ricercarsi principalmente nella crisi del mercato internazionale del settore moda. In particolare sono in netta flessione le linee jeans « 5 tasche » e ciò ha comportato un notevole disavanzo finanziario nell'esercizio 1998.

Successivamente è stato sottoscritto, in data 24 giugno c.a., presso questo Ministero, un accordo tra la Società in parola e le OO.SS, che prevede, da parte dell'azienda, il ritiro della procedura di mobilità avviata e la presentazione della domanda di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per riorganizzazione per 24 mesi e per n. 266 dipendenti.

Le Parti si incontreranno presso questo Ministero entro il mese di gennaio 2000 per verificare l'andamento del piano di riorganizzazione e del piano di gestione degli esuberi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

COLA, FRAGALÀ, LO PRESTI e SI-MEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanità e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

con prot. 1/98 del 9 febbraio 1998 il Presidente provinciale di Palermo della Croce Rossa Italiana, dottoressa Rosi Dagnino, si rivolgeva al commissario straordinario della medesima istituzione, dottoressa Mariapia Garavaglia, per una richiesta di parere ed indirizzo in merito all'esistenza di un complesso organizzatorio (specificatamente diretto agli organi burocratici) in grado di rendere effettiva l'applicazione sul piano amministrativo della normativa di cui al decreto-legge 3 febbraio 1993/29;

la Croce Rossa Italiana, infatti, in quanto ente pubblico non economico (ar-

ticolo 5 dello Statuto) rientra fra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del succitato decreto;

l'articolo 3, al comma 2 e 3, dispone che: « ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo »; « essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati »; « le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato e gestione dall'altro;

tale principio di separazione tra compiti di gestione e funzione di indirizzo e di controllo, è ormai diffuso su tutto il territorio nazionale, avendo trovato attuazione sia presso le amministrazioni dello Stato che presso gli enti locali (articolo 51 legge 8 giugno 1990, n. 142);

l'articolo 35 del nuovo statuto della Croce Rossa Italiana (approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 110 del 7 marzo 1997, Guri 26 aprile 1997) non attribuisce al Consiglio direttivo del comitato provinciale, né al suo Presidente, alcun compito di gestione (tali compiti, peraltro, non essendo previsti neppure dall'articolo 37, consequenziale, per argomento a contrario e per la tipicità dei pubblici poteri, devono considerarsi vietati);

il succitato principio, oltre ad essere normativamente vincolante, realizza gli interessi della Croce Rossa Italiana consentendo al consiglio, liberato dai compiti gestionali, di dedicarsi compiutamente alle funzioni di indirizzo, controllo e promozione;

per effetto delle nuove norme, non può ancora trovare attuazione il vecchio regolamento di contabilità e di amministrazione Croce Rosse Italiana, approvato con ordinanza commissariale n. 5134 del

22 agosto 1986, sia perché trattasi di atto amministrativo e come tale non può prevalere sulla legge, sia perché esso è, in ogni caso, superato e reso vano dallo stesso statuto e dalla suindicata nuova normativa costituente, ormai, principio generale dell'ordinamento giuridico italiano oltre che europeo (sarebbe, quantomeno strano ed anomalo che soltanto la Croce Rossa Italiana rimanesse ancorata a strutture e modalità di gestione non più esistenti sul territorio nazionale);

al consiglio direttivo ed al suo presidente, deve, quindi, competere la funzione di indirizzo e di controllo, mentre al direttore provinciale deve competere gestione ed il raggiungimento dei risultati programmati, senza ulteriori oneri per l'ente (articolo 35, comma 7 dello Statuto);

i succitati consigli, infatti, esercitano funzioni di direzione, non di amministrazione e non potrebbe pretendersi, quindi, che cariche elettive assolutamente gratuite, motivate solo ed esclusivamente ed istituzionalmente da ragioni di volontariato e di solidarietà umana, si trasformino, invece, in un obbligo improprio di gestire, quotidianamente e direttamente, personale, turni di straordinario, riscossione dei crediti, pagamenti di fatture;

per tali compiti, infatti, viene regolarmente retribuito personale di ruolo con specifica preparazione professionale, posto sotto la responsabilità del direttore provinciale il quale, in piena autonomia, deve assicurare il raggiungimento dei risultati corrispondenti all'indirizzo tracciato dal Consiglio direttivo cui compete la vigilanza;

con prot. 12/P del 20 febbraio 1998, il Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, Mariapia Garavaglia, considerando la richiesta del Comitato Provinciale di Palermo, ha risposto che, poiché i punti di cui si chiedeva il parere dovevano essere oggetto di accurata disamina, appariva necessario sospendere l'efficacia delle delibera stessa, con ogni riserva in ordine all'adozione del provvedimento definitivo, affermando, inoltre, che il Comitato di Palermo avrebbe dovuto continuare

a funzionare secondo la normativa vigente l'entrata in vigore del decreto-legge 29 del 1993 —;

se il Governo ed i ministri competenti ritengano compatibile la posizione assunta dal Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana con la normativa vigente in ordine alla gestione ed alla amministrazione degli enti pubblici non economici, così come previsto specificatamente dal richiamato decreto-legislativo del 3 febbraio 1993, nonché come sia giustificabile e legittimo che il Commissario straordinario non ritenga di esaudire pienamente e concretamente le precise indicazioni di legge nel cui ambito è ricompresa la Croce Rossa Italiana;

quale sia il motivo per cui il Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana non abbia ritenuto di assentire immediatamente alla richiesta del Comitato provinciale di Palermo sulla applicazione del principio della separazione tra compiti di gestione da un lato, e funzioni di indirizzo e di controllo, dall'altro, espressamente prevista non soltanto dalla richiamata normativa, ma anche dalla legislazione riguardante gli enti locali, nonché dal medesimo articolo 35 del nuovo statuto della Croce Rossa Italiana;

quali provvedimenti ed iniziative urgenti intendano assumere al fine di vincolare il Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana al rispetto della normativa vigente per gli enti pubblici non economici, nonché al medesimo statuto della Croce Rossa Italiana affinché la Croce Rossa Italiana, ente benemerito di volontariato e di solidarietà, ritrovi criteri legittimi di gestione nel segno della trasparenza e della correttezza amministrativa, separando, proprio come impongono la legge e lo Statuto, i poteri di controllo ed indirizzo, devoluti agli organi elettivi, dai poteri di gestione e di amministrazione demandati agli organi esecutivi e funzionali. (4-15925)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare citata, dietro delega*

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dei dati forniti dall'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Da tali elementi risulta che il Comitato Provinciale C.R.I. di Palermo ha sollevato alcune obiezioni ai fini di una più puntuale applicazione delle norme vigenti, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 29/93 e al D.P.C.M. 7 marzo 1997, n. 110.

Lo stesso Comitato Provinciale ha trasmesso alla Sede Centrale C.R.I. la propria deliberazione n. 2/98 con la quale — sulla base delle norme legislative contenute nel Decreto Legislativo n. 29/93 e nel D.P.C.M. 7 marzo 1997, n. 110, nonché alla luce di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 613/80, dal Decreto Legislativo n. 390/95 e dalla Legge n. 421/92 — ha deliberato di adeguarsi a tale normativa confermando l'incarico di Segretario del Comitato al Rag. Giovanni PULEO, individuato dal Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale C.R.I. quale Direttore Provinciale con la responsabilità di tutti gli atti di gestione.

In tal modo, il Direttore Provinciale di Palermo si è, di fatto, sostituito sia allo stesso Consiglio Direttivo sia al Presidente Provinciale della C.R.I.

Sulla delicata questione sono state fornite nella sede C.R.I. di Palermo alcune delucidazioni da parte del Direttore Generale dell'Associazione ed è stata, inoltre, inviata dal competente Servizio Legale della C.R.I. una lettera con la quale, oltre ad una serie di indicazioni, si provvedeva a sospendere l'efficacia della citata delibera n. 2.

Il Presidente Provinciale di Palermo della C.R.I., Prof.ssa Rosi Dagnino ribadiva — peraltro — il proprio convincimento, già espresso dal Consiglio dell'Unità con l'adozione della delibera più volte citata, argomentando ancora sulla normativa statutaria e su quella del Decreto Legislativo n. 29/93 e preannunciando le dimissioni dalla carica di Presidente Provinciale se il provvedimento consiliare non avesse ricevuto l'approvazione del Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana.

In risposta a tale dichiarazione, la Sede Centrale C.R.I. ha provveduto a rappresen-

tare alla Prof.ssa DAGNINO che la sua elezione al vertice del Comitato soddisfaceva pienamente le aspettative dell'Associazione, in quanto era vivo auspicio vedere potenziata una Unità di tale importanza soprattutto rispetto alla precedente, critica situazione che aveva consigliato il commissariamento dell'Unità stessa.

Veniva, altresì, confermato al Presidente di Palermo che la sua lunga militanza nell'Ente, nonché gli ottimi risultati fino ad allora conseguiti costituiscono motivo di garanzia per un proficuo lavoro, volto a riportare in breve tempo la C.R.I. di Palermo a più prestigiosi traguardi e certamente in linea con altre Unità periferiche che hanno dato e continuano a dare concreta dimostrazione di piena efficienza ed ottima organizzazione.

Il presidente DAGNINO è stato — tuttavia — anche informato che il timore che l'Associazione potesse perdere la sua fattiva collaborazione, nell'alto incarico al quale era stato eletto, non poteva obbligare l'Amministrazione C.R.I. ad approvare atti che non rispondessero pienamente a tutti i requisiti di legge, pur procedendo all'esame di tali provvedimenti con ogni consentita, favorevole considerazione.

Nel contempo, veniva comunicato che la delibera n. 2 non teneva conto della circostanza che la C.R.I. non aveva all'epoca ancora adottato provvedimenti indirizzati all'organizzazione degli Uffici ed al recepimento delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 29/93 ed era, quindi, strutturata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 696/79, che detta norme sulla contabilità ed amministrazione degli enti pubblici non economici appartenenti al comparto del Parastato.

Veniva osservato, altresì, che il citato Decreto Legislativo era indirizzato alla pubblica dirigenza e che presso la C.R.I. di Palermo, così come negli altri Comitati Periferici, l'Associazione non disponeva di dirigenti, ma soltanto di dipendenti appartenenti alla carriera impiegatizia ai quali, in mancanza di precise disposizioni di legge, non potevano essere applicate norme riguardanti altre categorie o altri comparti: la carenza organica di personale amministra-

tivo, atto ad espletare le funzioni di gestione di rango dirigenziale, era ed è, infatti, dato di fatto incontrovertibile.

Infine, veniva evidenziato il fatto che la Croce Rossa Italiana ha necessità di continuare ad operare nel modo migliore per poter garantire l'espletamento delle sue molteplici e benefiche attività, con il risultato che è doveroso e indispensabile assicurare innanzitutto all'Ente il suo normale funzionamento, anche perseguendo quei meccanismi di prassi che hanno consentito finora lo svolgimento dell'attività amministrativa: ad esempio, con il conferimento di deleghe ad efficacia interna in favore di Consiglieri.

Occorre ricordare, infatti, che il riordinamento della C.R.I. alla luce del Decreto Legislativo n. 29/93, deve tenere conto della normativa dell'emanato Statuto, le cui connessioni con il suddetto Decreto Legislativo sono indiscutibili ed hanno determinato comprensibili problemi applicativi.

Sulla base delle considerazioni e valutazioni ora richiamate, pertanto, la delibera n. 2/98 è stata formalmente annullata dalla Sede Centrale della C.R.I.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Monica Bettoni Brandani.

COLUCCI. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici. — Per conoscere — premesso che:*

in data 2 luglio 1997, l'interrogante presentava ai ministri interrogati atto di sindacato ispettivo n. 4-11397 concernente la localizzazione e la futura destinazione dell'aeroporto di Salerno-Pontecagnano e il piano di sviluppo del consorzio aeroportuale;

a Salerno, a distanza di quasi un anno dalla presentazione del sopracitato atto di sindacato ispettivo e dalle prime polemiche circa l'inidoneità del sito per la localizzazione dell'aeroporto, il fronte del dissenso, alimentato anche da rilevazioni tecniche provenienti da persone con pregresse esperienze nel settore, continua a

sostenere, con dati tecnici comunque da verificare, l'inidoneità della localizzazione su menzionata e, soprattutto, anche per l'assenza di risposte concrete e di certezze in ordine agli evidenziati quesiti attinenti l'aeroporto di Salerno-Pontecagnano, continua a permanere una situazione di sconcerto tra gli operatori economici e turistici, fortemente in attesa della realizzazione non di uno scalo aeroportuale « qualsiasi », bensì di uno scalo che sia realmente in grado di rispondere alle legittime richieste di una infrastruttura che rappresenti il volano fondamentale per lo sviluppo dell'economia e del turismo in provincia di Salerno;

indipendentemente dagli adempimenti degli organi preposti, risulta, in ogni caso, inaccettabile che il Governo non fornisca risposte certe in ordine ai legittimi dubbi ed alle forti perplessità derivanti dalle problematiche evidenziate; è quindi opportuno che alla citata interrogazione sia data concreta risposta —:

quali concrete iniziative i Ministri interrogati intendano intraprendere per sollecitare le pratiche del piano di sviluppo del consorzio aeroportuale di Salerno-Pontecagnano e quali siano i tempi previsti per l'effettiva operatività della struttura.

(4-16241)

RISPOSTA. — *In merito alle richieste mirate all'apertura al traffico commerciale dell'aeroporto di Salerno/Pontecagnano si fa presente che il Consorzio Aeroporto di Salerno ha inviato alla ex Direzione Generale dell'Aviazione Civile ora Dipartimento in data 19 novembre 1996, gli studi preliminari riguardanti una ipotesi di sviluppo infrastrutturale dell'aeroporto.*

A seguito delle numerose osservazioni e prescrizioni fornite da questo Ministero nel corso di apposite riunioni ed incontri si è convenuto che il Consorzio dovesse dare prevalenza all'aspetto propedeutico di maggior rilievo, per poter avvalorare lo sviluppo dell'aeroporto, consistente nella redazione di una analisi delle procedure operative di carattere aeronautico.

Il Consorzio ha redatto un apposito studio in merito e lo ha consegnato, nel corso della riunione del 5 agosto 1997, al Servizio Navigazione di questa Amministrazione ed ai rappresentanti dell'E.N.A.V. (Ente Nazionale Assistenza al Volo).

Successivamente in data 24 luglio 1998 la Società Aeroporto di Salerno in attesa del perfezionamento della Convenzione ventennale per l'affidamento della gestione dell'aeroporto, ha richiesto l'apertura al traffico commerciale di linea dell'aeroporto di Salerno secondo le prescrizioni dell'Annesso 14 della Convenzione ICAO.

Riscontrato che sull'aeroporto sono stati effettuati importanti lavori di adeguamento e che è all'esame istruttorio la richiesta di apertura al traffico commerciale di linea avanzata dalla Società di gestione, si sta adesso accertando la sussistenza dei servizi di sicurezza a sostegno di tale attività nonché la disponibilità di personale per lo svolgimento dei compiti di istituto.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Tiziano Treu.

DE CESARIS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

da alcuni anni conduttori di immobili ad uso abitativo di proprietà dell'Enpam sono in attesa del rinnovo dei contratti di locazione, alcuni scaduti dal 1994;

l'Enpam in una prima fase aveva sottoscritto l'accordo che prevedeva i rinnovi dei contratti sulla base della determinazione del canone di locazione prevista dalla « circolare Cristofori », dal nome dell'ex Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in questo determinando aumenti dei canoni calmierati;

in seguito l'Enpam ha ritenuto in maniera unilaterale di non aderire più all'accordo sottoscritto ed ha, nel 1995, avviato una dura vertenza con le associazioni degli inquilini;

solo nel mese di marzo del 1997 gli inquilini dell'Enpam hanno ricevuto una

lettera nella quale si intimava di aderire ad un rinnovo del contratto, con aumenti pari al doppio di quelli previsti per tutti gli immobili degli altri enti previdenziali, oltre al pagamento immediato degli arretrati e senza garantire coloro che hanno un reddito sotto i 24 milioni, il rinnovo del contratto ad equo canone, come previsto persino negli enti assicurativi;

numerose assemblee di inquilini in particolare di Roma e Milano hanno bocciato quell'accordo ed al contrario hanno approvato in assemblea una piattaforma presentata ufficialmente dall'unione inquilini nel maggio del 1997 alla dottoressa Cascio e al dottor Meledandri della direzione generale dell'Enpam, che rappresentavano il Presidente Parodi in un incontro tra l'ente, l'unione inquilini e rappresentanti dei comitati inquilini;

nel citato incontro i dirigenti dell'Enpam si impegnarono a far pervenire la piattaforma dell'unione inquilini al consiglio di amministrazione dell'Enpam allo scopo di pervenire alle necessarie determinazioni, che sarebbero state oggetto di successivi incontri;

dal 20 giugno 1997 al contrario sono iniziate ad arrivare agli inquilini di Roma residenti negli immobili di via Pienza e via Suvereto lettere da studi legali che invitano gli inquilini ad una soluzione bonaria della vertenza perché in caso contrario si sarebbe proceduto allo sfratto per finita locazione;

tale iniziativa appare grave in quanto da sempre gli inquilini dell'Enpam hanno inviato lettere nelle quali si dichiaravano disponibili al rinnovo del contratto purché discusso con i legittimi rappresentanti dei conduttori e anche perché l'Enpam si era impegnata a discutere e a dare una risposta alla piattaforma presentata dall'unione inquilini;

l'accelerazione da parte dell'Enpam è sospetta, in quanto tende a generare confusione e paura tra i conduttori allo scopo di imporre la volontà unilaterale dell'Enpam, anche rapportata al fatto che è in

discussione la riforma delle locazioni, soprattutto tenendo conto del fatto che alcuni contratti sono scaduti dal 1994 —

quali azioni intenda intraprendere nei confronti della presidenza dell'Enpam allo scopo di procedere ai rinnovi dei contratti ad un prezzo sostenibile e senza ricorrere o paventare azioni, anche giudiziali, unilaterali da parte dell'Enpam;

se non ritenga incoerente da parte dell'Enpam assumere posizioni di chiusura e dure nei confronti dei propri inquilini, ricercando una redditività dagli immobili, quando risulta agli interroganti che alla dottoressa Cascio è stato assegnato un alloggio in Piazza Barberini dopo che è stato ristrutturato dall'Enpam e trasformato da ufficio ad abitazione; e rispetto ai venti miliardi spesi per compensi corrisposti ad amministratori che gestiscono fiduciariamente gli immobili degli enti;

se non ritenga necessario attivarsi nei confronti dell'Enpam allo scopo di favorire rinnovi dei contratti attraverso patti in deroga all'equo canone derivanti da accordi tra le parti, e non da imposizioni unilaterali;

se non intenda intervenire per garantire agli inquilini dell'Enpam livelli di canone analoghi a quelli praticati dagli altri enti previdenziali nell'attesa delle nuove normative in elaborazione presso la commissione parlamentare competente.

(4-11270)

RISPOSTA. — *L'entrata in vigore del decreto-legge 11.7.92, n. 333, convertito con modifiche nella legge n. 359 dell'8.8.92, consentiva la stipula di contratti di locazione per uso abitativo contenenti patti in deroga alla normativa di cui alla legge n. 392/78.*

Questo Ministero provvedeva ad inviare all'E.N.P.A.M., prima, una circolare inerente i problemi applicativi e, poi, copia dell'accordo nazionale per la stipula dei patti in deroga, siglato l'11.3.1993 fra il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale e le OO.SS. nazionali maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e dei condut-

tori, oltre ai rappresentanti degli Enti Previdenziali all'uopo delegati.

L'ENPAM, in data 27.4.93, comunicava a questo Ministero una serie di precisazioni relative alla materia ed in particolare riferiva di non aver sottoscritto l'accordo alle cui trattative, peraltro, non aveva mai partecipato, ma di averne preso visione.

Sulla base di queste considerazioni l'Ente ha aperto una trattativa con i sindacati degli inquilini tendente al raggiungimento di un accordo autonomo.

Per quanto riguarda l'invio di lettere di convocazione per il rinnovo dei contratti spedite all'inizio del 1997, l'Istituto ha fatto presente che tale iniziativa non è stata assunta unilateralmente ed arbitrariamente, ma è dipesa dall'aver concluso, in data 6.12.96, un accordo con il Sunia Nazionale e con il Sicet Provinciale di Roma relativo al contenuto economico e normativo dei « patti in deroga ».

Tale accordo, raggiunto a seguito di una lunghissima e complessa trattativa con tutti i sindacati degli inquilini, ha consentito, fra l'altro, la stipula di migliaia di rinnovi contrattuali su tutto il territorio nazionale.

L'Unione inquilini ha promosso, successivamente alla firma dell'accordo, un'azione sindacale a sostegno di esigenze manifestate da un gruppo di locatari di immobili di proprietà dell'Ente in Roma/Nuovo Salario.

Per quanto concerne, in particolare, l'appartamento, sito in Roma, Via Barberini n. 1 sc. B int. 1, dato in locazione alla D.ssa Elena Cascio, l'ENPAM ha ritenuto opportuno precisare quanto segue.

Il suddetto appartamento ha sempre avuto destinazione abitativa ed è stato, conseguentemente, sempre utilizzato come abitazione. Il relativo canone di locazione, inoltre, già stabilito dalla Commissione per i pareri di congruità riunitasi in data 6.2.95, è conforme a quanto concordato con i sindacati inquilini firmatari dell'accordo sopra citato; ovviamente, poiché l'appartamento di cui trattasi risale agli anni '30 e non ha mai subito interventi di manutenzione e adeguamento normativo, si è reso necessario eseguire in esso vari lavori.

Si fa presente, inoltre, che l'ENPAM, proseguendo nella regolarizzazione ammi-

nistrativa dei rapporti con gli inquilini, ha quasi completato il rinnovo dei contratti di locazione secondo le disposizioni introdotte dalla legge 359/92 e che nei confronti degli inquilini che non hanno ritenuto di aderire alle nuove proposte contrattuali concordate con i Sindacati Nazionali ha dato inizio ad azioni giudiziali tendenti al riconoscimento dei propri diritti.

Si rende noto, infine, che l'Ente in parola ha recentemente adottato un nuovo modello di gestione del proprio patrimonio accennando la esternalizzazione delle principali funzioni amministrative relative al patrimonio immobiliare da reddito. In particolare ha affidato ad amministratori professionali anche gli immobili a suo tempo gestiti direttamente, al fine di realizzare una gestione finanziaria ed amministrativa più dinamica rispetto al passato ed in linea con il processo di privatizzazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

DE CESARIS e NARDINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

i ritardi, le difficoltà e il cattivo funzionamento dell'amministrazione della giustizia nel nostro Paese derivano anche da una forte carenza di personale relativa a tutte le qualifiche e riguardante tutte le sedi dell'amministrazione a cominciare da quelle periferiche;

per far fronte a tale emergenza assai spesso nel passato più o meno recente si è fatto ricorso ad assunzioni temporanee di personale precario che ha svolto la propria attività lavorativa presso sedi centrali o periferiche o in entrambe;

molti di questi lavoratori sono stati complessivamente occupati per un numero alto di mesi se non di anni;

nel dicembre 1997 sono stati banditi concorsi pubblici tesi a regolarizzare la posizione di questi lavoratori;

sono in piedi ricorsi giurisdizionali amministrativi davanti a diverse sedi, nei confronti delle graduatorie scaturite a seguito dello svolgimento di detti bandi;

tale evolversi della situazione, al di là del giudizio di merito che resta di esclusiva competenza dei Tar investiti corre il rischio di innescare fortissime tensioni e di scatenare vere e proprie guerre tra lavoratori in nome del comune diritto all'occupazione;

continua a permanere una situazione di forte deficit di personale nell'amministrazione della giustizia al quale bisognerà qualche modo porre riparo —:

se non ritenga opportuno, in sinergia con gli altri ministeri interessati e con il Governo nel suo complesso intervenire e predisporre atti che prevedano l'assunzione di tutti quei lavoratori che hanno in questi anni prestato la loro attività in forma precaria presso l'amministrazione della giustizia a tempo indeterminato e in rapporto alle esperienze e alle competenze da essi maturate. (4-22855)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione presentata si comunica che è stata interessata la competente articolazione ministeriale che ha riferito quanto segue.*

In relazione ai concorsi menzionati dall'interrogante, la Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria ha riferito che entrambe le procedure concorsuali, per titoli, riservate ai « trimestrali », indette con P.P.D.G. 19 dicembre 1997, sono state regolarmente espletate.

La graduatoria generale di merito del concorso a 954 posti di operatore amministrativo, quinta qualifica funzionale, che comprende 13.162 candidati idonei, è stata approvata con P.D.G. 30 novembre 1998 e trasmessa in data 14 dicembre 1998 all'ufficio competente per le procedure di assunzione.

La graduatoria generale di merito del concorso a 368 posti di dattilografo, quarta qualifica funzionale, che comprende 4.851 candidati idonei, è stata approvata con

P.D.G. 19 febbraio 1999 e trasmessa in data 3 marzo 1999 al predetto ufficio.

In relazione allo stato delle procedure di assunzione del personale in parola, è stato al riguardo precisato che tra la fine di maggio e la metà di giugno hanno preso servizio negli uffici giudiziari i vincitori sia del concorso a 954 posti di operatore amministrativo che di quello a 368 posti di dattilografo. Gli assunti, tuttavia, sono stati in numero superiore a quello indicato nei bandi di concorso (che prevedevano la costituzione di rapporti di lavoro a tempo pieno) perché la predetta Direzione Generale ha dovuto garantire, mediante la creazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale, il rispetto di quanto disposto dall'articolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, come sostituito dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998 n. 448. La citata norma, chiaramente tesa a garantire, a parità di spesa, un maggior numero di assunti nella pubblica amministrazione, prevede che una percentuale non inferiore al 25 per cento delle assunzioni comunque effettuate avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno e che tale percentuale debba essere calcolata complessivamente sul totale delle assunzioni a tempo pieno.

Conseguentemente, è stata disposta l'assunzione di 1.199 operatori amministrativi e di 463 dattilogafi (di cui rispettivamente 606 e 234 con rapporto di lavoro a tempo parziale) e si è previsto che uno stesso posto vacante in organico venisse coperto mediante l'assunzione o di un impiegato a tempo pieno o di due impiegati con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa pari al 50 per cento di quella a tempo pieno (per tale motivo il numero delle persone assunte è superiore a quello originariamente previsto).

Non tutte le persone che dovevano essere assunte sulla base della graduatoria generale di merito dei rispettivi concorsi hanno accettato l'assunzione: rimangono ancora vacanti diversi posti perché alcuni vincitori di concorso non hanno sottoscritto il contratto individuale di lavoro o lo hanno

sottoscritto ma poi non hanno preso servizio nell'ufficio da loro scelto (tra di loro diverse persone che erano utilmente inserite nelle graduatorie di ambedue i concorsi).

È quindi possibile chiamare altre persone in sostituzione di coloro che non hanno preso servizio («subentranti»), senza che per fare ciò sia necessario chiedere un'ulteriore autorizzazione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della citata legge 449/97.

Prima, però, di procedere all'assunzione dei subentranti è necessario procedere all'assestamento del personale che è stato appena assunto, per evitare di pregiudicarne gli interessi assegnando ad un subentrante una sede da questi ambita.

La procedura per l'assunzione dei subentranti riguarderà 158 operatori amministrativi e 109 dattilogafi, che saranno chiamati a scegliere la sede e l'ufficio di servizio, tra quelli disponibili all'esito dell'assestamento, ed a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro sulla base della posizione da loro occupata nella graduatoria generale di merito. Di tali posti un numero che allo stato non può essere precisato riguarderà rapporti di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa pari al cinquanta per cento di quella a tempo pieno.

Il Ministro della giustizia: Olivero Diliberto.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121, le sentenze di nullità di matrimonio pronunziate dai tribunali ecclesiastici sono dichiarate efficaci nello Stato su domanda della parte interessata;

ai sensi dell'articolo 34 del concordato e dell'articolo 17 della legge matrimoniale le cause concernenti la nullità dei matrimoni canonici aventi effetti civili a seguito di trascrizione erano riservate alla competenza dei tribunali ecclesiastici;

il silenzio serbato a tal riguardo dall'Accordo del 1984 ha fatto ritenere — a parte della dottrina e della giurisprudenza — che tale riserva di giurisdizione continui a persistere;

anche attenendosi alla tesi espressa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 13 febbraio 1993, pronunciata a Sezioni Unite, sulla cessazione di detta riserva, resta tuttavia il fatto che la sentenza ecclesiastica, sussistendo i presupposti di legge, risulta produttiva di effetti nell'ordinamento dello Stato;

fondamentale, fra tali presupposti, è che alle parti sia stato assicurato avanti al giudice ecclesiastico il diritto di azione e di difesa;

causa di nullità del matrimonio ai sensi dei canoni 1084 e 1095 Cjc sono l'impotenza, ovvero la presenza — in capo ad uno dei nubendi — di una anomala situazione di natura psichica (mancanza di uso di ragione, difetto di discrezione di giudizio, incapacità di assumere gli obblighi matrimoniali);

le sentenze di nullità del matrimonio canonico fondate su tali fattispecie sono per giurisprudenza costante delibabili, non contrastando con l'ordine pubblico italiano, tanto più per l'analogia con le fattispecie di cui agli articoli 119, 120 e 122 del codice civile;

è prassi dei Tribunali ecclesiastici, nel caso si chieda la nullità di un matrimonio per una delle cause suddette, qualora non si possa far luogo ad una perizia sul soggetto che si assume incapace od impotente, basarsi per la propria decisione su prove documentali, cioè cartelle cliniche o altra documentazione medica relativa allo stato di salute del soggetto;

spesso, in caso di opposizione o di non collaborazione del soggetto convenuto, la produzione in giudizio di siffatta documentazione è l'unico mezzo per consentire alla parte attrice di provare la fondatezza delle proprie richieste;

a seguito dell'emanazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è divenuto praticamente impossibile per i tribunali ecclesiastici, e per le parti agenti dinanzi ad essi, ottenere informazioni sullo stato di salute dei soggetti convenuti ovvero accedere alla relativa documentazione medica;

l'articolo 20 lettera g) della legge n. 675 del 1996 consente la comunicazione dei dati personali « per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria »;

il diritto di azione e di difesa è garantito dall'articolo 24 della Costituzione e riaffermato, nella fattispecie in esame, dall'articolo 8 dell'accordo del 1984 —:

quali iniziative ritenga che possano essere adottate, affinché sia tutelato il diritto di azione del cittadino italiano che agisce dinanzi ai tribunali ecclesiastici per la dichiarazione di nullità di un matrimonio concordatario, qualora sia necessario procedere all'acquisizione agli atti del giudizio di documentazione medica riguardante la controparte, in presenza del rifiuto di questa, e, in particolare, se possa essere considerato corretto ritenere che la locuzione « far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria », introdotta dall'articolo 20 della legge n. 675 del 1996, possa ricomprendere anche il caso di azione avanti i tribunali ecclesiastici ex articolo 8 della legge 25 marzo 1985, n. 121, articolo 34 concordato e articolo 17 della legge 27 maggio 1929 n. 847.

(4-24433)

RISPOSTA. — *Nell'atto di sindacato ispettivo presentato si lamenta la difficoltà di pervenire, nell'ambito dei giudizi di nullità del matrimonio che si svolgono dinanzi al tribunale ecclesiastico, all'accertamento di eventuali cause di nullità correlate a patologie o ad altre situazioni inficiando la capacità di assolvere agli obblighi derivanti dal matrimonio, ogniqualvolta il detto accertamento implichi la necessità di acquisire dati sulla persona dell'altro coniuge risultanti da cartelle cliniche o da altra documentazione sanitaria.*

Tale difficoltà è dall'interrogante posta in correlazione con la legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) che impedirebbe l'accesso alla documentazione necessaria a comprovare il fondamento dell'azione di nullità.

A tale proposito la competente articolazione ministeriale all'uopo interessata ha rilevato che la questione prospettata nell'interrogazione ha, soltanto in parte, origine nella normativa in tema di privacy, giacché non sembra che questa dia luogo a problemi specifici riguardo al processo di nullità del matrimonio che si svolge dinanzi al tribunale ecclesiastico; infatti, il cittadino italiano che voglia accedere a dati inerenti allo stato di salute di altra persona si sentirà opporre un legittimo rifiuto da parte dei soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento, anche nel caso in cui il richiedente prospetti la necessità di produrre i dati nell'ambito di un giudizio che si svolge dinanzi al giudice statale e vertente su un qualsiasi oggetto (risarcimento danni, interdizione od inabilitazione, separazione di coniugi, ecc.).

Sembra, infatti, necessario escludere che il disposto della lettera g) del comma 1 dell'articolo 20 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (nella parte in cui prevede la sola comunicazione dei dati personali, da parte di privati ed enti pubblici economici, nell'ipotesi in cui si voglia far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria) possa essere interpretato nel senso che il rilascio della documentazione sia subordinato alla mera allegazione da parte del richiedente dell'intento di utilizzare il dato in ambito processuale; così come pure sembra fondato escludere che la valutazione dell'inerenza del dato ad un processo o la sua funzionalità alla realizzazione di un diritto in sede giudiziale possa essere demandata al destinatario della richiesta. — chiaro che entrambi tali soluzioni finirebbero con il consentire l'accesso a dati riservati riguardanti altra persona, senza alcuna reale garanzia. Sembra, pertanto necessario interpretare la norma nel senso che l'acquisizione di dati inerenti allo stato di salute di un'altra persona sia consentita

nell'ambito di un giudizio, ma soltanto nelle forme previste dall'ordinamento processuale in relazione all'acquisizione od all'esame di documentazione che risulti in possesso di terzi (od anche della controparte nel processo). Più specificamente, sembra fondato ritenere che il giudice statale, di fronte alla necessità di procedere all'acquisizione di dati risultanti da documentazione medica in possesso della parte o di terzi, possa ordinarne l'esibizione in giudizio, ai sensi dell'articolo 210 c.p.c. o, come avviene di frequente nella prassi, possa autorizzare il consulente tecnico d'ufficio ad esaminare la predetta documentazione nell'ambito degli accertamenti peritali eventualmente disposti dal giudice (anche in riferimento alla disposizione di cui all'articolo 213 c.p.c., che consente al giudice di richiedere informazioni scritte alla pubblica amministrazione).

Si deve, pertanto, concludere nel senso che le difficoltà probatorie lamentate dall'interrogante devono essenzialmente correlarsi alla specificità delle disposizioni che regolano l'istruttoria nell'ambito del giudizio dinanzi all'autorità ecclesiastica; in particolare sembra rilevante la circostanza che nell'ordinamento processuale canonico, mentre sono certamente previste forme di indagine quali la perizia o l'inspectio corporis nei confronti delle parti del processo, non sembra configurabile la possibilità della pronuncia da parte del giudice di un ordine, rivolto a terzi estranei al giudizio, di esibire documenti, così come, logicamente, non è prevista la possibilità per il giudice di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione.

In questo quadro, poiché tali limitazioni dei poteri istruttori del tribunale ecclesiastico derivano dall'ordinamento canonico, non sembrano potersi prefigurare iniziative legislative suscettibili di dare soluzione al problema in esame.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

FOTI. — Al Ministro dei lavori pubblici.
— Per sapere — premesso che:

l'immobiliare Giarona srl, con sede in Piacenza, località Novate, è proprietaria

del terreno sito in località Novate, censito al nuovo catasto immobiliare di Piacenza foglio 85, mappale 286, già mappale 198;

a seguito della costruzione della tangenziale sud di Piacenza, una parte del mappale 198, su cui insiste un pozzo irriguo, è rimasto intercluso;

nel corso di colloqui intercorsi tra il legale incaricato dalla predetta società di seguire la questione ed alcuni incaricati del compartimento Anas di Bologna, questi ultimi avevano assicurato che, per consentire l'accesso al detto terreno rimasto intercluso, sarebbe stata costituita una servitù di transito sui mappali 12-34 e 203 di proprietà Beotti;

a distanza di sei anni dalla costruzione della tangenziale sud, le promesse dell'Anas risultano del tutto disattese ed il fondo in questione continua a risultare intercluso;

i ripetuti solleciti all'Anas di provvedere a realizzare le opere necessarie a rendere possibile l'accesso al fondo in questione non hanno ottenuto risposta alcuna;

se e quali urgenti iniziative intenda assumere nei confronti dell'Anas — e segnatamente del compartimento di Bologna. È per una pronta realizzazione di quelle opere indispensabili ad impedire che il fondo di proprietà della Giarona srl continui a rimanere intercluso. (4-19194)

RISPOSTA. — *In risposta all'atto ispettivo citato, l'ANAS ha comunicato che nell'ambito dei lavori di costruzione del Sistema Tangenziale di Piacenza — 2° lotto — è stato eseguito il piano parcellare ordinato dal Prefetto di Piacenza in data 09/10/95, relativo alle Ditte Giarona S.r.l. e Beotti.*

Il Compartimento ANAS di Bologna ha effettuato le trascrizioni ai Registri Immobiliari della Conservatoria e le volture all'U.T.E. di Piacenza e, quindi, sono state istituite le servitù necessarie relative all'intero tracciato della tangenziale.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barge.

GAGLIARDI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

già più volte nei mesi scorsi l'odierno interrogante ha segnalato che l'Alitalia persista nell'attuazione di una politica discriminatoria nei confronti dell'aeroporto di Genova;

nella mattinata di sabato 10 ottobre a Genova verrà inaugurato il 38° Salone nautico internazionale al quale parteciperanno ben 1.390 espositori dei quali 508 esteri provenienti da 33 paesi e precisamente da Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Australia, Austria, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Cina, Corea, Croazia, Danimarca, Finlandia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Principato di Monaco, Romania, San Marino, Singapore, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Taiwan, Turchia e Italia, tutto ciò a conferma del forte connotato d'internazionalità di questa rassegna italiana che risulta l'appuntamento più atteso dell'anno sia per il settore della nautica da diporto sia per la città che ne ricava una ricaduta economica sui servizi e sulle strutture turistico-ricettive valutabile in circa 250 miliardi;

sotto il profilo tecnico, produttivo e commerciale il Salone di Genova riveste quest'anno importanza determinante, essendo la prima manifestazione mondiale del settore ad aprirsi dopo l'approvazione della Direttiva comunitaria che fissa le norme alle quali debbono sottostare le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 2,5 ed i 24 metri di lunghezza e subordina alla loro applicazione la concessione del marchio « CE », indispensabile per mettere sul mercato della Comunità economica europea tutti i nuovi scafi, nonché quelli usati provenienti da paesi terzi;

si tratta di un'autentica rivoluzione tecnica che assume rilevanza non solo in ambito europeo, ma anche mondiale: il marchio CE infatti certifica che l'unità da diporto soddisfa nella costruzione i requisiti essenziali di sicurezza ed è condizione necessaria per la commercializzazione in ambito Ue;

già in occasione della seconda edizione della *Mediterranean cruise and ferry convention*, fiera e convegno biennali dedicati all'armamento crocieristico internazionale, organizzata con pieno successo in settembre dalla *Seatrade* di Londra, una società primaria inglese specializzata in comunicazione marittima che allestisce da anni analoga manifestazione a Miami per il mercato crocieristico delle Americhe e ne sta lanciando una terza in Giappone per l'area asiatica, ha scelto come sede fissa Genova per la sua manifestazione dedicata al mercato mediterraneo primario nel mondo, molti dei convenuti appartenenti al gota dell'armamento mondiale hanno lamentato la povertà del servizio aereo di Genova giudicato del tutto inadeguato ad un grande porto europeo quale sta tornando ad essere il nostro;

lamentele analoghe sono state registrate da parte dei maggiori operatori internazionali del servizio trasporti e distribuzione merci, sempre in settembre, in occasione di *European Logistic Forum*, fiera convegno dedicata alla logistica ed al trasporto intermodale, ha raccolto a Genova più di 100 espositori e centinaia di partecipanti al forum che ha ospitato relatori ed esponenti di grandi società di logistica di ogni parte del mondo;

ormai da diversi giorni è pressoché impossibile trovare posti negli aerei Alitalia che svolgono servizio sulla tratta Roma-Genova;

quali motivi spingano l'Alitalia, nonostante le promesse di competitività e di miglioramento della qualità dei servizi contenute nelle plurime versioni dei piani di risanamento, a continuare nella politica commerciale discriminatoria nei confronti dei passeggeri dell'aeroporto di Genova È:

se non ritenga che il comportamento dell'Alitalia sia comunque, ancora una volta, penalizzante per l'aeroporto Cristoforo Colombo, per la città di Genova e per la sua economia;

se non ritenga opportuno intervenire con massima urgenza e decisa determina-

zione affinché l'Alitalia in occasioni di emergenza come quella descritta predisponga, sulla base di reali necessità, voli speciali in modo da assecondare le esigenze dei passeggeri che, nel caso specifico, arrivano a Genova da ogni continente;

se non ritenga opportuno adoperarsi, per questa colpevole disattenzione, presso l'amministratore delegato ed i massimi vertici dell'Alitalia richiamandoli alle proprie responsabilità affinché con una più puntuale e costante attenzione alle esigenze di Genova e della sua economia considerino l'aeroporto Cristoforo Colombo una realtà da incentivare e non da penalizzare e rivedano, quindi, i programmi della Società introducendo tutti i necessari correttivi sia sotto l'aspetto operativo (orari e frequenze) sia sotto l'aspetto commerciale (incentivazioni tariffarie) al fine di offrire a Genova ed al bacino di utenza dell'aeroporto genovese servizi più idonei, più tempestivi e capaci di garantire i necessari collegamenti, specie in occasione di manifestazioni internazionali, per sostenere, al meglio, la città e le sue attività economiche, proprio nel momento in cui il porto recupera traffici e Genova sta ridiventando la porta dell'Europa sul Mediterraneo. (4-20184)

RISPOSTA. — *L'analisi effettuata dalla Società Alitalia sui dati di traffico del collegamento Genova-Roma-Genova, relativi al periodo gennaio-settembre 1998, rivela un load factor consuntivo del 68,6 per cento che, in termini industriali, denota una struttura dei servizi adeguata alla domanda.*

Il traffico passeggeri sulla direttrice Genova-Roma è in prevalenza di affari e ciò comporta una forte ciclicità settimanale della domanda, con picchi nelle giornate di lunedì e di giovedì.

Alitalia tiene conto di tale caratteristica, tuttavia l'offerta, per mantenere il corretto equilibrio economico delle linee, deve essere dimensionata sull'intero ciclo settimanale in piena integrazione con le esigenze operative di tutta la rete nazionale.

L'E.N.A.C. ha comunicato che in occasione del 38° Salone Nautico, svoltosi

dall'11 al 18 ottobre 1998, Alitalia, per adeguare il proprio servizio alla domanda sul collegamento Genova-Roma-Genova, ha effettuato cambi di aeromobili, aumentando i posti offerti sui voli seguenti:

AZ 1397 e AZ 1396 dell'11 ottobre con a/m A321 in sostituzione di a/m M80;

AZ 1393 e AZ 1392 del 16 ottobre con a/m M82 in sostituzione di a/m M80;

AZ 1386 e AZ 1387 del 18 ottobre con a/m A321 in sostituzione di a/m M82.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Tiziano Treu.

GARDIOL. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, di grazia e giustizia, dell'interno, della funzione pubblica. — Per sapere — premesso che:*

l'amministrazione comunale di Milano ha deciso il licenziamento di un ufficiale della polizia municipale;

l'ufficiale in questione è dirigente del sindacato di base e portavoce del Comitato di lotta della vigilanza urbana;

il licenziamento è stato motivato sulla base di dichiarazioni e di opinioni espresse sulla stampa dal dipendente in merito a vicende sindacali e politiche;

come risulta dagli stessi atti del comune di Milano, le dichiarazioni attribuite al lavoratore sono state rilasciate in qualità di dirigente sindacale e non nell'esercizio delle sue funzioni di ufficiale di polizia municipale;

gravi poi risultano le dichiarazioni rese alla stampa dal sindaco di Milano che avrebbe preso in considerazione di non riassumere l'ufficiale da lui denunciato anche se questi fosse riammesso dall'autorità giudiziaria;

tali motivazioni possono configurare una grave violazione delle libertà sindacali politiche e di espressione del pensiero;

questo provvedimento ha oltretutto aggravato il già precario stato delle relazioni sindacali all'interno del comune di Milano —:

quali iniziative intendano adottare perché siano verificati i fatti denunciati e sia accertato se essi non rappresentino violazioni delle libertà costituzionali.

(4-20369)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in esame si comunica quanto emerso dagli accertamenti esperiti dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano.*

Il Sig. Antonio BARBATO, ufficiale della polizia municipale, è stato licenziato senza preavviso dall'Amministrazione Comunale di Milano con determinazione dirigenziale del 16.10.1998.

Avverso tale provvedimento l'interessato ha depositato ricorso d'urgenza ex articolo 700 c.p.c. presso la Pretura di Milano.

Con ordinanza del 14 novembre 1998 il Pretore Dr. Negri Della Torre ha disposto la riammissione in servizio del sig. Barbato fissando contestualmente un termine di 30 gg. per l'inizio della causa di merito.

In data 28.5.1999 si è tenuta la prima udienza davanti al Pretore del lavoro, al termine della quale il giudice ha rinviato la trattazione della causa, per la discussione, all'udienza del 19.10.1999.

Da ultimo si rappresenta che il direttore del settore personale, con nota del 23.11.1998, ha comunicato al lavoratore in parola la sospensione del provvedimento di licenziamento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

GIOVANARDI, LUMIA, LUCCHESI, CARLESINI e GUIDI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

in data 28 gennaio 1998 si è svolta in Roma a Piazza Montecitorio una pubblica manifestazione di solidarietà nei confronti della XII Commissione Parlamentare della

Camera e di consenso alla relazione conclusiva della indagine conoscitiva della Croce Rossa approvata martedì 2 dicembre 1997 con i voti dei rappresentanti di tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione;

molti dei manifestanti recavano cartelli dove venivano riportate le pesanti critiche avanzate nel corso dell'indagine nei confronti della Croce Rossa e dell'allora commissario Maria Pia Garavaglia;

durante la manifestazione era stato notato dai manifestanti un dipendente della Croce Rossa intento a scattare decine di fotografie dei partecipanti e dei numerosi parlamentari che si intrattenevano con loro;

in base a tali fotografie l'onorevole Maria Pia Garavaglia ha querelato per diffamazione l'ex presidente della Croce Rossa Italiana di Caserta, dottor Aniello Caracciolo e due crocerossine, perché quale uomo sandwich portava in giro un manifesto riportante frasi contenute nella relazione conclusiva dell'indagine —:

a quale titolo un dipendente della Croce Rossa o comunque un incaricato di tale ente sia stato autorizzato a fotografare e « schedare » i partecipanti ad una manifestazione e i parlamentari con loro solidarizzanti;

se non si ritiene grottesco che l'attuale presidente della Croce Rossa Italiana possa querelare per diffamazione persone che manifestavano a favore del Parlamento ripetendo giudizi espressi in una Commissione parlamentare e pubblicati con grande enfasi dal *Corriere della Sera* il 3 dicembre 1997 e dal *Giornale* il 4 dicembre 1997. (4-23318)

RISPOSTA. — Per poter rispondere all'atto parlamentare in esame, si è reso necessario acquisire dati e notizie dettagliati dalla stessa Associazione Italiana della Croce Rossa.

L'Associazione ha comunicato che il reale svolgimento dei fatti e degli avvenimenti in questione è contenuto nell'atto di

querela inviato dal Presidente Generale della Croce Rossa Italiana, in data 1° aprile 1998, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Risulta che già il 17 dicembre 1997, il Comitato Provinciale C.R.I. di Caserta aveva trasmesso al Commissario Straordinario dell'Associazione ed al Servizio Legale della Sede Centrale copia di un manifesto in cui venivano pubblicate notizie con il seguente titolo: « Fuori la corruzione e il malaffare della Croce Rossa! ».

Nel testo venivano riportati, con una estrapolazione « a la carte », una serie di passaggi della relazione parlamentare d'inchiesta (cosiddetta « relazione Lumia » dal nome del deputato relatore), stravolgendone totalmente il contenuto.

Inoltre, con parole virgolettate nel testo, ma non estrapolate da alcun passo della relazione sopra citata, veniva affermata « la violazione manifesta della legge come espressione di un potere reale.

Una impunità presunta e ostentata per consolidare il consenso di un ristretto clan di spregiudicati affaristi ».

Tale fase appariva manifestamente e gravemente lesiva e risultava potenziata dall'accorpamento di fasi « scelte » dal testo della citata relazione.

L'Associazione riferisce, altresì, che l'episodio verificatosi nel corso della manifestazione tenutasi in Roma, in Piazza Montecitorio, il 28 gennaio 1998, ha costituito il culmine di una campagna atta ad incidere sulla onorabilità e credibilità del vertice dell'organizzazione amministrativa della C.R.I., nonché dello stesso apparato della C.R.I. e ciò quantunque la stessa relazione avesse posto in evidenza che la Croce Rossa Italiana ed i suoi massimi dirigenti avevano fornito, anche in sede di audizione diretta, ogni compiuta e massima collaborazione.

Anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere risulta da tempo presentata apposita, separata querela per diffamazione.

Infine, l'Associazione ha affermato il proprio diritto ad adeguatamente informarsi e documentarsi al fine di tutelare, se del caso e dopo opportune valutazioni, sia la

propria immagine sia l'onorabilità e la credibilità di tutto l'apparato dirigenziale dell'Ente.

L'iniziativa di querelare per diffamazione è stata presa dopo l'approfondita analisi degli atti della Commissione Parlamentare, dai quali è risultato, in modo certo, che mai sono stati espressi quei giudizi che invece sono stati riportati nel corso della pubblica dimostrazione e che appaiono manifestamente e gravemente lesivi della reputazione e della dignità professionale e personale sia del Presidente Generale della C.R.I. sia dello stesso Ente.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Monica Bettoni Brandani.

GIOVANARDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

nel dicembre 1995 è stato indetto un concorso pubblico per esami a 101 posti di direttore, area pedagogica nell'amministrazione penitenziaria riservato a laureati in lettere o giurisprudenza;

detto concorso in data 29 marzo 1996 è stato rinviato, il 10 settembre 1996 nuovamente rinviato, il 27 giugno 1997 è stato fissato il diario di esami (19-20 gennaio 1998), salvo conferma sulla Gazzetta ufficiale del 9 gennaio 1998 che, alla stessa data, non è stato confermato per motivi tecnico-organizzativi, per poi essere nuovamente rinviato il 24 aprile 1998 e successivamente il 18 settembre 1998. In data 29 gennaio 1999, il concorso viene rinviato e i posti ridotti da 101 a 75, prima di un ultimo rinvio in data 12 marzo 1999 e della definitiva abrogazione del concorso in data 30 aprile 1999 —:

se non ritenga tale procedura scorretta nei confronti di chi, per quattro anni, ha profuso buona parte del proprio tempo nella preparazione al concorso, con la necessità di reperire nuove fonti di aggiornamento, sopportando ingenti spese per l'acquisto del materiale didattico;

se e quando ritenga che questo concorso verrà nuovamente indetto, viste le drammatiche carenze di organico che si registrano. (4-24182)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione presentata, si comunica che è stato interessato il competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria il quale ha in proposito rappresentato che i ripetuti rinvii del diario delle prove di esame del concorso pubblico a 101 posti di direttore dell'area pedagogica — come è noto — sono stati determinati, in origine, dall'opportunità per l'Amministrazione di attendere la decisione del Consiglio di Stato circa l'ipotetica estensibilità ad altre figure professionali delle disposizioni di cui all'articolo 40 L. 395/90, che avrebbero comportato l'impossibilità di espletare il concorso in argomento in quanto la qualifica di direttore dell'area pedagogica si sarebbe conseguita esclusivamente mediante scrutinio per merito comparativo.*

Con sentenza n. 511/95 il Consiglio di Stato dichiarava l'illegittimità, seppur per solo difetto di motivazione, del decreto del Presidente della Repubblica del 19.2.1992. A fronte di tale provvedimento si sarebbe dovuto emanare (ex 2° comma del citato articolo 40) un nuovo decreto del Presidente della Repubblica di equiparazione con il personale della Polizia di Stato, ma la divergenza incontrata con gli altri Dicasteri interessati, il cui concerto è necessario, sul contenuto da dare all'atto, non ha reso ancora possibile la sua promulgazione.

Alla luce della situazione suesposta l'Amministrazione, di fatto, si è trovata nell'impossibilità di dare inizio alla relativa procedura concorsuale; essendo poi, nel frattempo, intervenuto il nuovo C.C.N.L. del Comparto Ministeri che ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale, con la previsione di percorsi di qualificazione e aggiornamento professionale che la legge 59/97 aveva già individuato, l'Amministrazione ha ritenuto di revocare i bandi di concorso, sia pubblici che riservati, relativi ai profili professionali afferenti

l'VIII qualifica funzionale per uniformare il suo comportamento alla sopravvenuta normativa.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

GIOVANARDI. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

il ministero delle finanze - dipartimento del territorio, a seguito del bando affisso in data 9 marzo 1998, presso le sedi delle sezioni circoscrizionali per l'impiego del ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha offerto ai disoccupati di lunga durata, iscritti al collocamento ed in possesso di determinati requisiti, la possibilità di partecipare ad un progetto interregionale di lavori socialmente utili denominato « Catasto urbano »;

secondo il progetto, sono stati selezionati ed avviati ad un corso di formazione della durata di due mesi 2500 unità da utilizzare presso gli uffici tecnici erariali o uffici del territorio, aventi sedi nei capoluoghi di provincia;

il comma 6 dell'articolo 45 della legge n. 144 del 1999 « Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali » (Collegato-lavoro alla manovra finanziaria per il 1999) prevede una proroga dei progetti di lavori socialmente utili che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o che possano maturare dodici mesi in tale tipo di attività nel periodo compreso tra il primo gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, a tali soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;

il progetto « Catasto urbano », della durata di dodici mesi, con decorrenza 5 ottobre 1998 prevede la cessazione della sua validità al 4 ottobre 1999, e sembra che non verrà prorogato —;

se e quali iniziative intenda prendere per fare fronte a tale situazione, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici catastali e per evitare il licenziamento dei lavoratori impiegati nei lavori socialmente utili relativamente al progetto « Catasto urbano ». (4-24956)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde interrogante chiede di conoscere le iniziative che intende adottare l'Amministrazione finanziaria in merito al progetto interregionale di lavori socialmente utili denominato « Catasto Urbano », al fine del definitivo inquadramento dei lavoratori occupati dal progetto nonché per garantire maggiore efficienza agli uffici catastali interessati.*

Preliminarmente, si osserva che l'attuazione del progetto « Catasto Urbano », realizzato attraverso lo strumento dei lavori socialmente utili disciplinato dal decreto legislativo n. 468 dell'1 dicembre 1997, ha risposto alla finalità prevista dall'articolo 14 della legge del 27 dicembre 1997 n. 449 di eliminare l'arretrato accumulato negli uffici catastali interessati.

In particolare, l'articolo 14 della citata legge fissa l'obiettivo dell'aggiornamento delle risultanze catastali e del recupero dell'evasione, e ne dispone la realizzazione entro il 31 dicembre 1999 attraverso un piano straordinario di attività finalizzato al completo classamento delle unità immobiliari ricorrendo anche alla stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati aventi particolari qualificazioni nel settore.

Per lo svolgimento dell'attività relativa a tale progetto sono state realizzate intese con Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego del Ministero del Lavoro ubicate in vari capoluoghi di provincia dirette al reperimento del personale occorrente alle quali sono state richieste numero 2.500 unità di lavoratori che iscritti in speciali liste avevano prodotto domanda di partecipazione al progetto stesso.

Al riguardo il Dipartimento del Territorio ha fatto sapere che, ultimate le procedure di reperimento dei lavoratori — per la mancanza di un numero adeguato di iscritti nelle apposite liste in alcune delle Sezioni

Circoscrizionali per l'Impiego del nord Italia —, delle 2.500 unità previste soltanto 1.767 sono attualmente presenti presso i vari Uffici del Territorio per lo svolgimento dell'attività progettuale.

Il progetto di cui trattasi, la cui durata prevista è per 12 mesi, ha avuto inizio in date diverse, comprese tra il 15 giugno ed il 2 novembre 1998.

In esito al suo svolgimento, il predetto Dipartimento del Territorio ha informato che, a causa del minor numero di Lavoratori Socialmente Utili e in considerazione del fatto che per un periodo iniziale di sei settimane i predetti lavoratori sono stati impegnati nell'obbligatoria attività di formazione, l'obiettivo programmato nel progetto per l'eliminazione di parte dell'arretrato catastale non potrà essere raggiunto.

È stata quindi auspicata la proroga del progetto di lavori socialmente utili per un ulteriore periodo a decorrere dalle date di scadenza dei dodici mesi lavorativi previsti, e ciò sia per il raggiungimento dell'obiettivo programmato di recupero dell'arretrato catastale, che per far fronte, almeno in parte, al notevole carico di lavoro al quale gli Uffici sono sottoposti per le attività connesse alla revisione generale degli estimi catastali.

In considerazione delle evidenziate esigenze, il Dipartimento del Territorio, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 45, commi 6 e 10, della legge 17 maggio 1999 numero 144, che prevede una proroga dei progetti di lavori socialmente utili che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o che possano maturare dodici mesi in tale tipo di attività nel periodo compreso tra il primo gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, ha stabilito, con provvedimento del 6 luglio 1999, la proroga del progetto interregionale di lavori socialmente utili denominato « Catasto Urbano » fino al 31 dicembre 1999, in osservanza dell'articolo 14, comma 13, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, che dispone la realizzazione entro questa data dell'obiettivo dell'aggiornamento delle risultanze catastali e del recupero dell'evasione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

GUIDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

i signori V. N., coniugi affidatari del minore D. G., nato a Cologna Veneta il 13 novembre 1994, dopo avere notato un repentino mutamento dei comportamenti del piccolo (irritabilità, pavor notturno, anoressia, enuresi notturna, tendenza al mutismo ed, in ogni caso, riduzione della comunicazione, eccetera), ed avendolo fatto con delicatezza, sono ricorsi con coscienza e diritto-dovere del loro ruolo di adulti affidatari, alla consulenza di uno psicologo;

l'esperto, dopo approfondita analisi, ha fornito molti elementi per prefigurare, anche per la dovizia di particolari descritti, che il piccolo sia stato coinvolto in un giro di pedofili tra i quali sembra partecipi anche la madre naturale;

i signori V. N. avevano avuto per due volte il rinnovo dell'affido, sempre con ottime relazioni e, non avevano, quindi, nessun interesse a fornire elementi per rafforzare un loro potenziale « possesso »;

i signori V. hanno denunciato tali sospetti, rispettando il loro ruolo, denunciando il reato gravissimo che si sospettava. Insomma hanno continuato a collaborare con medici, psicologi, avvocati e assistenti sociali, preoccupandosi di curare il bambino quando ve ne è stato bisogno. Creando con lui un clima di stabilità e serenità all'interno della « nuova famiglia » indispensabile soprattutto per il minore;

dal momento che tale situazione è stata formalmente fatta presente dai suddetti coniugi, a mezzo di denuncia giudiziale, sono iniziati per loro i problemi sia con le strutture sanitarie, sia con quelle giuridiche per non sottovalutare quelli intercorsi con i familiari naturali del bambino che ripetutamente hanno sottoposto i suddetti coniugi a pesanti pressioni;

è stata disposta la revoca dell'affidamento del bambino;

all'interrogante pare inspiegabile che:

1 nel momento in cui si prefigura un reato, si aggiunga danno a danno e dolore a dolore, separando il piccolo, colmo di ferite psichiche, da due adulti che secondo lo stesso tribunale per i minorenni aveva un rapporto ottimale; ed in assenza di tale reato che si interrompa un rapporto positivo, costruttivo e salubre per il bimbo;

2 l'interrogante ha quasi l'impressione che chi si preoccupa di un piccolo, tanto da ricorrere ad accertamenti e denunce, non certo a fini egoistici, venga considerato reo di troppa responsabilità —:

in base a quali motivazioni ai coniugi in questione sia stato tolto il bambino, in affidamento presso di loro dal 1997, con un provvedimento giudiziale — del quale non è stato per loro possibile vedere copia —. Si fa presente che tale affidamento era previsto almeno fino all'agosto 1999;

per quali ragioni sia stato loro negato inoltre ogni diritto e possibilità di vedere il bimbo;

se siano in corso indagini per accertare l'esistenza del pericolo pedofilia per il bambino;

quali siano le reali condizioni fisiche e psicologiche del bambino che dalla relazione della dottoressa Daniela Carli psicologa infantile di parte, dava segnali di grave preoccupazione;

se l'adesione dei coniugi V. alla religione dei Testimoni di Geova, abbia costituito una delle ragioni del provvedimento, determinando motivi di discriminazione.

(4-23300)

RISPOSTA. — *Il caso rappresentato dall'Interrogante investe il delicato problema degli interventi dell'autorità giudiziaria in tema di tutela dei minori e dei conseguenti rapporti tra la prima ed i genitori dei secondi o, come nella vicenda in esame, di genitori ai quali il minore è stato dato in affidamento eterofamiliare consensuale.*

Per rispondere ai quesiti posti è stato interessato l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, che, sulla base degli atti in suo

possesso, ha fatto pervenire una relazione dalla quale risulta quanto segue.

Il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Venezia del 18.1.1999, che disponeva l'allontanamento del minore D.G. dalla casa degli affidatari, è stato emesso nel suo interesse, in quanto gli stessi affidatari si erano mostrati non collaboranti con il Servizio Sociale interessato a conoscere ed approfondire la questione insorta.

Tale disposizione è scaturita su richiesta del P.M. di Venezia il quale ha ritenuto di dover procedere alla riapertura della procedura ex articoli 330 e 333 c.c. essendo intervenuta una segnalazione del Servizio sociale in cui risultava che il minore D.G. sarebbe stato oggetto di abusi sessuali da parte di amici della madre naturale in occasione dei suoi rientri in casa nei fine settimana; segnalazione, peraltro, agitata dagli stessi genitori affidatari del piccolo.

Questi ultimi, inoltre, si erano allontanati dalla loro abitazione senza rendere noto al Servizio Sociale dove il bambino si trovava.

Con tale gesto i signori V.N. hanno ritenuto, probabilmente in buona fede, di preservare il bambino da interventi esterni che avrebbero potuto, in qualche modo, destabilizzare il suo equilibrio di per sé già fragile, non comprendendo, peraltro, il vero senso dell'affidamento eterofamiliare consensuale che prevede, invece, la necessità di verificare, nell'interesse del minore e per la ricongiunzione del nucleo, il rapporto fra madre naturale e figlio; nel caso in esame tale rapporto si era presentato fattivo e sereno fino alla denuncia di abuso sessuale, in relazione alla quale sono ancora in corso le indagini penali per stabilire la veridicità degli eventi ipotizzati.

L'autorità giudiziaria, a seguito di ciò, in data 27.8.1999, sentita la madre naturale del minore, che peraltro negava ogni addebito ed in attesa di ulteriori chiarimenti, ha deciso di sospendere l'affidamento ai signori V.N. provvedendo ad affidare temporaneamente ed in via di urgenza il piccolo D.G. al Servizio sociale della U.L.L.S.S. 5; ciò anche allo scopo di conoscere il livello di problematicità psicologica del minore e verificare la capacità della madre a gestire,

anche nei soli fine settimana, il figlio. Il Tribunale per i Minorenni, inoltre, ha prescritto il divieto di far rientrare nei fine settimana il minore nell'abitazione materna, autorizzando, però, gli incontri tra i due in ambiente protetto.

Allo stato attuale, come emerge dalla relazione dei Servizi Sociali, le condizioni fisiche e psichiche del bambino sono buone; lo stesso, seguito da uno psicologo, contrariamente a quanto accaduto in precedenza, ha iniziato ad avere un ritmo di vita normale come un bambino della sua età ha diritto ad avere.

L'ufficio Centrale per la Giustizia Minorile ha, infine, rappresentato che dagli atti in suo possesso non emerge che l'appartenenza dei signori V.N. alla religione dei testimoni di Geova abbia potuto costituire ragione dei provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria minorile.

Il Ministro della giustizia: Olivero Diliberto.

LANDOLFI, BOCCHINO e CUSCUNÀ.
— Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il giornalista Vincenzo Palmesano, componente l'Assemblea nazionale di alleanza nazionale, ha subito pochi giorni fa una grave intimidazione ad opera della criminalità organizzata;

gli è stata infatti recapitata tramite posta a Pignataro Maggiore (provincia di Caserta), nella casa dove risiede con la sua famiglia, una busta contenente un proiettile ed una lettera con minacce di morte —:

se sia a conoscenza dell'episodio di cui in premessa e quali iniziative intenda intraprendere in merito. (4-20058)

RISPOSTA. — A seguito dell'atto intimidatorio perpetrato, il 21 settembre 1998, nei confronti del giornalista Vincenzo Palmesano, cui fa riferimento l'interrogante, sono state avviate pronte indagini, che procedono tuttora attivamente sotto la direzione della competente Autorità giudiziaria, onde addi-

venire, quanto prima, all'individuazione dei responsabili e del movente.

Si assicura, comunque, che, allo scopo di tutelare l'incolumità del giornalista, il Prefetto di Caserta, sull'apprezzamento dell'oggettiva entità ed attualità del pericolo cui l'interessato risulta esposto, ha sollecitamente disposto l'attivazione di un apposito servizio di vigilanza, tuttora in atto, presso l'abitazione del medesimo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Giannicola Sinisi.

LUCCHESI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

scrive il notiziario *L'Informatore*, con l'articolo dal seguente titolo: « A rischio le banche italiane »: « Il sistema bancario italiano risulta esposto per migliaia di miliardi nei confronti dei paesi cosiddetti emergenti. Crediti in favore di Russia, Brasile, Argentina sono stati concessi negli ultimi anni per importi che potrebbero mettere in difficoltà molte delle principali banche italiane, nessuna esclusa. Il Tesoro, pur consapevole di tale problema, minimizza i pericoli. Così come i grandi istituti europei stanno facendo in questi giorni, il colosso svizzero Ubs per primo, seguito dalle due tedesche *Deutsche Bank* e *Dresdner Bank*, anche le banche italiane dovrebbero immediatamente ed ufficialmente rendere nota la loro esposizione nei confronti dei paesi oggi considerati ad elevato rischio creditizio » —:

se ritengano fondato quanto scrive il suddetto notiziario;

in caso affermativo come ritengano di risolvere il preoccupante problema, e per quali motivi su questi fatti vi è un assoluto ed ingiustificato silenzio. (4-20159)

LUCCHESI. — Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere se risulti vero quanto scrive il notiziario *L'Informatore*, il quale

sostiene che crediti inesigibili per migliaia di miliardi verso paesi emergenti potrebbero bruciare gli utili ricavati dalle grosse banche italiane nelle altre attività finanziarie e che il processo in atto di continue fusioni tra banche rappresenta il tentativo di correre ai ripari per non dare risalto alle eccessive perdite realizzate nel settore dei crediti. (4-20388)

LUCCHESI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

l'attività delle banche, sostiene il notiziario *L'Informatore*, si è spostata negli ultimi tre anni verso i mercati finanziari, dove con « facili » guadagni si è cercato di tamponare le migliaia di miliardi di crediti diventati inesigibili;

secondo *L'Informatore*, l'euforia delle borse azionarie e i rendimenti dei titoli di Stato, in costante ribasso, hanno dunque sopperito all'incapacità gestionale nel settore commerciale;

il rischio per le banche resta però elevato è davvero poco probabile che anche nei prossimi anni i bilanci vengano salvati dai profitti realizzati sulle borse —:

se vi sia riscontro a quanto sostenuto dal notiziario *L'Informatore*, vale a dire che il sistema bancario italiano, con ben 120 mila miliardi di lire di sofferenza, rischia il collasso. (4-20710)

LUCCHESI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

sul notiziario *L'Informatore* è apparso un articolo dal seguente titolo: « Russia in crisi, guai per le banche italiane ». « Si dà per certo il "default" della Russia sui pagamenti dei debiti entro il prossimo febbraio » scrive *L'Informatore*, e prosegue « Ciò sta costringendo tutte le maggiori banche italiane a forzosi accantonamenti per coprire perdite di centinaia di miliardi. I bilanci delle banche italiane, salvate anche quest'anno dagli utili registrati nel

settore finanziario, rischiano di risultare molto al di sotto delle aspettative. In molti si domandano se questa forsennata corsa alle fusioni tra i diversi istituti, sia da addebitarsi al tentativo di rendere meno evidenti taluni macroscopici errori di valutazione nell'affidabilità di paesi come la Russia, tentando così di "annacquare" rilevanti perdite nel comparto creditizio. Certo è » conclude *L'Informatore* « che le agenzie di rating, S&P e Mppdy's per prime, guardano con sospetto a questi tentativi, a volte affrettati, di fusione, che rischiano di rendere meno trasparenti i risultati conseguiti » —:

se il Governo ritenga che quanto affermato nell'articolo citato risponda al vero, e in tal caso come intenda intervenire per porre rimedio alla situazione.

(4-20861)

RISPOSTA. — *Si risponde alle interrogazioni indicate, concernenti rispettivamente l'esposizione del sistema bancario nei confronti della Russia (n. 4-20861), il processo di fusione tra banche (4-20388), i crediti in sofferenza (4-20710), nonché l'esposizione del sistema bancario nei confronti di Russia, Brasile e Argentina (4-20159).*

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si premette che la materia dell'erogazione del credito è rimessa all'autonomia decisionale degli organi aziendali delle banche, nel rispetto della normativa vigente. In particolare, la disciplina di vigilanza in materia di concentrazione dei rischi, al fine di preservare una sana e prudente gestione degli intermediari creditizi, prevede l'applicazione di limiti quantitativi commisurati al patrimonio di vigilanza, nonché un sistema di segnalazione dei finanziamenti di importo rilevante. Inoltre, ai sensi della citata normativa, le banche, in relazione all'ammontare dei crediti non garantiti vantati nei confronti di soggetti aventi sede in Paesi non appartenenti all'area O.C.S.E., o che, comunque, non hanno concluso accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale, sono tenute a calcolare le riduzioni di valore collegate al « rischio-paese », secondo una metodologia individuata dalla Banca d'Italia.

Si precisa che i dati relativi all'esposizione complessiva delle banche italiane sono riferiti al 30 giugno 1999 e che la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) non ha ancora reso noto l'indebitamento bancario estero complessivo dei Paesi in questione; pertanto, le quote di competenza italiana sono riferite al 31 marzo 1999.

Per quanto riguarda l'esposizione del sistema bancario italiano verso la Russia, si fa presente che la stessa ammonta, inclusi i crediti erogati dalle filiali e controllate estere, a circa 3,85 Mld. di dollari USA (6,9 per cento circa dell'indebitamento bancario estero complessivo russo). Circa il 21 per cento della suddetta esposizione è assistita da garanzie di paesi OCSE; il 19 per cento ha scadenza entro 1 anno; il 60 per cento fa capo al settore bancario; il 30 per cento al settore non bancario privato; l'87 per cento circa dell'esposizione è denominata in dollari USA.

Non risulta alcuna esposizione in valuta locale da parte di filiali o controllate di banche italiane operanti in Russia.

L'esposizione complessiva delle banche italiane verso l'Argentina (esclusi i crediti in valuta locale, inclusi i crediti erogati dalle filiali e controllate estere) ammonta a circa 5 Mld. di dollari USA (7 per cento circa dell'indebitamento bancario estero argentino). Circa il 9 per cento della suddetta esposizione è assistita da garanzie di paesi OCSE; il 48 per cento ha scadenza entro 1 anno; il 57 per cento fa capo al settore non bancario privato; il 31 per cento al settore non bancario pubblico; l'88 per cento circa dell'esposizione è denominata in dollari USA.

A tale esposizione vanno aggiunti crediti in valuta argentina per un importo equivalente a circa 1,4 Mld. di dollari, dei quali 1,3 coperti da raccolta nella medesima valuta.

Con riferimento all'esposizione complessiva per cassa delle banche italiane verso il Brasile (esclusi i crediti in valuta locale, inclusi i crediti erogati dalle filiali e dalle controllate estere), si precisa che la stessa ammonta a circa 4,5 Mld. di dollari USA (5,5 per cento circa dell'indebitamento bancario estero complessivo brasiliano). Circa

l'8 per cento della suddetta esposizione è assistita da garanzie di paesi OCSE; il 54 per cento ha scadenza entro 1 anno; il 59 per cento fa capo al settore non bancario privato; il 35 per cento al settore non bancario pubblico; la quasi totalità è denominata in dollari USA.

Alla suddetta esposizione vanno aggiunti crediti in valuta brasiliana per un importo equivalente a circa 5,3 Mld. di dollari, di cui circa 4,1 coperti da raccolta nella medesima valuta.

In ordine, poi, alle motivazioni che inducono le banche a ricorrere a continue fusioni, si precisa che la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza sul sistema bancario e finanziario attribuiti dalla legge, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema, nonché agli altri fini di interesse generale indicati negli articoli 5 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico bancario) e del d.lgs. n. 58 del 1998 (Testo unico sulla finanza).

La Banca d'Italia, nell'autorizzare le operazioni di fusione tra banche, verifica, in conformità dell'articolo 57 del d.lgs. 385 del 1993 e delle relative istruzioni applicative, la sussistenza dei presupposti di sana e prudente gestione, valutando, in particolare, l'esistenza di idonei requisiti tecnico-organizzativi da parte dell'azienda risultante dalla fusione.

Il processo di concentrazione nel settore bancario — frutto di scelte strategiche assunte dai competenti organi delle banche — è divenuto più intenso negli anni recenti per la crescente pressione della concorrenza, soprattutto in ambito europeo. La Banca d'Italia segue e accompagna i processi di crescita dimensionale degli operatori del sistema, ed inoltre, nella qualità di garante della concorrenza per il sistema bancario, valuta le operazioni di aggregazione ai sensi della legge n. 287 del 1990.

Per quanto attiene, infine, ai crediti in sofferenza, si precisa che, nel corso del 1998, è proseguito il rallentamento, già registrato nel corso dell'anno precedente, della dinamica delle sofferenze del sistema bancario italiano ed è diminuita l'incidenza delle

medesime sull'ammontare complessivo degli impieghi del sistema stesso.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

LUCCHESI. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere:

se — in attesa di un esercito professionale, che appare utile ed urgente — non ritenga di evitare il sovraffollamento delle caserme, dimezzando il numero dei militari di leva;

se non ritenga utile procedere ad un dimezzamento della spesa corrente per procedere all'acquisto di apparecchiature ed armamenti moderni, indispensabili alla difesa;

che cosa intenda fare per riammodernare e ristrutturare in breve tempo il nostro esercito, eliminando i fucili con baionette, ormai oggetti da museo;

se non ritenga che la cosa principale sia evitare la massificazione, quindi procedere ad un'accurata selezione dei militari volontari;

che cosa intenda fare per evitare che le auto di servizio siano utilizzate per portare alcuni ufficiali da casa in ufficio;

come intenda controllare la spesa per le forniture alle caserme eliminando alcune spese assurde e superflue dei comandi militari;

se intenda intervenire per disciplinare gli orari di servizio, visto che una miriade di *pullman* ed auto militari scorrazzano per le città negli orari di punta, aggravando il grave problema del traffico urbano.

(4-20955)

RISPOSTA. — *L'aggiornamento dei mezzi e degli armamenti delle Forze Armate rientra tra i principali obiettivi perseguiti dall'Amministrazione della Difesa. Le linee d'azione che il Dicastero adotta per il raggiungimento di tali obiettivi, puntualmente portate a conoscenza del Parlamento nelle audizioni*

svolte dal vertice politico e militare, e nella presentazione dei programmi di acquisizione previsti dalla legge hanno negli anni risentito fortemente sia delle mutate esigenze di impiego delle Forze Armate, sia dell'andamento delle assegnazioni di risorse finanziarie allo strumento militare, inferiori rispetto a quelle degli altri Paesi europei più significativi.

In particolare, nell'ambito delle contenute risorse disponibili per l'investimento, la Difesa ha avviato un programma di ammodernamento dei mezzi e degli equipaggiamenti di lungo periodo coerente con quanto previsto e richiesto dalla pianificazione dell'Alleanza. Peraltro l'insufficienza delle risorse in questo settore non consente più accelerati ed incisivi programmi di ammodernamento.

In tale contesto la Difesa, proprio nel rispetto del criterio di razionalizzazione delle risorse disponibili, sta già procedendo alla drastica e progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze Armate, con il graduale passaggio a un esercito di tipo « professionale », come recentemente approvato in Consiglio dei Ministri. Tale provvedimento è in sintonia con quanto hanno già fatto o stanno facendo la maggioranza dei nostri alleati Europei ed Atlantici e risponde alle mutate esigenze operative.

Per quanto concerne poi il controllo della spesa per le forniture alle caserme, l'Amministrazione applica puntualmente le norme vigenti, che prevedono l'intervento degli organi istituzionali deputati specificamente al controllo della spesa pubblica (Ragioneria Generale dello Stato e Corte dei conti), nonché tutti i controlli inerenti le procedure di erogazione del denaro pubblico e le motivazioni delle singole spese che il Legislatore ha indicato di specifica competenza della Difesa.

Per quanto riguarda l'impiego dei veicoli militari, esso è disciplinato interamente da specifiche disposizioni che ne regolano l'uso per le diverse esigenze operative, logistiche e addestrative.

In particolare, gli autoveicoli di servizio vengono assegnati e impiegati dagli enti della Difesa per i « servizi tecnici », cioè per

soddisfare esigenze di mobilità e trasporto esclusivamente per servizio.

L'impiego legittimo di tali mezzi viene assicurato dalla costante vigilanza svolta dai dirigenti responsabili degli enti cui gli automezzi sono assegnati, nonché dal controllo delle relative percorrenze, effettuato tramite il cosiddetto « foglio di marcia » che accompagna l'autoveicolo. La particolare visibilità dei mezzi militari impiegati è, in tal senso, ulteriore garanzia del loro impiego per soli fini istituzionali.

il trasporto per il raggiungimento della sede di lavoro è previsto a beneficio di alcune categorie di dirigenti civili e militari il cui particolare incarico comporta orari di attività non prevedibili, con impegni giornalieri che possano concludersi anche al di fuori della ordinaria sede di servizio; talvolta, nei confronti di un limitatissimo numero di Autorità di vertice, tale servizio è assicurato anche per motivi di sicurezza.

In riferimento all'orario di servizio ed all'impiego degli automezzi militari, essi sono strettamente collegati agli orari delle attività lavorative del personale civile e militare, regolati dalle rispettive normative di settore, in armonia con quelli delle altre Amministrazioni pubbliche.

Infine, l'adozione di servizi di trasporto collettivo per i dipendenti della Difesa, oltre ai diretti risvolti positivi, in particolare per il trasferimento di personale in uniforme, rappresenta anche un significativo contributo in termini di integrazione del trasporto pubblico e, conseguentemente, di decongestione del traffico urbano e di alleggerimento dei problemi di parcheggio, specie nelle aree urbane centrali verso le quali sono prevalentemente destinati i servizi in parola.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

LUMIA. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

il nuovo statuto dell'associazione italiana della Croce rossa è stato emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri n. 110 del 7 marzo 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 1997;

dello statuto prevede, all'articolo 18 tra gli organi decisionali un Consiglio direttivo nazionale eletto dall'Assemblea generale dell'Associazione;

il consiglio direttivo nazionale può, nella sua prima seduta e ai sensi dell'articolo 22/2 dello statuto, « cooptare fino a 5 membri scelti per particolari meriti e capacità professionali »;

il consiglio direttivo nazionale della Croce rossa italiana, eletto il 4 aprile 1998, ha cooptato in data 1° giugno 1998, durante la sua terza riunione, la professoressa Clara Sanginiti;

la professoressa Clara Sanginiti è entrata nella Croce rossa italiana solo nel 1996, ottenendo subito la nomina alla presidenza del comitato Croce rossa italiana di Catanzaro da parte dell'onorevole Mariapia Garavaglia, all'epoca Commissario straordinario dell'ente;

nella riunione del 1° giugno 1998 il Consiglio direttivo nazionale della Croce rossa italiana, dopo aver cooptato la professoressa Clara Sanginiti « per altri meriti e capacità professionali » le ha attribuito uno dei posti nella Giunta esecutiva nazionale dell'ente;

risulta all'interrogante che la professoressa Sanginiti appartenga alla stessa area politica del presidente generale della Croce rossa italiana, onorevole Mariapia Garavaglia —:

quali siano i particolari meriti e capacità professionali in base ai quali la professoressa Sanginiti conosciuta in Calabria per i frequenti viaggi in aereo a spese del comitato Croce rossa italiana di Catanzaro, prima, e del sottocomitato di Lamezia, poi, nonché per l'uso delle auto blu con autista dell'ente e per le assunzioni trimestrali ad avviso dell'interrogante spregiudicate, è stata cooptata;

se tale sistema certamente secondo l'interrogante non meritocratico di distri-

buzione delle cariche di governo e di responsabilità dell'ente sia consono alla Croce rossa italiana che dovrebbe caratterizzarsi per la sua indipendenza dalle istanze politiche;

se non intenda intervenire con un forte monito che ha caratterizzato l'attribuzione dei ruoli direttivi della Croce rossa italiana negli ultimi venti anni — sistema che si è fortemente accentuato durante il commissariamento affidato all'onorevole Mariapia Garavaglia — e affinché si giunga a una gestione più pacata e meno lottizzata degli stessi. (4-18305)

RISPOSTA. — In base a quanto riferito dall'Associazione Italiana della Croce Rossa, il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Ente, nella sua prima riunione avvenuta il 12 maggio 1998, ha proceduto alla cooptazione, ai sensi di quanto previsto dal punto 2 dell'articolo 22 dello Statuto Associativo, di cinque membri nelle persone del Dr. Giorgio TONONI, del Dr. Hubert CORSI, della Sorella Gabriella SCOPONI, Rag. Vincenzo SCOGNAMIGLIO e della Prof.ssa Clara SANGINITI.

Essi sono stati proposti e prescelti per i particolari meriti acquisiti e per le capacità professionali dimostrate ed hanno ottenuto la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

La scelta, pertanto, è avvenuta nella piena osservanza di tutti i requisiti fissati dal citato articolo 22 dello Statuto.

L'Associazione ha inteso precisare che la Prof.ssa Clara SANGINITI è stata cooptata nel corso della prima seduta del Consiglio Direttivo Nazionale e non durante la terza riunione.

È stata data, quindi, per la scelta di tutti i cooptati, puntuale applicazione all'articolo 22: un eventuale slittamento di tale scelta ad una seduta successiva alla prima avrebbe potuto, infatti, costituire materia di invalidità o illegittimità della facoltà di cooptazione concessa dallo Statuto.

Tutti i prescelti — in seguito ridottisi a due per aver gli altri rinunciato all'incarico conferito avendo espressamente optato per la carica già rivestita in seno all'Associa-

zione — risultavano, come già rammentato, in possesso di idonei requisiti sia per i particolari meriti acquisiti sia per le capacità professionali dimostrate, in quanto da lungo tempo prestavano la propria apprezzata, volontaria e gratuita collaborazione in favore dell'Associazione, in qualità di Consiglieri Speciali del Commissario straordinario, di Presidenti o Commissari di Comitati Regionali o Provinciali, ovvero con incarichi di vertice di Componenti Volontaristiche della Croce Rossa Italiana.

In particolare, la Prof.ssa Clara SANGINITI è stata nominata — nell'ottobre 1996 — Consigliere Speciale dell'allora Commissario Straordinario per la Regione Calabria, tenuto conto della necessità di sviluppare le attività di coordinamento e controllo delle Unità Periferiche C.R.I. a livello regionale.

Inoltre, la stessa ha ricoperto l'incarico di Commissario del Comitato Provinciale C.R.I. di Catanzaro e, successivamente, quello di Commissario del Sottocomitato C.R.I. di Lamezia Terme.

Tale collaborazione, svolta in una Regione con particolari, delicate e numerose esigenze sia di ordine funzionale ed organizzativo che amministrativo-contabile, ha indotto il Consiglio Direttivo Nazionale a cooptare, a seguito di apposita votazione e con un elevato numero di preferenze, la Prof.ssa SANGINITI quale membro di detto Organo.

Si deve, altresì, aggiungere che il Consiglio Direttivo Nazionale, nella riunione del 1° giugno 1998, ha eletto l'interessata, anche in tale occasione con elevato numero di preferenze, a membro della Giunta Esecutiva Nazionale.

L'Associazione Italiana della Croce Rossa ha sottolineato che la Prof.ssa SANGINITI ha sempre agito nell'esclusivo e superiore interesse dell'istituzione, con un comportamento di sensibile e legittima correttezza e nei limiti alla stessa consentiti dalle cariche ricoperte per il loro migliore espletamento, a seconda delle varie esigenze di servizio di volta in volta venutesi a determinare.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Monica Bettoni Brandani.

LUMIA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la legge 8 agosto 1995 n. 335 di riforma del sistema previdenziale ha previsto l'individuazione di alcune attività usuranti e particolarmente usuranti, il cui svolgimento dà diritto al riconoscimento di anzianità convenzionali;

l'articolo 59 della legge n. 449 del 1997 (collegata alla manovra finanziaria per l'anno 1998) prevede l'emanazione di un decreto ministeriale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, per l'individuazione delle attività usuranti;

un decreto del Presidente della Repubblica ha individuato alcune attività usuranti in ambito sanitario, come ad esempio il lavoro svolto nei servizi di pronto soccorso, terapie intensive e chirurgie d'urgenza;

anche altre attività del settore sanitario, oltre a quelle già indicate nel decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare quelle svolte nell'ambito dei reparti degli ospedali psichiatrici, producono un notevole logoramento psicofisico —:

se ritengano opportuno far inserire, nel decreto ministeriale di prossima emanazione, le mansioni svolte all'interno dei reparti psichiatrici nella categoria dei lavori usuranti. (4-18942)

RISPOSTA. — *In relazione alla delicata tematica affrontata nel suindicato atto parlamentare, al fine di una migliore comprensione della dinamica del procedimento, che come è noto investe forti aspettative ed interessi delle parti sociali, oltre che dei singoli lavoratori interessati, si ritiene opportuno riassumere l'evoluzione del complesso quadro normativo di riferimento.*

Il decreto legislativo n. 374 del 1993 aveva individuato le attività particolarmente usuranti, per le quali è prevista l'anticipazione dell'età pensionabile.

Il medesimo decreto prevedeva, all'articolo 3, l'emanazione, sentite le Organizza-

zioni sindacali, di tre decreti interministeriali (Lavoro-Tesoro per il settore privato ed i lavoratori autonomi, Funzione Pubblica-Tesoro-Lavoro per il settore pubblico) al fine di determinare, da un lato, le mansioni particolarmente usuranti all'interno di ciascun ambito di attività e, dall'altro, le misure delle aliquote contributive necessarie per la copertura degli oneri finanziari connessi al beneficio previdenziale. Tali oneri dovevano essere ripartiti tra datori di lavoro e lavoratori, senza alcun concorso da parte della finanza pubblica.

Come è noto i citati decreti non furono emanati, per le difficoltà sia di individuare, sotto il profilo tecnico-scientifico, ma anche « contrattuale », le mansioni usuranti sia per le difficoltà incontrate nel coinvolgere le parti sociali nell'assunzione dei costi dell'intervento legislativo, tenuto conto che non era previsto un concorso finanziario a carico dello Stato. La legge n. 335 del 1995, di riforma del sistema previdenziale, modificò la normativa sia sotto il profilo procedurale che sotto quello finanziario.

Sul piano procedurale, infatti, l'articolo 1 disponeva che l'avvio del procedimento di decretazione interministeriale doveva essere affidato alle Organizzazioni sindacali, le quali avrebbero dovuto formulare apposite « proposte » in tema di individuazione delle mansioni usuranti e di copertura degli oneri previdenziali. Tuttavia, qualora le OO.SS. non avessero formulato le citate « proposte », era stabilito un provvedimento alternativo, basato sulla emanazione di un decreto interministeriale Lavoro-Tesoro, sentita una commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro della Sanità.

Sotto il profilo finanziario veniva previsto che con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentita la suddetta commissione, sarebbe stato riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri, da parte del bilancio statale, nella misura massima del 20 per cento, « per determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore usura che esse presentano anche sotto il profilo della incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di

particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività, con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano». Tale concorso agli oneri era stato stabilito in 250 miliardi a decorrere dal 1996.

A distanza di due anni dall'emanazione della legge n. 335, tuttavia, le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori non avevano provveduto a formulare le proposte di cui sopra. Anche nell'intento di recuperare l'apporto dei sindacati nell'impegnativa opera di individuazione delle lavorazioni usuranti, interveniva, da ultimo, la legge 449 del 1997, che prevede la definizione dei criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti, attraverso un decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza Sociale, di concerto con i Ministri del Tesoro, della Sanità, per la Funzione Pubblica e per gli Affari Regionali, nonché la costituzione di una Commissione tecnico-scientifica, formata con carattere paritetico da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, al fine di formulare il parere per l'emanazione del decreto citato.

Infine, in data 19 maggio 1999, è stato emanato il decreto ministeriale in argomento, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4/9/1999).

In particolare, il decreto elenca gli indicatori di usura da utilizzare ai fini dell'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive da definire secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, finalizzate alla copertura dei conseguenti oneri da porre a totale carico delle categorie interessate. Inoltre, è stato predisposto un elenco delle mansioni usuranti alle quali, per le caratteristiche di « maggiore usura » che esse presentano, è riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri, da parte del bilancio statale, nella misura massima del 20 per cento. Tale concorso è stabilito, come si è detto, ai sensi del comma 4, del decreto legislativo 374/93, in 250 miliardi a decorrere dal 1996.

Infine, viene precisato che l'accertamento delle mansioni usuranti, può essere effet-

tuato attraverso gli elementi che emergono dalla busta paga o quelli in possesso degli istituti previdenziali assicuratori, oppure quelli individuati tramite attività ispettiva dei competenti uffici.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MALENTACCHI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

attualmente gli uffici delle imposte dirette sono suddivisi in distretti autonomi fra loro e dipendenti ciascuno dalla propria direzione generale delle entrate;

l'ufficio di Cortona (Arezzo) comprende nel proprio distretto due comuni: Cortona e Castiglion Fiorentino, ed è dipendente dalla direzione regionale delle entrate di Firenze;

con la riforma e l'abolizione delle intendenze di finanza è stata infatti istituita nei capoluoghi di regione la direzione regionale delle entrate, mentre in provincia gli uffici finanziari (Iva, registro, imposte dirette) saranno riuniti in un unico ufficio delle entrate;

il numero degli uffici delle entrate è demandato dalla legge 29 ottobre 1991, n. 358 e dall'articolo 6 del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29 ad un apposito atto regolamentare;

la direzione centrale ha stabilito che in provincia di Arezzo si formino solo tre Uffici delle entrate: 1) Arezzo con 121 dipendenti; 2) Montevarchi con 52 dipendenti; 3) Sansepolcro con 40 dipendenti;

l'ufficio di Cortona (Arezzo) di conseguenza, perde la propria autonomia in quanto è destinato a diventare sezione staccata di Arezzo (sportello) con perdita di importanza ed eventualmente di personale —:

se non ritenga il caso di prendere in considerazione la proposta di inserire il comune di Foiano ad altri comuni, in aggiunta o in alternativa della Val di

Chiana nel distretto dell'ufficio delle entrate di Cortona facendolo così coincidere con il distretto Asl, con l'ufficio di collocamento e con il futuro ufficio Inps.
(4-22638)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante chiede che venga valutata l'opportunità di modificare l'assetto territoriale di competenza dei nuovi uffici delle entrate per la provincia di Arezzo, in particolare, restituendo la originaria autonomia all'ufficio di Cortona.

Al riguardo il Dipartimento delle entrate ha rilevato che l'individuazione degli uffici delle entrate è stata effettuata sulla base di criteri oggettivi, analiticamente indicati dall'articolo 7, comma 11, della legge n. 358 del 1991 di riforma dell'Amministrazione finanziaria. Sulla base di tali criteri è stata elaborata un'apposita metodologia, imperniata sulla rilevazione dei carichi di lavoro potenziali dei nuovi uffici. È stato così previsto di istituire gli uffici delle entrate solo in quelle sedi il cui carico di lavoro sarebbe stato tale da giustificare il gravoso onere finanziario e organizzativo connesso all'attivazione e al funzionamento delle nuove strutture. Questa condizione non è stata riscontrata a Cortona, sicché la decisione di istituire in quella località un ufficio delle entrate non sarebbe stata compatibile con l'attuale impostazione della politica di bilancio, tesa a contenere quanto più possibile il volume della spesa.

Pertanto, al pari di tutte le altre attuali sedi di uffici finanziari che non sono state confermate come sede di uffici delle entrate, Cortona ospiterà una sezione staccata dell'ufficio delle entrate di Arezzo.

Tale sezione staccata garantirà ai cittadini una prestazione di servizi di livello superiore a quello dell'attuale ufficio delle imposte dirette. Infatti, il decreto ministeriale 18 giugno 1997 (G.U. del 24 giugno 1997, n. 145) dispone, tra l'altro, che tali strutture esercitino le proprie attribuzioni, oltre che in materia di imposte dirette, anche in materia di IVA e registro, imposte che, nella fattispecie, al momento sono trattate dai corrispondenti uffici di Arezzo. È evidente quindi il beneficio per i contri-

buenti interessati, che potranno espletare in loco le attività per le quali è necessario attualmente recarsi nel capoluogo provinciale (presentazioni di istanze, acquisizione e cancellazione di partita IVA, registrazione di atti, ecc.). La sezione staccata garantirà dunque un'azione a tutto campo di informazione e di assistenza fiscale, in linea con le esigenze più sentite dalla maggior parte dei contribuenti. Le sole funzioni che verranno concentrate nell'ufficio delle entrate di Arezzo saranno quelle dell'accertamento, che presentano maggiore complessità e che interessano, del resto, un numero più ristretto di contribuenti.

Il medesimo Dipartimento ha, infine, precisato che l'attivazione della sezione staccata sarà contestuale alla soppressione dell'attuale ufficio delle imposte dirette, per cui non vi sarà alcuna soluzione di continuità per quanto concerne l'espletamento dei servizi forniti ai contribuenti.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MAMMOLA e TARDITI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

alla vigilia della attuazione operativa del decreto legislativo n. 51/1998 in materia di giudice unico di primo grado la Presidenza del Tribunale di Novara, l'ordine degli avvocati di Novara, le autorità locali della provincia e lo stesso prefetto hanno sottolineato la necessità della istituzione a Novara di una Sezione staccata della Corte di Appello;

la richiesta è stata motivata con abbondanza di argomenti, non soltanto dalla opportunità di favorire la snellezza dei procedimenti giurisdizionali, ma anche dalla considerazione che in tal modo verrebbero favoriti cittadini ed operatori, nel contempo operandosi il rafforzamento delle strutture giudiziarie di Novara, capoluogo in cui sono stati più volte messi in evidenza i problemi derivanti dalle vistose carenze di organico dei magistrati;

la scelta di Novara quale sezione staccata della Corte d'Appello corrisponderebbe fra l'altro al ruolo che il capoluogo si è meritato di « secondo polo » piemontese e di punto di riferimento sotto l'aspetto logistico della vasta area regionale che viene denominata oggi come « Piemonte orientale » —;

quali siano gli intendimenti del Ministro interrogato al riguardo e se le legittime istanze di autorità, magistrati, e cittadini verranno prese nella dovuta considerazione nella fase attuativa del decreto legislativo n. 51/1998, tenuto fra l'altro conto che su questo argomento e con i medesimi fini è stato dal Governo già accettato un ordine del giorno parlamentare. (4-24025)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione presentata si comunica che è stata interessata la competente articolazione ministeriale che ha in proposito fatto presente come la previsione di sezioni distaccate di Corte di Appello sia problema assai delicato, anche alla luce dell'esperienza delle attuali sezioni distaccate di Bolzano, Taranto e Sassari.*

Le dimensioni complessive del territorio, le caratteristiche del bacino di utenza e l'entità dei carichi di lavoro sono elementi dai quali non può prescindere la scelta di istituire nuove sezioni distaccate di Corte di Appello, che non può avvenire senza la determinazione di parametri generali operanti su base nazionale.

In tale contesto, e prima che sia trascorso un congruo periodo di operatività della riforma del giudice unico, appare inopportuno procedere all'istituzione di nuove sezioni di Corte di Appello.

Il Ministro della giustizia: Olivero Diliberto.

MARENGO e IACOBELLIS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:*

quali siano i criteri e le modalità che l'ufficio del personale della direzione ter-

ritoriale clienti privati — Puglia della Telecom Italia SpA, adotta per la segnalazione, alla Direzione regionale del lavoro e della previdenza sociale, dei dipendenti e dei pensionati che rientrano nella casistica dei candidati al conferimento della « Stella del lavoro »;

se, per detta onorificenza, il ministero stabilisca un numero predeterminato di lavoratori o pensionati per ciascuna regione e, di conseguenza, assegni alle aziende e ai datori di lavoro operanti nell'ambito territoriale l'indicazione di quanti candidati insignire della benemerenzza;

se l'ufficio regionale del lavoro funga da « notaio » delle scelte operate dall'Azienda Telecom o se effettui un controllo di dette scelte;

se lo stesso Ufficio abbia mai ravvisato nei criteri di valutazione adottati dalla direzione pugliese della Telecom un comportamento discriminatorio nei confronti di tanti lavoratori, parimenti meritevoli a quelli annualmente segnalati, in relazione all'anzianità di servizio, alle professionalità, alla laboriosità ed alla condotta morale, così come richiesto dall'ufficio onorificenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (4-21095)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata si fa presente, in via preliminare, che non sono le aziende o i datori di lavoro ad indicare quanti candidati insignire della onorificenza della « Stella del lavoro », in quanto il contingente di 1.000 decorazioni, stabilito dall'articolo 6 della legge n. 143/92, viene ripartito per Regione, dall'Ufficio Onorificenze di questo Ministero, secondo il dato degli occupati fornito dall'ISTAT.*

Le domande presentate, entro il 31 ottobre di ogni anno, dai lavoratori o dalle Aziende di appartenenza, presso le competenti Direzioni Regionali del lavoro vengono esaminate dai suddetti uffici in base ai requisiti dettati dalla predetta legge e sono oggetto di due fasi istruttorie, una di primo grado, esplicita dalla Commissione locale presso le singole Direzioni Regionali del

lavoro, e l'altra di secondo grado, esplicitata dalla Commissione Nazionale presieduta dal Ministro o per delega dal Sottosegretario di Stato e solamente alla fine di questo iter istruttorio si procede alla definitiva assegnazione della Decorazione in parola.

Per la preselezione dei candidati si tiene conto dei seguenti requisiti:

rispetto della legge 5.2.1992, n. 143 (articolo 6) con proposta di assegnazione al 50% ad operai e 50% ad impiegati, quadri e dirigenti;

meriti particolari di perizia, laboriosità e condotta morale in azienda;

prolungata attività lavorativa ad eccezione di pochi casi in cui gli anni di attività sono caratterizzati da una particolare carriera;

proposta e attribuzione in tutte le province;

limitazione delle assegnazioni delle onorificenze in caso di più proposte per dipendenti della stessa azienda, in modo da far rappresentare il più possibile la struttura economica della regione.

Per quanto riguarda la Telecom Italia S.p.a., la Direzione Regionale del Lavoro di Bari ha rappresentato di non essere a conoscenza di un comportamento discriminatorio nei confronti dei lavoratori parimenti meritevoli da parte della Direzione Pugliese della Società in parola, ma, come innanzi specificato, il numero delle onorificenze concesse è limitato e pertanto vengono esclusi molti lavoratori meritevoli.

Per l'anno corrente, infatti, la Società in parola ha presentato 3 candidati ma solo uno è stato insignito dell'onorificenza.

Si fa presente, infine, che nella regione Puglia quest'anno sono state presentate 157 domande, ma le onorificenze concesse sono state solo 59.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MARINACCI, VOLONTÈ, GRILLO e PANETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premezzo che:*

l'articolo 59, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha stabilito che i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti debbano essere fissati con decreto del ministero del lavoro di concerto con i ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

il suddetto decreto avrebbe dovuto essere emanato entro sei mesi dall'approvazione della legge n. 449 del 1997, su parere della commissione tecnico-scientifica istituita l'8 aprile 1998, in rappresentanza delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative —:

se tale commissione, tra le altre categorie di lavori usuranti, abbia preso in considerazione l'attività dei così detti « fanghini », impiegati negli stabilimenti termali, valutando come tali addetti alla movimentazione dei fanghi siano soggetti a gravi patologie quali dermatiti, insufficienze polmonari, problemi alla vista ed altre effetti sulla loro salute conseguenti alla continua esposizione ai fanghi termali sia per inalazione che per contatto con l'epidermide;

se, alla luce della constatazione che tali addetti sono costretti ad interrompere l'attività lavorativa prima della maturazione dei benefici pensionistici per le complicate di carattere sanitario cui sono soggetti, intenda assumere le idonee iniziative per annoverare l'attività di fanghino tra quelle usuranti. (4-19937)

RISPOSTA. — *In relazione alla delicata tematica affrontata nel suindicato atto parlamentare, al fine di una migliore comprensione della dinamica del procedimento, che come noto investe forti aspettative ed interessi delle parti sociali, oltre che dei singoli lavoratori interessati, si ritiene opportuno riassumere l'evoluzione del complesso quadro normativo di riferimento.*

Il decreto legislativo n. 374 del 1993 aveva individuato le attività particolarmente usuranti, per le quali è prevista l'anticipazione dell'età pensionabile.

Il medesimo decreto prevedeva, all'articolo 3, l'emanazione, sentite le Organizzazioni sindacali, di tre decreti interministeriali (Lavoro-Tesoro per il settore privato ed i lavoratori autonomi, Funzione Pubblica-Tesoro-Lavoro per il settore pubblico) al fine di determinare, da un lato, le mansioni particolarmente usuranti all'interno di ciascun ambito di attività e, dall'altro, le misure delle aliquote contributive necessarie per la copertura degli oneri finanziari connessi al beneficio previdenziale. Tali oneri dovevano essere ripartiti tra datori di lavoro e lavoratori, senza alcun concorso da parte della finanza pubblica.

Come è noto i citati decreti non furono emanati, per le difficoltà sia di individuare, sotto il profilo tecnico-scientifico, ma anche « contrattuale », le mansioni usuranti sia per le difficoltà incontrate nel coinvolgere le parti sociali nell'assunzione dei costi dell'intervento legislativo, tenuto conto che non era previsto un concorso finanziario a carico dello Stato. La legge n. 335 del 1995, di riforma del sistema previdenziale, modificò la normativa sia sotto il profilo procedurale che sotto quello finanziario.

Sul piano procedurale, infatti, l'articolo 1 disponeva che l'avvio del procedimento di decretazione interministeriale doveva essere affidato alle Organizzazioni sindacali, le quali avrebbero dovuto formulare apposite « proposte » in tema di individuazione delle mansioni usuranti e di copertura degli oneri previdenziali. Tuttavia, qualora le OO.SS. non avessero formulato le citate « proposte », era stabilito un provvedimento alternativo, basato sulla emanazione di un decreto interministeriale Lavoro-Tesoro, sentita una commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro della Sanità.

Sotto il profilo finanziario veniva previsto che con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentita la suddetta commissione, sarebbe stato riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri, da parte del bilancio sta-

tale, nella misura massima del 20 per cento, « per determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore usura che esse presentano anche sotto il profilo della incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività, con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano ». Tale concorso agli oneri era stato stabilito in 250 miliardi a decorrere dal 1996.

A distanza di due anni dall'emanazione della legge n. 335, tuttavia, le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori non avevano provveduto a formulare le proposte di cui sopra. Anche nell'intento di recuperare l'apporto dei sindacati nell'impegnativa opera di individuazione delle lavorazioni usuranti, interveniva, da ultimo, la legge 449 del 1997, che prevede la definizione dei criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti, attraverso un decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza Sociale, di concerto con i Ministri del Tesoro, della Sanità, per la Funzione Pubblica e per gli Affari Regionali, nonché la costituzione di una Commissione tecnico-scientifica, formata con carattere paritetico da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, al fine di formulare il parere per l'emanazione del decreto citato.

Infine, in data 19 maggio 1999, è stato emanato il decreto ministeriale in argomento (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4/9/1999).

In particolare, il decreto elenca gli indicatori di usura da utilizzare ai fini dell'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive da definire secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, finalizzate alla copertura dei conseguenti oneri da porre a totale carico delle categorie interessate. Inoltre, è stato predisposto un elenco delle mansioni usuranti alle quali, per le caratteristiche di « maggiore usura » che esse presentano, è riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri, da parte del bilancio statale,

nella misura massima del 20 per cento. Tale concorso è stabilito, come si è detto, ai sensi del comma 4, del decreto legislativo 374/93, in 250 miliardi a decorrere dal 1996.

Infine, viene precisato che l'accertamento delle mansioni usuranti, può essere effettuato attraverso gli elementi che emergono dalla busta paga o quelli in possesso degli istituti previdenziali assicuratori, oppure quelli individuati tramite attività ispettiva dei competenti uffici.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MARTINAT. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il prefetto di Novara, in relazione all'imminente operatività del decreto legislativo 51 del 1998 in materia di giudice unico di primo grado, ha pubblicamente rappresentato l'esigenza che venga istituita a Novara una sezione staccata della Corte d'appello;

questa realizzazione snellirebbe i procedimenti giurisdizionali agevolando, nel contempo, sia i cittadini che gli operatori; inoltre consentirebbe di destinare aliquote di magistrati alle strutture giudiziarie di questo capoluogo le quali, com'è noto, soffrono da tempo di vistose carenze d'organico;

la scelta di Novara, quale sede della sezione staccata della Corte d'appello risulterebbe, peraltro, compatibile con il ruolo ormai acquisito dalla città di secondo polo piemontese e, segnatamente, di punto di riferimento, anche sotto l'aspetto logistico, della vasta area regionale che, con prassi costante, viene denominata Piemonte orientale —:

se non ritenga, alla luce di tali motivazioni, di operare con urgenza affinché venga istituita a Novara una sezione staccata della Corte d'appello. (4-24000)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione presentata, si comunica che è stata*

interessata la competente articolazione ministeriale che ha in proposito fatto presente come la previsione di sezioni distaccate di Corte di Appello sia problema assai delicato, anche alla luce dell'esperienza delle attuali sezioni distaccate di Bolzano, Taranto e Sassari.

Le dimensioni complessive del territorio, le caratteristiche del bacino di utenza e l'entità dei carichi di lavoro sono elementi dai quali non può prescindere la scelta di istituire nuove sezioni distaccate di Corte di Appello, che non può avvenire senza la determinazione di parametri generali operanti su base nazionale.

In tale contesto, e prima che sia trascorso un congruo periodo di operatività della riforma del giudice unico, appare inopportuno procedere all'istituzione di nuove sezioni di Corte di Appello.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

MASSIDDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, della sanità, della difesa e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

in riferimento ai previsti richiami di personale militare precario, da inserire nell'organico della Croce rossa italiana, in Sardegna si starebbero determinando situazioni di sperequazione e di concreta esclusione a danno dei sardi già inseriti in graduatoria;

per personale militare precario sarebbe da intendersi quello richiamato con cadenza trimestrale e adibito a svolgere mansioni di autista-barelliere nei pronto soccorso della Croce rossa italiana, ubicati negli aeroporti sardi;

la vicenda prenderebbe avvio dall'articolo 1 comma 46 della legge n. 662 del 1996 che, in deroga al comma precedente, autorizzerebbe la Croce rossa italiana ad assumere personale che alla data del 30 settembre 1996 aveva prestato servizio a tempo determinato nei presidi sanitari dell'associazione;

in data 6 giugno 1997 il comitato centrale della Croce rossa italiana, emanava l'ordinanza commissariale n. 4310, con la quale si individuava, in via provvisoria, il personale precario utilizzato a copertura delle carenze in organico;

in data 13 novembre 1997, con ordinanza commissariale n. 5110 il comitato centrale della Croce rossa italiana determinava il trattenimento in servizio, a decorrere dal 1° gennaio 1998 e per tutto un anno, del personale civile a rapporto di collaborazione e il personale militare precario, con la possibilità di proroga di un altro anno, in attesa che fossero banditi i regolari concorsi pubblici;

pressioni da parte di organizzazioni sindacali e del personale escluso dalla graduatoria allegata all'ordinanza n. 4310, hanno imposto alla Croce rossa italiana una integrazione nell'elenco inserito nell'ordinanza commissariale n. 5110, delle persone richiamabili dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998;

con la legge finanziaria per il 1997, venne autorizzata la Croce rossa italiana a bandire concorsi pubblici per l'immissione a tempo indeterminato del personale precario che già prestava servizio nell'Associazione;

un'ulteriore ordinanza commissariale del comitato centrale della Croce rossa italiana, la n. 5738, disponeva, oltre alla determinazione di bandire i concorsi pubblici, che gli elenchi del personale militare, allegati alle precedenti ordinanze nn. 4310 e 5110, non fossero utilizzabili per i richiami a carattere annuale;

in quest'ultima ordinanza sarebbe stato imposto, per la partecipazione ai concorsi, il requisito di prestazione di servizio per almeno tre trimestri nell'anno 1997;

tale requisito, peraltro non richiesto dalla legge finanziaria per il 1997, escluderebbe dai concorsi della Croce rossa italiana l'intero personale militare precario sardo, in quanto le chiamate in servizio, nella regione, sarebbero state effettuate

applicando il criterio della turnazione, con un impiego massimo di due trimestri l'anno —:

se quanto esposto risponda al vero;

quali iniziative si intendano adottare allo scopo di risolvere la sperequazione in atto ai danni dei militari precari sardi, che si è determinata con il varo dell'ordinanza commissariale n. 5738 della Croce rossa italiana. (4-15736)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione citata dietro delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base delle indicazioni fornite dall'Associazione della Croce Rossa Italiana.*

L'Associazione ha fatto presente che, nel bandire i concorsi ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge n. 662/96, nel presupposto che l'assunzione prevista dalla norma fosse riservata al personale che poteva vantare un rapporto di lavoro continuativo con la C.R.I., si è preoccupata di eliminare la possibilità che chiunque si fosse trovato in servizio alla data del 30 settembre 1996, anche per un periodo brevissimo di tempo legato a necessità contingenti, potesse far valere il diritto all'assunzione a tempo indeterminato.

In considerazione del fatto che la norma non stabiliva un periodo minimo di servizio alla data del 30 settembre 1996, la Sede Centrale C.R.I. aveva richiesto il possesso di un periodo di tre trimestri di servizio nell'anno 1997 come requisito per partecipare al concorso e ciò al fine di individuare soltanto coloro che potevano vantare un rapporto continuativo.

A tal fine veniva emanata, in data 23 dicembre 1997, l'Ordinanza Commissariale n. 5737 (e non 5738), con cui erano banditi i citati concorsi.

A seguito delle osservazioni e dei rilievi formulati dal Ministero della Sanità-Servizio Vigilanza Enti, l'Associazione ha provveduto a sostituire l'Ordinanza n. 5737 con l'Ordinanza n. 6303, del 18 marzo 1998, che ha eliminato il requisito dei tre trimestri di servizio effettuati nell'anno 1997.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Monica Bettoni Brandani.

MELONI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

com'è a tutti noto, il 6 dicembre 1990 a Casalecchio di Reno (Bologna), un velivolo dell'aeronautica militare, a seguito di un'avaria, ha investito l'edificio in cui aveva sede l'Istituto tecnico commerciale « Salvemini », provocando la morte di dodici studenti (di cui undici donne) e il ferimento di altre 88 persone;

in seguito all'incidente furono aperti due distinti procedimenti miranti, il primo, ad individuare le eventuali responsabilità penali, il secondo, a risarcire le vittime;

per quanto attiene alle responsabilità penali, il processo di primo grado individuò nei piloti dell'aereo i colpevoli dell'incidente, mentre nel secondo grado di giudizio (conclusosi, per ironia della sorte, ad appena pochi giorni dalla strage del Cermis) si addebitò esclusivamente ad una fatalità la responsabilità della tragedia;

per quanto attiene il risarcimento del danno, in ordine al quale si sono costituite due distinte associazioni, quella degli studenti del « Salvemini » e quella dei genitori delle vittime, ne è stato riconosciuto il diritto, ma a distanza di quasi nove anni dall'incidente, nessun risarcimento è ancora pervenuto a chi risulta legittimato ad ottenerlo;

sconcerta che, proprio mentre la più recente tragedia del Cermis ha riproposto il problema dei lutti che le esercitazioni militari possono procurare alla popolazione civile, sul caso del « Salvemini », a rispondere del quale non è chiamata alcuna autorità straniera, sia calato un assoluto silenzio, che non è solo indice di totale e colpevole oblio, ma costituisce un modo insopportabile di considerare chiusa la dolorosa vicenda, che pure ha stroncato tante giovani vite e ha segnato per sempre quelle di centinaia di cittadini;

il riconoscimento e il concreto risarcimento del danno è, con tutta evidenza, urgentissimo, almeno al fine di consentire a quanti hanno riportato lesioni permanenti

di qualsiasi natura di far fronte alle più elementari necessità materiali e a quelle dell'assistenza, per non dire che l'incredibile ritardo aggrava il danno subito —:

quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare, al fine di assicurare al più presto l'equo indennizzo spettante a tutte le vittime dell'incidente;

quali ragioni ostino a che il pur riconosciuto diritto al risarcimento trovi concreta attuazione;

entro quale data il risarcimento medesimo possa essere materialmente erogato a favore degli aventi diritto. (4-25634)

RISPOSTA. — *Il Dicastero della Difesa ha mantenuto negli anni e continua a mantenere, insieme al doloroso ricordo della sciagura di Casalecchio, una particolare attenzione nei confronti di quanti vi furono tragicamente coinvolti. Pur nella consapevolezza che gli esiti di una così grande tragedia non possono trovare conforto in alcuna iniziativa, l'Amministrazione ha posto in essere ogni possibile azione risarcitiva nei confronti degli aventi diritto.*

Nel tempo sono già state corrisposte somme anche superiori rispetto a quanto previsto dal Tribunale di Bologna nella sentenza del 29 febbraio 1995, nella misura di complessivi 150 milioni a favore dei genitori delle vittime, 60 milioni per i fratelli/sorelle conviventi, 200 milioni a favore del Comune di Casalecchio, per danni subiti dall'edificio scolastico. Con quasi tutti i feriti nell'evento (85 casi su 86) sono state concordate singole transazioni risarcitorie, prescindendo dall'esito del procedimento penale conclusosi il 26 gennaio 1998 in senso assolutorio. Lo stesso tempestivo risarcimento era stato offerto, prima della sentenza di appello, anche ai familiari delle vittime ed al Comune di Casalecchio che lo avevano respinto, in attesa dell'esito definitivo del procedimento giudiziario.

A quanto sopra vanno aggiunte anche le elargizioni previste dalla legge 424/93 pari a £ 100 milioni per vittima e ad 1 milione per punto di invalidità e le spese per cure mediche a favore degli altri infortunati, già erogate a favore degli aventi diritto.

Successivamente alla sentenza assolutoria, i familiari delle vittime ed il Comune di Casalecchio hanno formulato una richiesta di risarcimento, che è stata sottoposta, con l'urgenza del caso, al vaglio dell'Avvocatura Generale dello Stato. Ottenuto il parere della stessa, si procederà con la massima rapidità all'erogazione delle somme concordate.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

MESSA. — *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

da uno studio recentemente redatto dal dottor Perucci, dell'osservatorio epidemiologico dell'università di statistica sanitaria di Roma, sulla situazione sanitaria della zona di Guidonia Montecelio, sarebbe emerso nel corso del periodo preso in esame, dal 1987 al 1993, un aumento, nella zona, di alcuni tipi di tumori (reticolosarcoma e fibromiosarcoma), pari al 200 per cento;

da tale studio emergerebbe inequivocabilmente una correlazione tra l'incidenza di tali patologie e la prossimità di alcuni insediamenti industriali (cementificio, industrie chimiche e Pirelli), tanto che il numero dei decessi riscontrati aumenta proporzionalmente alla vicinanza di tali insediamenti;

sempre da quel documento emergerebbe che il tasso di mortalità tra la popolazione maschile di Guidonia Montecelio e zone limitrofe sarebbe superiore del 5 per cento rispetto al dato nazionale;

la ricerca di cui sopra è peraltro stata effettuata non sull'aumento delle patologie, bensì sull'aumento dei decessi, il che lascia

presumere che la situazione reale sia ancora più allarmante;

lo studio del dottor Perucci non ha peraltro preso in considerazione l'incidenza su quei decessi della megadiscarica dell'Inviolata, situata in prossimità del centro abitato, giacché nel 1993 tale discarica non funzionava ancora a pieno regime (oggi vi si raccolgono i rifiuti solidi urbani di oltre 130 comuni);

recenti rilevazioni effettuate da medici locali avrebbero constatato in epoca recentissima l'aumento relevantissimo di altre patologie, quali allergie tipiche di zone situate in prossimità di discariche, linfomi e leucemie, tutte ricollegabili alla precarietà della situazione ambientale;

il documento redatto dall'osservatorio epidemiologico dell'università di statistica sanitaria di Roma non è mai stato reso pubblico e ne sarebbe stata rifiutata la consegna alle associazioni di cittadini che ne avevano richiesto copia —:

quali iniziative intendano adottare i Ministri interrogati, una volta accertata la veridicità di quanto esposto, per salvaguardare concretamente il diritto all'informazione ed alla salute dei cittadini di Guidonia e per operare a tutela di un ambiente oramai così degradato. (4-09844)

RISPOSTA. — *La Regione Lazio ha comunicato che, in relazione al fenomeno di aumento del numero di casi di tumori nella popolazione residente nell'area di Guidonia Montecelio, l'Osservatorio Epidemiologico, in collaborazione con il Servizio di Igiene Pubblica della Azienda USL/RMG, ha condotto una serie di indagini epidemiologiche.*

Gli studi sono stati effettuati nell'area dei comuni di Guidonia-Montecelio, Mentana e Tivoli con l'obiettivo di valutare se le principali fonti di inquinamento ambientale presenti nell'area stessa (discarica di rifiuti solidi urbani dell'Inviolata, cementificio e industria della gomma per pneumatici) possano rappresentare un rischio per la popolazione residente.

Le analisi effettuate si basano sui dati di mortalità relativi ai residenti nell'area nel

periodo dal 1987 al 1993 ed utilizzano metodologie di analisi geografica, insieme ad un disegno di tipo epidemiologico tradizionale (studio caso-controllo).

Il rapporto conclusivo è stato inviato dalla Azienda USL/RMG al Presidente della Giunta Regionale ed agli Assessori Regionali competenti, nonché ai Sindaci dei tre comuni interessati.

Dai risultati dello studio condotto dalla Azienda USL/RMG emergono solo alcuni elementi a favore di una possibile relazione tra residenza in prossimità del cementificio e aumentato rischio di malattia.

D'altro canto, è noto che l'eziologia di tali patologie è ancora in gran parte sconosciuta, e che sono necessari molti studi e ricerche per appurare se le esposizioni di tipo ambientale possano avere un ruolo eziologico.

Inoltre, l'eccesso della mortalità totale nei maschi residenti a Guidonia (pari al 5% rispetto al dato regionale), risulta attribuibile ad una aumentata mortalità per patologie cardiovascolari, mentre la mortalità per tumori risulta pari all'atteso.

Com'è noto, i dati di mortalità per causa rappresentano il più valido indicatore di variazioni dello stato di salute della popolazione per esposizioni che si sono verificate nel passato, poiché tale indicatore tiene conto del periodo di latenza tra esposizione, comparsa di malattie e mortalità.

Considerato che nell'area in esame viene ipotizzata un'aumentata incidenza di tumori (patologie con lunga latenza tra esposizione e malattia) e gli impianti industriali sono presenti nell'area da un tempo sufficientemente lungo, la mortalità rappresenta, dunque, lo strumento di indagine più appropriato, mentre risulta un indicatore poco sensibile a variazioni della morbosità per effetto di esposizioni recenti.

Lo studio ha analizzato il rischio nella popolazione residente in prossimità della discarica e i risultati concordano nel non evidenziare alcuna associazione tra le patologie in studio e la residenza in prossimità di tale insediamento.

Infine, Regione Lazio ha sottolineato che i risultati dello studio sono stati pubblicamente discussi con i rappresentanti delle

comunità locali in occasione del convegno: « Inquinamento Atmosferico nella Città dell'Aria: dalla ricezione al monitoraggio », tenutosi nella Sala del Consiglio del Comune di Guidonia Montecelio, in presenza dell'Assessore Regionale all'Ambiente.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Monica Bettoni Brandani.

MESSA. — Ai Ministri per la solidarietà sociale e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

stando ad uno studio predisposto dall'Unione italiana solidarietà (Uis), solo nella Capitale 7.000 bambini vivono situazioni di disagio e sfruttamento;

molti di questi adolescenti sono costretti, per gravi motivi familiari ad abbandonare la scuola;

il fenomeno pare essere particolarmente accentuato nelle città dell'Italia centrale e del sud —:

quali iniziative intendano assumere per eliminare, o quanto meno ridurre drasticamente, fenomeni di marginalità sociale;

quali iniziative intendano assumere per realizzare strutture per l'infanzia e servizi assistenziali che attenuino il malessere giovanile;

quali iniziative intendano assumere per limitare la dispersione scolastica.

(4-21474)

RISPOSTA. — In riferimento all'atto ispettivo citato, rappresento quanto segue.

In merito alle problematiche inerenti il disagio e l'emarginazione dei soggetti in età evolutiva e la realizzazione di strutture e servizi per l'infanzia, il Dipartimento per gli affari sociali ha posto in essere strategie di intervento e prevenzione mediante l'istituzione, con la legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), del Fondo Nazionale per l'infanzia e

l'adolescenza finalizzato al finanziamento di progetti e strutture che agiscano in favore dei minori. Tali progetti (articolo 3 della citata legge n. 285/97) mirano alla realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali. Essi contemplano, inoltre, servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche, nonché la realizzazione di azioni positive per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, e per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche.

Il Fondo Nazionale prevede anche misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutta la cittadinanza ed in particolare nei confronti degli addetti ai servizi di pubblica utilità; nonché misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa (articolo 7, 1.285/97).

Per ciò che concerne il problema dello sfruttamento del lavoro minorile, è opportuno sottolineare che è stato istituito presso il Dipartimento per gli affari sociali un tavolo di coordinamento in cui sono rappresentati Governo e parti sociali. Inoltre, recentemente, il Governo ha provveduto a dare attuazione alla direttiva dell'Unione Europea in materia di lavoro minorile, tramite un decreto legislativo, in attesa di pubblicazione, con il quale si è modificata la legge 17 ottobre 1967, n. 977 recante « Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti », mediante l'inserimento di norme innovative e più garantiste nei confronti dell'adolescente minorenne che lavora. Fra i cambiamenti più significativi, apportati alla legislazione vigente con questo decreto; oltre all'inasprimento delle sanzioni, si evidenzia il divieto assoluto di impiego di ragazzi di età inferiore ai 15 anni e che non abbiano ottemperato all'obbligo scolastico.

Proprio a questo riguardo (cioè l'ottemperanza all'obbligo scolastico), il Ministero della pubblica istruzione fa presente che ha avviato un programma di interventi per la prevenzione del disagio e dalla dispersione scolastica, promuovendo la realizzazione di piani provinciali articolati sul territorio, con particolare attenzione alle aree di maggior rischio.

A livello provinciale sono stati costituiti Osservatori con rappresentanti delle varie istituzioni che costituiscono strutture operative per correlare conoscenza e programmazione, nonché organizzazione degli interventi e verifica.

Tali Osservatori hanno infatti il compito di monitorare il fenomeno del disagio e della dispersione scolastica, formulare specifici programmi di intervento, attivare progetti innovativi, nel territorio e nelle scuole, finalizzati al successo formativo.

Le esperienze realizzate hanno confermato l'importanza del momento conoscitivo, tanto che il sistema informativo, fino a poco tempo fa relativo solo ad alcune province italiane, sarà esteso, entro la fine dell'anno in corso, a tutto il territorio nazionale. In tal modo tutte le scuole (si parla naturalmente di scuola dell'obbligo) faranno parte del cd. « Sistema Distribuito » e collegate in rete, e all'interno del « pacchetto alunni » saranno rilevati dati non solo quantitativi o riferiti alla frequenza, ma notizie circa il curriculum, i crediti scolastici e formativi, e i piani di studio di ogni singolo alunno.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

MICHELANGELI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

l'interrogante ha ricevuto una lettera non firmata da parte di un gruppo di lavoratori dipendenti dello stabilimento FIAT di Cassino, nella quale si denunciavano diversi atti di intimidazione nei con-

fronti dei lavoratori stessi e dei loro colleghi in particolare riguardo:

alle pressioni subite da lavoratori in età non pensionabile per convincerli ad abbandonare la fabbrica;

alla scarsa considerazione dei problemi di salute dei dipendenti, pur in presenza di certificazioni mediche e di problematiche derivanti dal lavoro in fabbrica;

alle minacce ricevute dai dipendenti attraverso la possibilità da parte dell'azienda di dislocarli in settori o reparti in procinto di essere terziarizzati (ossia ceduti a terzi, con la conseguente fuoriuscita dei dipendenti dall'azienda stessa) se essi non si adeguassero passivamente a qualsiasi richiesta dei superiori, anche se queste dovessero esulare dai doveri contrattuali o configurare veri e propri abusi;

all'utilizzo delle politiche di terziarizzazione per disfarsi di personale non gradito;

la decisione di non apporre firme è stata assunta dai lavoratori in quanto timorosi di rappresaglie, che a loro dire sarebbero già avvenute in casi analoghi —

quali misure intendano adottare per accertare quanto denunciato dai lavoratori in materia di lesione dei diritti e della dignità degli stessi;

con quali strumenti di indagine vogliano operare e quale tipo di provvedimenti intendano adottare nei tempi brevi per far porre termine a questi atti della FIAT. (4-22857)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Con riferimento all'interrogazione indicata dagli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Frosinone è emerso quanto segue.

Da notizie acquisite presso le OO.SS. e la stessa FIAT, sembra che nello stabilimento della società sia in atto un processo di terziarizzazione tendente ad affidare ad altre imprese, che potrebbero essere costituite in qualche caso anche dalla stessa FIAT, ser-

vizi o attività lavorative interni allo stabilimento e un certo numero di lavoratori della stessa società.

Alla FIAT rimarrebbe la fase produttiva principale (stampaggio, assemblaggio, verniciatura, uscita del prodotto finito).

Fino ad ora sono state costituite due imprese, la Fenice s.p.a. per la produzione di energia e la Sirio per la vigilanza sul patrimonio.

È in corso il passaggio di altri 400 lavoratori ad un'altra impresa, la COMAU.

Il numero dei lavoratori interessati nel processo di terziarizzazione (passaggio ad altre aziende) si aggirerebbe intorno alle 2000 unità complessive al termine di tutto l'iter.

La sopracitata Direzione Provinciale del Lavoro ha comunicato, infine, che da notizie assunte presso le OO.SS. non risulta che nei confronti dei lavoratori siano stati posti essere atti di intimidazione o di pressione al prepensionamento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MOLINARI, BOCCIA e PITTELLA. — *Al Ministro per le comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'azienda Sirti nel 1993 sul territorio lucano era organizzata su quattro cantieri di lavoro nei comuni di Rionero in Vulture, Lagonegro, Sala Consilina (fuori provincia, ma dipendente dalla Filiale Telecom di Potenza) e Potenza con 250 lavoratori addetti;

nel 1994 la Sirti chiudeva il cantiere di Rionero in Vulture, nel 1995 chiudeva il cantiere di Sala Consilina abolendo nel contempo il gruppo a Potenza, trasferito su Salerno, con conseguente perdita di 150 posti di lavoro;

la Sirti ha dichiarato la sua intenzione di chiudere i cantieri di Potenza e Lagonegro spostando tutto su Atena Lucana — Scalo, provincia di Salerno, con la conseguente perdita dei restanti 103 posti di lavoro e l'abbandono del territorio lucano da parte dell'azienda;

quali iniziative intenda intraprendere per evitare che si compia tale sciagurata eventualità che penalizzerebbe, senza valide giustificazioni, la Basilicata e le stesse maestranze attualmente impiegate nella Sirti. (4-14796)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Con riferimento all'interrogazione in esame si comunica quanto emerso dagli accertamenti esperiti dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Potenza.

I centri operativi della società SIRTİ di Potenza e Lagonegro sono stati chiusi in data 30.4.1998 con la definizione della procedura sindacale di cessazione dell'attività per tutti i 109 lavoratori già in Cassa Integrazione guadagni straordinaria dal 6.5.1996 al 5.5.1997.

A seguito dell'intervento dei Ministeri dell'industria e del Lavoro veniva concesso un ulteriore periodo di CIGS di 12 mesi fino al 6.5.1998 e, successivamente fino al 6.11.1998.

Con accordo sindacale sottoscritto presso la suddetta Direzione provinciale del lavoro la CIGS è stata prorogata al 5.7.1999, a rotazione, a partire dal 6.11.1998 per tutte le unità in forza ai centri operativi di Potenza e Lagonegro.

Attualmente il personale in forza alla Società SIRTİ è di n. 82 unità e l'azienda stessa ha richiesto una proroga del trattamento di CIGS per crisi aziendale fino al 5.1.2000, utilizzando, nel contempo, gli strumenti già concordati per la gestione delle suddette 82 unità in esubero (mobilità ordinaria, mobilità lunga ex articolo 7, comma 7, Legge n. 223/91, incentivazione all'esodo, ecc.).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

PASETTO, REPETTO, PICCOLO e NIEDDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il testo unico della finanza, approvato dal Parlamento con decreto legislativo n. 58 del 1998, al quarto comma dell'articolo 31 prevede la possibilità per la Consob di avvalersi, «per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari, della collaborazione di un organismo individuato dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati», ovvero banche e sim;

mediante successivi regolamenti, ovvero con le delibere n. 11522 del 1° luglio 1998 e n. 11745 del 9 dicembre 1998, la Consob ha previsto la forma e l'organizzazione dell'albo di cui sopra, provvedendo a disciplinare l'attività propria dei promotori finanziari;

recentemente la maggior parte dei quotidiani nazionali ha pubblicato la notizia che il 14 maggio 1999 tre organizzazioni professionali — di cui due in rappresentanza delle imprese di investimento, rispettivamente l'Abi per gli Istituti di credito e l'Assoreti per le sim, ed una denominata Anasf in qualità di rappresentante dei promotori finanziari — avrebbero dato vita, con l'avallo della Consob, all'organismo privato di gestione dell'albo pubblico dei promotori finanziari, come previsto dal predetto articolo 31, quarto comma del decreto Draghi;

le citate associazioni datoriali, l'Abi e l'Assoreti, ed una sola delle associazioni di promotori esistenti in Italia, ovvero l'ANASF — la quale rappresenta circa un quarto degli oltre 34.000 promotori iscritti all'Albo — avrebbero in tal caso preso il possesso della gestione di un albo nazionale pubblico che, oltre a rivestire natura pubblica, è correlato ad un diritto — quello del risparmio — tutelato dalla nostra Costituzione;

inoltre nel caso in cui tale ipotesi fosse confermata, l'organizzazione professionale dei promotori finanziari denominata Federpromm & Finass (Federazione dei promotori finanziari ed operatori dei mercati mobiliari, finanziari ed assicurativi), pur presentando tutti i requisiti formali e sostanziali di rappresentatività dei

promotori, con oltre 6800 associati, verrebbe ad essere esclusa dalla partecipazione al menzionato organismo di gestione dell'albo —:

se le notizie di cui sopra apparse sui quotidiani in merito alla costituzione dell'organismo di gestione dell'albo dei promotori siano effettivamente fondate e se corrisponda al vero il fatto che solo tre associazioni avrebbero dato vita a detto organismo, con esclusione delle altre egualmente rappresentative delle categorie interessate;

quali siano stati i criteri, il metodo ed i parametri oggettivi seguiti dalla Consob nella creazione del citato organismo, quali attività di vigilanza e controllo la Consob abbia esercitato nell'ambito della costituzione del medesimo organismo ed, infine, quali misure la Consob abbia adottato al fine di rendere partecipi tutte le forze sociali alla gestione dell'Albo nazionale pubblico dei promotori finanziari. (4-24592)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata, concernente la mancata partecipazione della Federpromm & Finass (Federazione dei promotori finanziari ed operatori dei mercati mobiliari, finanziari ed assicurativi) alla costituzione dell'organismo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998.

Al riguardo, va innanzi tutto premesso che il citato articolo, al comma 4, dispone che, per la tenuta dell'albo dei promotori, « la Consob può avvalersi della collaborazione di un organismo individuato dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati ».

Il comma 6, lett. c), del medesimo articolo 31 stabilisce che la Consob disciplina con regolamento i compiti del citato organismo e gli obblighi cui lo stesso è soggetto.

In attuazione della norma in questione, i compiti e gli obblighi del citato organismo sono stati stabiliti dall'articolo 86 del regolamento, concernente la disciplina degli intermediari, nel testo approvato con delibera Consob n. 11745 del 9 dicembre 1998.

La disposizione regolamentare prevede, fra l'altro, che l'organismo disponga procedure uniformi (iscrizioni e cancellazioni dall'albo promotori, variazioni dei dati, rilascio di attestati di iscrizione all'albo, organizzazione dello svolgimento di prove valutative), al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte dalle commissioni territoriali, ed assolva gli altri compiti affidatigli dalla Consob.

Quest'ultima, allo scopo di vigilare sull'organismo, la cui operatività decorrerà dalla data che sarà fissata dalla Consob stessa con provvedimento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, può richiedere la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, eseguire accertamenti e impartire direttive ed istruzioni vincolanti.

Per quanto riguarda, in particolare, il caso segnalato nell'interrogazione, la Consob ha precisato che la Federpromm non aveva titolo a partecipare all'iniziativa della costituzione dell'organismo in questione, in quanto l'articolo 31, comma 4, menziona unicamente le associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati, mentre nel caso in questione trattasi di organizzazione sindacale e non di associazione professionale di categoria, come l'Anasf per i promotori, l'Abi per le banche, l'Assoreti per le reti di vendita.

Al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni per la tenuta dell'albo promotori, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 1998, la Consob ha intrattenuto contatti con l'Abi, l'Assoreti e l'Anasf ed ha formulato valutazioni in merito all'assetto ottimale del nuovo organismo, ferme restando, comunque, le decisioni delle associazioni interessate nelle materie di loro pertinenza.

Si soggiunge, infine, che l'Abi, l'Assoreti e l'Anasf hanno provveduto, con atto notarile del 14 maggio 1999, alla costituzione di detto organismo sotto forma di associazione non riconosciuta. Lo Statuto di detto organismo stabilisce, all'articolo 3, che « possono partecipare all'organismo le associazioni di categoria che rappresentano in modo significativo sul piano nazionale, tenuto conto del numero degli iscritti e della quota di mercato relativa all'attività di offerta fuori sede svolta, i promotori finanziari o i

soggetti abilitati che svolgono l'attività di offerta fuori sede di cui all'articolo 30, d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58».

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

PISTONE e DE CESARIS. — *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto « Mario Negri », in attuazione del progetto di dismissione immobiliare, approvato dal Ministero del lavoro con decreto del 22 dicembre 1995, ha posto in vendita gli stabili di via Giuseppe Donati, di via Menghini, di largo Antonelli, di via Colleverde e di via Casal Bianco a Roma per circa n. 300 appartamenti, con mandato di intermediazione alle società: Ipi, Conit e Interimmobili;

tale vendita è effettuata a prezzi addirittura maggiori di quelli di mercato, con vaghe promesse di tutela dei redditi più bassi (pensionati, portatori di *handicap* ed altre categorie disagiate);

tale vendita non è un fatto isolato ma si inserisce in un quadro generale di dismissione di tutto il patrimonio abitativo dell'ente « Mario Negri » (saranno venduti in seguito anche gli immobili di Milano);

i dirigenti del fondo « Mario Negri » asseriscono che il loro è un ente privato e che quindi non deve rispettare determinate leggi (quali ad esempio la legge n. 560 del 1993), ma il codice fiscale è 80115570584 inizia con le stesse cifre degli enti pubblici: viene quindi da domandarsi se sia veramente totalmente privato, se non abbia ricevuto agevolazioni fiscali e privilegi per la costruzione degli immobili magari tramite la Confcommercio;

la città di Roma è sottoposta a fortissime tensioni abitative: 15.000 sentenze di sfratto l'anno; 6.000 sfratti esecutivi con

40.000 nuclei familiari costretti alla coabitazione; 1.200 famiglie in assistenza alloggiativa;

la situazione generale del Paese, in particolare il costante aumento della disoccupazione giunta al livello del dodici per cento, la sistematica erosione del potere di acquisto delle retribuzioni (meno 3,5 per cento nel solo biennio 1994-1995) non consentono alle famiglie di spendere oltre duecento milioni per l'acquisto dell'alloggio dove vivono da anni, né di accollarsi mutui che si attestano attorno a lire 1.800.000-2.000.000 al mese —:

se non ritengano opportuno: *a)* intervenire presso la presidenza del fondo « Mario Negri » e le associazioni degli inquilini affinché sia definito un quadro negoziale entro il quale il processo di dismissione possa avvenire tenendo conto dei livelli di garanzia che lo Stato prevede nella legge n. 560 del 1993 (salvaguardia dei redditi medio-bassi, dei nuclei familiari con anziani aventi oltre sessanta anni di età e con portatori di *handicap*) e nel decreto legislativo che regola la dismissione del patrimonio immobiliare da parte degli enti previdenziali; *b)* emanare direttive che estendano le forme di tutela previste dalla legge n. 560 del 1993 a tutti gli enti anche a quelli privati; *c)* prevedere per tutti gli inquilini mutui agevolati per l'acquisto della prima casa; *d)* riconsiderare la facoltà di procedere alle dismissioni, dando mandato alle gestioni delle stesse da parte di società di intermediazione o immobiliari che hanno in ogni caso un costo che ricade sui conduttori interessati alle dismissioni, allo scopo di prevedere la vendita diretta degli immobili tra ente e conduttore defalcando, quindi, dal prezzo di acquisto il costo dell'intermediazione di società immobiliari e praticando agli inquilini lo sconto del 30 per cento sui prezzi di mercato, tenendo conto: 1) che gli appartamenti sono attualmente occupati dagli inquilini stessi (il prezzo cambia infatti tra appartamento libero e occupato); 2) della vetustà degli appartamenti che in parte sono stati restaurati a spese dei locatari;

per quali motivi il fondo « Mario Negri », nel porre in vendita tali immobili, si sia affidato alle agenzie immobiliari, che per la loro attività di intermediazione dovranno essere comunque pagate e che con il loro comportamento di totale indifferenza hanno esasperato i rapporti con gli inquilini, potenziali acquirenti;

in base a quali parametri siano stati fissati i prezzi dei vari appartamenti e perché il fondo « Mario Negri » non abbia ritenuto di far effettuare la valutazione degli immobili da parte di un ente qualificato come l'ufficio erariale;

se non ritengano necessario ed urgente intervenire presso la presidenza del fondo affinché riconsideri il piano di alienazione degli alloggi dell'immobile suddetto, compreso le condizioni di vendita e di mutuo, e proceda, invece, al rinnovo degli affitti. (4-10616)

RISPOSTA. — *In relazione alla tematica affrontata nel suindicato atto parlamentare, si rappresenta quanto segue.*

Il Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di spedizione e trasporto « Mario Negri », ente di diritto privato con personalità giuridica, istituzionalmente gestore della previdenza integrativa dei dirigenti dei settori rappresentati, sta procedendo all'alienazione delle proprietà immobiliari secondo un progetto di dismissione che rientra nel più ampio piano di riequilibrio, richiesto ed approvato da questo Ministero del Lavoro con decreto del 22 dicembre 1995.

Le citate unità immobiliari sono state acquistate via via nel tempo in ottemperanza ai precetti legislativi sui piani di impiego delle risorse disponibili e sotto il controllo delle autorità ministeriali di vigilanza ed hanno formato il patrimonio costituente le riserve a garanzia delle prestazioni pensionistiche che il Fondo deve erogare ai propri iscritti.

In attuazione di detto progetto di dismissione, questo Fondo ha provveduto ad informare tempestivamente tutti gli inquilini delle unità immobiliari oggetto delle vendite, con apposite lettere.

L'Ente, inoltre, al fine di agevolare gli acquisti, ha unilateralmente concesso di ridurre il prezzo di vendita, di concedere mutui a condizioni vantaggiose e senza aggravio di spese relative all'istruttoria ed alla eventuale estinzione anticipata, di non addebitare il canone di locazione per il periodo compreso tra la data di sottoscrizione del compromesso e quella di sottoscrizione dell'atto definitivo di compravendita. Infine, ha confermato la disponibilità ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria, in qualche caso già ultimati, che si fossero resi necessari anteriormente all'esaurimento del programma di compravendita.

L'Ente ha, comunque, osservato in proposito, che eventuali ulteriori oneri connessi al programma di dismissione si tradurrebbero in perdite economiche, da riversare sulla gestione previdenziale che configura l'attività istituzionale del Fondo in argomento.

L'Istituto ha, inoltre, assicurato l'impegno a condurre le operazioni di vendita in modo da limitare al massimo il disagio conseguente alla cessione dell'unità occupata, prevedendo ulteriori agevolazioni, ancora oggetto di approfondimento, a coloro che dimostrino oggettive difficoltà ad acquistare, secondo le richieste inoltrate da tutte le organizzazioni sindacali degli inquilini.

Il Fondo ha, anche, rappresentato che le stesse organizzazioni sindacali hanno chiesto di provvedere ad un rinnovo generalizzato dei contratti di locazione in essere.

Infine, per quanto attiene ancora alla vendita è stata privilegiata la scelta di frazionare la suddetta agli inquilini, allo scopo di evitare ulteriori disagi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

RICCIO. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

il signor Roatta Bruno, residente a Vezzano Ligure (La Spezia), in Via Umberto I, n. 45, ha fatto, ormai anni addie-

tro, istanza di aggravamento relativamente alla propria pensione (posizione pratica 1802818/MN/115436/RI CF), per una intervenuta cirrosi da farmaci;

il 29 novembre 1995 una visita medica non rilevava tale problematica ma, tuttavia, in data 30 settembre 1998 il ministero, con parziale correzione della prima decisione, rinviava gli atti alla divisione competente della direzione dei servizi vari e delle pensioni di guerra —:

cosa attualmente osti al positivo accoglimento o comunque alla definizione di tale annosa pratica di aggravamento, fondata su gravi motivi di salute. (4-24647)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, intesa a sollecitare la definizione della pratica di aggravamento relativa al Sig. Roatta Bruno.*

Al riguardo, si fa presente che, nei confronti del Sig. Roatta, è stata emessa determinazione negativa n. 2902564 del 29 dicembre 1998, approvata dal Comitato di liquidazione nella seduta del 26 febbraio 1999, ai sensi dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.

Il provvedimento in questione è stato regolarmente notificato all'interessato tramite raccomandata n. 1045 del 20 luglio 1999.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

RIVA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

l'interrogante è venuto a conoscenza di un caso giudiziario sconcertante che sta coinvolgendo tuttora i signori Franchino Galati e Fulvio Nuzzo di Taurisano (Lecce), al punto che essi, per ottenere quella giustizia e quell'accertamento della verità che i suddetti avevano chiesto « anche con esposto alla Procura della Repubblica di Lecce, senza ottenere, a tutt'oggi, alcun risultato » — come dagli stessi pubblicamente denunciato in data 2 gennaio 1999

È hanno deciso di proclamare lo sciopero della fame a partire dalla stessa data che prosegue tuttora;

il Galati e il Nuzzo nei mesi scorsi sono stati condannati a sborsare 120 milioni a un ristoratore di Torre San Giovanni di Ugento — nel cui albergo avrebbero alloggiato, nel lontano 1981, un gruppo di sbandieratori fiorentini e i componenti la banda della polizia — in base ad una sentenza, a loro detta, assolutamente ingiusta, perché ritengono di essere per nulla responsabili del fatto per non aver avuto un ruolo nella vicenda;

pur conoscendo per sommi capi il caso giudiziario in oggetto — fatta eccezione per la sentenza del 21 giugno 1996 della corte di appello di Lecce, seconda sezione civile È l'interrogante è rimasto molto colpito dal fatto che i signori Galati e Nuzzo si sono sentiti moralmente costretti ad un gesto così estremo, che non solo sta mettendo a serio rischio la loro vita ma certamente aggrava lo stato di turbamento e di ansia delle loro famiglie —:

quali iniziative intenda adottare per verificare attraverso accertamenti ispettivi se si tratta di un grave episodio di « malagiustizia » e procedere conseguentemente ai provvedimenti del caso. (4-21592)

RISPOSTA. — *In relazione al contenuto dell'interrogazione presentata sono stati interessati il Presidente della Corte di Appello di Lecce e il Procuratore Generale della Repubblica presso la stessa Corte.*

Dalle notizie comunicate risulta che i sigg.ri Franchino Galati e Fulvio Nuzzo sono stati condannati, in concorso con Nicoletti Mario con sentenza della Corte di Appello civile di Lecce del 21.6/15.9.1996 al pagamento in favore di tal Albertini Cosimo della somma complessiva di circa lire 120 milioni.

Detta sentenza è stata confermata dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza del 4.2./8.7.1998, con la quale sono stati rigettati i ricorsi dei sigg.ri Galati e Nuzzo.

I predetti il 30.1.1998 hanno presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce una istanza, inviata anche al Presidente della Repubblica Italiana ed al Ministro degli Interni, con la quale, dopo aver esposto il loro dissenso circa le decisioni assunte dalla Corte di Appello, senza riferire alcun fatto di rilievo penale, hanno sollecitato indagini « per fare chiarezza sull'accaduto ».

La loro istanza ha dato origine al fascicolo n. 278/98 Atti che è stato inviato in archivio con la formula « perché i fatti hanno rilevanza civilistica ».

Da quanto sopra rappresentato e non evidenziando la decisione d'appello, confermata peraltro in sede di legittimità, palese abnormità ovvero macroscopici errori, ovvero strumentale esercizio della funzione giurisdizionale, non sembrano emergere, con riguardo alla vicenda, profili valutabili in sede amministrativa.

Il Ministro della giustizia: Olivero Diliberto.

RIZZA. — *Ai Ministri della sanità, dell'ambiente, delle poste e delle telecomunicazioni, e della difesa. — Per sapere — premesso che:*

ripetutamente si rilevano sulla stampa nazionale e regionale segnalazioni di singoli cittadini o associazioni ambientaliste che denunciano lo scarso interesse delle autorità preposte al problema delle radiazioni elettromagnetiche;

sempre più pressantemente viene richiesto l'accertamento di eventuali connessioni tra l'esposizione delle popolazioni a campi elettromagnetici e la presenza di patologie varie;

non ultimo è il caso di sottolineare la necessità di un intervento che faccia chiarezza nella provincia di Siracusa, zona già dichiarata ad elevato rischio ambientale e nella quale, nel territorio denominato « Testa dell'acqua », la popolazione è piuttosto allarmata per il verificarsi di diversi casi di malattie, anche croniche, che vengono collegati alla presenza di antenne radio e piloni per l'alta tensione —:

quali iniziative i Ministri interrogati abbiano intrapreso o intendano intraprendere in ordine alla problematica su esposta;

se intendano:

a) valutare la necessità di avviare un programma operativo in tale senso nell'ambito dell'attività connessa al piano di risanamento di Siracusa;

b) avviare indagini epidemiologiche;

c) avviare indagini tecniche rivolte alla valutazione dei rischi alle sorgenti di campi elettromagnetici. (4-06669)

RISPOSTA. — *I dati e le notizie raccolti dalle Autorità sanitarie della Regione Siciliana e, in particolare dai competenti servizi dell'Azienda U.S.L. n. 8 « Provincia di Siracusa », finalmente acquisiti per il tramite del locale Commissariato dello Stato, non indicano alcun significativo aumento di patologie neoplastiche nei comuni circostanti l'area in cui è installato l'impianto radar dell'Aeronautica Militare ricordato nell'atto ispettivo in esame (contrada « Mezzo Gregorio », nei pressi della frazione di Noto « Testa dell'Acqua »).*

L'Azienda U.S.L. n. 8 ha disposto un'indagine epidemiologica al fine di accertare l'eventuale relazione fra mortalità e morbosità per neoplasie ed inquinamento elettromagnetico nel territorio limitrofo al 34° gruppo Radar dell'Aeronautica Militare.

Tale indagine ha contemplato un arco temporale di incidenza delle patologie di 10 anni, così da poter verificare in maniera attendibile la linea di tendenza, in incremento o decremento, dei fenomeni indagati.

Nel complesso, sono state individuate 11 persone ammalate di diversi tipi di cancro.

Tuttavia, veniva riscontrato, fra essi, un solo caso di leucemia infantile (in una bambina di 5 anni), mentre era considerato come « sospetto » caso di leucemia lo stato patologico osservato in una paziente adulta.

È opportuno precisare che sono tuttora molto limitati gli studi specifici sugli effetti dei campi elettromagnetici generati da apparati radar.

In effetti, i sistemi radar presentano emissioni molto direzionali, così che la semplice vicinanza dell'impianto non risulta, di per sé, indicativa del livello di esposizione, che dipende in modo cruciale anche da ulteriori parametri (orientamento del fascio e modalità operative del radar).

Da un punto di vista scientifico, l'indagine epidemiologica compiuta dall'Azienda USL n. 8, tra l'altro condotta entro un raggio limitato, non muta certamente le valutazioni formulate, in materia, in esito alle attuali conoscenze, derivate da numerosi studi e dalle indagini epidemiologiche condotte a livello nazionale ed internazionale sui presunti effetti dei campi elettromagnetici sulla salute umana.

In sintesi, taluni studi epidemiologici e sperimentali concernenti l'eventuale associazione tra esposizione a campi elettrici e magnetici a bassa frequenza ed insorgenza di patologie tumorali (in specie le leucemie), sembrano suggerire un'associazione tra l'esposizione residenziale ai campi magnetici a 50 Hz, generalmente valutata in modo indiretto, e la leucemia infantile.

Tuttavia, il nesso di causalità non viene dimostrato, sia per la mancanza di un chiaro meccanismo d'azione della eventuale cancerogenicità dei campi magnetici di frequenza industriale, sia per le stesse carenze talvolta riscontrate negli studi in questione (limitazioni nel loro disegno, carattere contrastante dei dati ottenuti mediante differenti procedure di valutazione dell'esposizione, etc.).

A titolo di esempio, il rapporto dello statunitense National Research Council, che in tre anni ha esaminato oltre 500 studi, reso noto nel novembre 1996, si conclude con l'affermazione che le ricerche effettuate non hanno mostrato in alcun modo esauriente che i campi elettrici e magnetici comunemente riscontrabili negli ambienti residenziali possano causare problemi di salute.

D'altro canto, nel proprio rapporto tecnico denominato ISTISAN 95/29 « Rischio cancerogeno di campi magnetici a 50/60 Hz », l'Istituto Superiore di Sanità raccomanda che, pur in assenza di prove scientifiche di una relazione di causa ed effetto tra i campi magnetici e lo sviluppo del

cancro, vengano adottate « ...alcune misure cautelative per la riduzione dell'esposizione, quando questo sia possibile a condizioni ragionevoli... ».

Al fine di delimitare i valori massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz), negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, in base agli specifici standard internazionali riconosciuti, (Direttive emanate nel 1990 dall'International Non-ionizing Radiation Committee of the International Radiation Protection Association « IRPA-INIRC »), è stato emanato il D.P.C.M. 23 aprile 1992.

Con il successivo D.P.C.M. 28 settembre 1995, sono state definite le norme tecniche procedurali di attuazione delle disposizioni del precedente Decreto del 1992, relativamente agli elettrodotti.

L'esigenza di conciliare in modo appropriato gli aspetti di carattere economico e sociale legati allo sviluppo delle strutture produttive di un Paese industrializzato con la primaria necessità di salvaguardare la salute dei cittadini dalle possibili implicazioni connesse con l'esposizione ai campi elettromagnetici, congiuntamente all'opportunità della regolamentazione del corretto inserimento, nell'ambito del territorio nazionale, di tutti gli impianti tecnologici da cui derivano radiazioni elettromagnetiche, hanno indotto il Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 2, comma 14, della Legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Dicastero dell'Ambiente, ad emanare il Decreto datato 2 giugno 1997.

Tale Decreto ha istituito presso il Ministero dell'Ambiente, un Gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dei Dicasteri di Ambiente, Sanità, Poste e Telecomunicazioni, Industria, Commercio e Artigianato, tenuto, fra le altre incombenze, a predisporre una bozza di testo normativo concernente la tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.

Il Gruppo di lavoro ha elaborato uno schema di legge-quadro che, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri

in data 13 marzo 1998 e quella della Conferenza Stato Regioni il successivo 25 marzo, è stato formalmente presentato alla Camera dei Deputati il 24 aprile 1998 (disegno di legge di iniziativa governativa n. 4816), al pari delle analoghe proposte di legge presentate, in materia, da parte di vari gruppi politici.

Lo schema di legge-quadro di iniziativa governativa ora citato, individua espressamente le competenze delle Regioni per quanto concerne, fra l'altro, la definizione dei tracciati degli elettrodotti con la previsione di precise fasce di rispetto, i cui parametri (valori massimi di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici negli ambienti di vita e di lavoro) debbono essere fissati dallo Stato.

Vengono previste, altresì, le modalità di ulteriori riduzioni dell'esposizione ai predetti campi, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, proprio per garantire la protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.

Per completezza, si precisa, infine, che per quanto riguarda le misure cautelative di protezione della popolazione dai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, con decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 settembre 1998, n. 381, d'intesa con il Ministero della Sanità e con quello delle Comunicazioni, sono stati stabiliti precisi limiti di esposizione degli individui a tali radiofrequenze.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Monica Bettoni Brandani.

ROSSETTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

con provvedimento della Banca d'Italia del 21 aprile 1998 la misura dell'interesse sulle anticipazioni a scadenza fissa è variata dal 5,50 per cento al 5,00 per cento;

con un successivo provvedimento della Banca d'Italia (26 ottobre) si è verificata una ulteriore diminuzione del tasso d'interesse sui mutui, che è sceso dal 5,00 per cento al 4,00 per cento;

con numerose comunicazioni, sia verbali che scritte, l'interrogante ha chiesto all'agenzia n. 1 del Banco di Napoli la rinegoziazione del residuo debito dei finanziamenti di credito fondiario, erogati a tasso fisso, negli anni precedenti;

il Direttore dell'agenzia n. 1 del Banco di Napoli, dopo ripetute sollecitazioni, ha comunicato all'interrogante, con lettera del 30 novembre, di essere ancora in attesa di conoscere dalla direzione centrale le modalità e le condizioni da applicare per le operazioni di rinegoziazione dei mutui;

ad oggi, nonostante le ulteriori sollecitazioni, il direttore del Banco di Napoli, agenzia n. 1, afferma di non poter provvedere alla rinegoziazione, attendendo ancora dalla direzione centrale le condizioni da praticare per tali operazioni;

risulta che altri istituti bancari hanno già provveduto ad adeguarsi alle nuove direttive della Banca d'Italia —:

se non intenda acquisire notizie, tramite la Banca d'Italia, circa i motivi per i quali il Banco di Napoli, che ha ricevuto tra l'altro un forte sostegno dallo Stato per il suo risanamento, non si sia tempestivamente adeguato alle nuove direttive della Banca d'Italia sui tassi d'interesse;

considerato l'atteggiamento discriminatorio tenuto dal Banco di Napoli nei confronti dei suoi clienti, sfavoriti rispetto ai clienti di altri Istituti bancari che hanno abbassato i loro tassi d'interesse, quali iniziative urgenti intenda assumere per tutelare i risparmiatori clienti del medesimo istituto, garantendo a tutti la possibilità di rinegoziare i tassi dei mutui erogati a tasso fisso negli anni precedenti con le nuove condizioni fissate dalla Banca d'Italia.

(4-21284)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, concernente la mancata rinegoziazione da parte del Banco di Napoli delle condizioni economiche dei mutui a tasso fisso stipulati dai clienti in epoca anteriore alla riduzione dei tassi d'interesse sul mercato finanziario.*

Al riguardo, va innanzi tutto premesso, da un punto di vista tecnico-giuridico, che i poteri di vigilanza sul sistema bancario, attribuiti dall'ordinamento alla Banca d'Italia, sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di interesse generale, le quali si ricollegano alla tutela della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, della stabilità complessiva, dell'efficienza del sistema finanziario e degli altri obiettivi indicati nell'articolo 5 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto-legge 1° settembre 1993, n. 385).

In relazione a tali finalità, all'Organo di Vigilanza creditizia non compete interferire in questioni che attengono alla sfera dei rapporti intercorrenti tra le banche e i clienti, quali la rinegoziazione di condizioni contrattuali, rimessa all'autonomia negoziale delle parti interessate.

Va precisato, inoltre, che specifiche iniziative per la rinegoziazione delle condizioni economiche dei mutui a tasso fisso stipulati dai clienti sono state promosse dall'Associazione Bancaria Italiana e concordate fra singole banche e associazioni di consumatori.

È da aggiungere, infine, in via generale, che il Governo, per la parte che gli compete, non ha mancato, né mancherà, di promuovere i necessari provvedimenti in materia di politica economica e le altre iniziative che possano contribuire al verificarsi di condizioni idonee a produrre sia una situazione di bassi tassi d'interesse, sia un'eventuale revisione dei tassi a favore di coloro che avevano stipulato mutui in epoca anteriore alla riduzione degli stessi sul mercato finanziario.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

RUFFINO. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

l'industria turistica, ed in particolare quella del Friuli-Venezia Giulia rischia di essere penalizzata dalle incertezze di applicazione del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, e del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, per la difficoltà di regolarizzazione, dal punto di vista fiscale, delle imbarcazioni di proprietà dei cittadini stranieri destinate ad essere mantenute o trasferite nei porti italiani, ovvero in transito nel territorio nazionale;

si tratta di situazioni diverse che si differenziano per la cittadinanza dei proprietari che possono essere comunitari od extra comunitari, per la richiesta di ammissione, che può essere temporanea o definitiva, e per la data di acquisto dell'imbarcazione;

sull'argomento si sono espressi il dipartimento delle dogane e delle imposte dirette - direzione centrale dei servizi doganali, la direzione della circoscrizione doganale di Trieste e, da ultimo, la circoscrizione doganale di Udine-dogana di Porto Nogaro: tutti gli uffici hanno approfondito le questioni dibattute ed hanno evidenziato l'oggettiva difficoltà interpretativa delle norme richiamate;

la circoscrizione doganale di Udine-dogana di Porto Nogaro, in una sua nota del 5 dicembre 1996 ha infine prospettato la possibilità di comminare sanzioni ai soggetti che non possono beneficiare del regime di ammissione temporanea delle imbarcazioni da diporto e ciò non ha contribuito alle chiarificazioni richieste, ma ha avviato un esodo in massa delle imbarcazioni, comunitarie ed extracomunitarie, verso i porti delle vicine repubbliche di Slovenia e Croazia;

l'approssimarsi della stagione estiva fa temere che, se la situazione non sarà chiarita rapidamente, il turismo regionale, in particolare in località balneari importanti come Lignano Sabbiadoro e Grado, subirà pesanti ripercussioni a causa del forzato esodo delle imbarcazioni e dell'ingente flusso turistico connesso —:

cosa intenda fare urgentemente per apportare il necessario chiarimento in me-

rito all'applicazione della predetta normativa in materia doganale, al fine di dare certezza alle diverse situazioni prospettate e consentire quindi la regolare permanenza delle imbarcazioni nei porti, senza il rischio per i proprietari, nella maggior parte tedeschi ed austriaci, di vedersi comminare pesanti sanzioni per infrazioni di carattere fiscale che avrebbero prevedibili e gravi conseguenze sull'immagine turistica della regione. (4-08034)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante chiede chiarimenti in ordine all'applicazione del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), ai fini della regolarizzazione dal punto di vista fiscale delle imbarcazioni di proprietà di cittadini stranieri destinate ad essere mantenute o trasferite nei porti italiani, ovvero in transito nel territorio nazionale.

In particolare, l'interrogante chiede di chiarire l'effettiva portata delle disposizioni in materia e per permettere, comunque, l'immissione nel consumo comunitario delle predette imbarcazioni.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Dogane ha precisato che la problematica si riferisce ad imbarcazioni da diporto introdotte in Italia in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1° gennaio 1993, per le quali non sia intervenuto un atto di svincolo che comporti per i suddetti mezzi di trasporto l'obbligo di regolarizzare la propria posizione ai fini IVA. Tale questione deve considerarsi risolta sulla base delle conclusioni espresse dal predetto Dipartimento con nota del 28 febbraio 1997 (n. 914), trasmessa, per notizia, alla Direzione Compartimentale delle Dogane e Imposte Indirette di Trieste.

Infatti, a partire dal 1° gennaio 1993, a seguito dell'abbattimento delle frontiere doganali in ambito comunitario, l'introduzione nelle acque territoriali dello Stato delle imbarcazioni battenti bandiera di altro Stato comunitario non dà più luogo ad operazioni rilevanti ai fini doganali, per cui le stesse possono liberamente circolare indipendentemente da limiti doganali e da limiti di natura fiscale. Analogo regime si

rende applicabile dal 1° gennaio 1995 alle imbarcazioni battenti bandiera austriaca, finlandese e svedese.

L'articolo 60 del decreto legge n. 331 del 1993 (convertito dalla legge n. 427 del 1993) recante disposizioni transitorie in materia di IVA, al secondo comma, stabilisce che « i beni provenienti dagli altri Stati membri che anteriormente al 1° gennaio 1993 sono stati introdotti nello Stato ed assoggettati ad un regime doganale sospensivo e che risultano alla stessa data ancora vincolati a detto regime, sono considerati in importazione all'atto dello svincolo, anche irregolare, se esso comporta l'immissione in consumo nello Stato dei beni stessi ». Tale importazione è soggetta ad I.V.A.

La questione che si era posta, pertanto, riguardava l'interpretazione da attribuire all'espressione « all'atto dello svincolo... se esso comporta l'immissione in consumo » (articolo 60, comma 2, decreto legge n. 331 del 1993).

In via preliminare il Dipartimento delle Dogane osservava che tale espressione appare implicare un atto dispositivo di parte che ponga termine in modo regolare — dichiarazione in dogana di immissione in consumo — o irregolare — alienazione dell'imbarcazione ad un residente in Italia — al regime di ammissione temporanea cui le imbarcazioni erano vincolate.

In assenza di un tale atto di « svincolo » non sembrava ipotizzabile un'immissione in consumo, a meno di non volerla ricollegare alla scadenza del termine del regime di ammissione temporanea.

Interpretando la scadenza del termine di ammissione temporanea come uscita « irregolare » da tale regime sospensivo ne sarebbe conseguito l'assoggettamento ad I.V.A. delle suddette unità da diporto in quanto verificatosi il presupposto dell'obbligazione doganale alla data, rispettivamente, del 1° gennaio 1993 o del 1° gennaio 1995 e, altresì, la determinazione del valore imponibile e il calcolo dell'imposta dovuta con riguardo alle date suddette, nonché la corresponsione dei relativi interessi per ritardato pagamento (di cui all'articolo 86 del Testo Unico doganale).

In relazione a tale più restrittiva interpretazione il Dipartimento delle Dogane rilevava, in primo luogo, che non può ritenersi in via generale realizzato il presupposto, necessario per la configurabilità dell'importazione e l'insorgenza dell'obbligazione doganale, dell'avvenuta immissione in consumo nel territorio dello Stato per il solo permanere delle unità da diporto nelle acque nazionali dopo il 1° gennaio 1993 o il 1° gennaio 1995.

Ad avviso del medesimo Dipartimento, la predetta disposizione transitoria considera importazioni ai fini dell'IVA, come tali soggetti ad imposta, gli svincoli, anche irregolari, dal regime sospensivo comportanti l'immissione in consumo dei beni. Pertanto, anche qualora le unità da diporto non fossero mai uscite dal territorio doganale della Comunità non potrebbe ritenersi realizzata nel caso di semplice permanenza in via continuativa nelle acque nazionali l'ipotesi di immissione in consumo, poiché nell'assenza di qualsiasi manifestazione di volontà da parte del titolare non potrebbe comunque configurarsi uno svincolo dei beni o una loro sottrazione al controllo doganale; peraltro, non più necessario, atteso l'abbattimento delle frontiere all'interno del territorio della Comunità.

Anche gli altri uffici dell'Amministrazione finanziaria interessati alla questione hanno condiviso tali conclusioni nella considerazione che « l'atto di svincolo » debba essere necessariamente ricollegato ad una manifestazione di volontà da parte del proprietario dell'imbarcazione e che dal semplice decorso del tempo (1° gennaio 1993 o 1° gennaio 1995) non può dedursi la volontà del soggetto di immettere in consumo il bene, con conseguente pretesa, da parte dell'ufficio competente, al pagamento dell'IVA e degli interessi per ritardato pagamento.

Del resto, l'articolo 60 del decreto-legge n. 331 del 1993 non prevede alcun termine finale entro il quale l'interessato possa esercitare la facoltà di uscita dal regime di temporanea importazione.

Alla luce di tale orientamento è stato tempestivamente reso noto ai competenti uffici doganali che l'obbligazione doganale

tributaria deve essere ancorata al momento dell'importazione definitiva e pertanto strettamente collegata ad un atto dispositivo di parte di immissione in consumo delle imbarcazioni di che trattasi.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

SAIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

*si ha notizia che l'editore del quotidiano *Il Tempo* avrebbe deciso la chiusura di numerose redazioni del giornale nella regione Abruzzo con il conseguente licenziamento di alcuni giornalisti e lavoratori delle suddette redazioni locali;*

*il giornale *Il Tempo* rappresenta una testata « storica » dell'informazione locale in Abruzzo;*

se venisse messo in atto questo processo di ristrutturazione, che penalizza le varie redazioni abruzzesi, l'informazione politico-culturale in questa regione ne risulterebbe gravemente compromessa, affievolendo una voce autorevole a cui si richiama una parte consistente della popolazione abruzzese;

eventi come questo indeboliscono la democrazia e ledono il diritto dei cittadini ad avere una informazione corretta, completa e pluralista —:

*quali iniziative intenda assumere il Governo nei confronti dell'editore de *Il Tempo* affinché receda dalla intenzione di ridimensionare fortemente l'edizione del giornale chiudendo molte sedi locali;*

quali altre eventuali iniziative intenda assumere in favore dei giornalisti e dei lavoratori delle varie redazioni abruzzesi del giornale. (4-15895)

RISPOSTA. — In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare, si rappresenta quanto segue.

*La società EDITRICE ROMANA, esercente l'attività di edizione e stampa di giornali quotidiani e titolare della testata *Il**

Tempo, ha presentato istanza per il riconoscimento dello stato di crisi aziendale, a decorrere dal 6 luglio 1998 fino al 5 aprile 2000, ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 416/81.

La presentazione dell'istanza è stata preceduta, come per legge, dalla consultazione sindacale, tenutasi tra le parti in data 14 settembre 1998, presso questo Ministero.

All'esito dell'incontro, in relazione alle eccedenze occupazionali, è risultato l'esubero di complessive 37 unità, di cui n. 18 professionisti, appartenenti alla sede di Roma e n. 11 giornalisti pubblicisti, appartenenti alle sedi decentrate, tutti interessati alla concessione dei trattamenti previsti dai succitati articoli 35 e 37 della legge 416/81.

Sulla base di tali presupposti l'istanza è stata accolta con decreto ministeriale n. 25452 del 18 dicembre 1998, con il quale è stata accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 6/4/1998 al 5/4/2000.

Sono stati, quindi, successivamente emanati i decreti concessivi del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria. Nel periodo dal 6 aprile 1998 al 5 ottobre 1998, con decreto direttoriale n. 2570 del 18/12/98, in favore di 37 giornalisti professionisti, di cui n. 10 giornalisti interessati al trattamento di pensionamento anticipato e nel periodo dal 6 ottobre 1998 al 5 aprile 1999, con decreto direttoriale n. 25713 del 4/2/99, in favore di n. 37 giornalisti, di cui n. 10 giornalisti interessati al trattamento di pensionamento anticipato.

Allo stato, è in fase istruttoria la documentazione inerente alla proroga del terzo semestre (6/4/99-5/10/99). La società in questione ha chiesto la proroga dei benefici di cui agli articoli 35 e 37 della legge 416/81 per 37 dipendenti: n. 20 giornalisti (a rotazione) e n. 17 poligrafici (senza rotazione). La proroga viene richiesta per completare il risanamento aziendale basato su un nuovo piano redazionale e sulla introduzione di un nuovo sistema editoriale.

Per quanto attiene alla regione Abruzzo, la Direzione provinciale del Lavoro competente ha effettuato gli accertamenti, dai quali è emerso che presso la redazione del quotidiano *Il Tempo di Pescara* sono

occupati 7 giornalisti professionisti; di questi n. 3 unità e precisamente il redattore capo, un vice capo servizio e un redattore ordinario sono stati posti in Cassa Integrazione Straordinaria a zero ore e senza rotazione, a decorrere dal 23 giugno c.a.

Dalla documentazione dell'azienda risulta che l'apporto dei lavoratori occasionali negli ultimi tre anni è stato il seguente:

1996 collaboratori n. 28;

1997 collaboratori n. 33;

1998 collaboratori n. 29;

1999 collaboratori n. 20.

Nei programmi aziendali di riassetto è stato avviato il trasferimento della sede operativa regionale da Pescara a L'Aquila.

Nella provincia di Chieti operavano due giornalisti professionisti e due pubblicisti con contratto a tempo parziale; presso ciascuno dei due Uffici di corrispondenza in Lanciano e Vasto operavano due pubblicisti.

I provvedimenti adottati dalla Direzione del quotidiano sono consistiti nella risoluzione di tutti i rapporti con i pubblicisti (n. 6) e la messa in Cassa Integrazione del capo della redazione di Chieti. In definitiva è rimasto un unico giornalista che si avvale, telefonicamente o via fax, della collaborazione esterna di pubblicisti ed informatori non legati da rapporto di lavoro subordinato.

L'Ufficio di corrispondenza di Vasto viene ancora tenuto aperto da uno dei collaboratori autonomi che opera tramite le apparecchiature VDT nelle ore pomeridiane e serali.

Uno dei due pubblicisti che lavorava presso l'Ufficio di Lanciano, ora chiuso, continua la sua collaborazione con apparecchiature proprie tenute nella sua abitazione e collegate con la redazione di Chieti.

Gli elementi raccolti, in taluni casi, fanno propendere ad un rapporto di natura subordinata, piuttosto che di collaborazione ed in tal senso l'Ufficio si è attivato.

Presso l'Ufficio di corrispondenza di Sulmona, in data 23 giugno 1999 sono stati licenziati 2 giornalisti, occupati a tempo

parziale. Presso lo stesso Ufficio sono stati trovati al lavoro 2 giornalisti-pubblicisti.

Per i due pubblicisti sopra indicati è stata inviata diffida alla società Editrice del quotidiano *Il Tempo*, in ordine all'applicazione dell'articolo 36 del Contratto Collettivo Nazionale dei giornalisti.

Presso la sede de *L'Aquila* ed Avezzano non sono risultate irregolarità.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

SAIA. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi lo stabilimento Sacci di Cagnano Amiterno (Aquila) ha comunicato la propria decisione di mettere in cassa integrazione circa la metà dei suoi dipendenti (41 unità su un totale di 87) per un periodo di 6 settimane;

tale decisione sarebbe motivata dalla diminuzione delle commesse al cementificio, legate alla crisi complessiva del settore edilizio;

il provvedimento desta molta preoccupazione tra i lavoratori che temono che esso possa preludere ad un ridimensionamento definitivo della fabbrica, se non addirittura alla chiusura;

la fabbrica, di proprietà del gruppo Sacci e del gruppo Barbetti di Gubbio, si trova in una zona in cui vi è una pesante situazione occupazionale, per cui il suo ridimensionamento verrebbe ad aggravare la situazione dell'intera area —:

se non ritenga opportuno intervenire per conoscere i motivi per i quali è stata disposta la cassa integrazione per 41 lavoratori;

se non ritenga opportuno chiarire se vi siano o meno rischi di ridimensionamento o di chiusura della suddetta fabbrica;

se e quali iniziative intenda adottare per evitare che in futuro si possano creare tagli occupazionali nella suddetta azienda. (4-21982)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata si comunica l'esito degli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di *L'Aquila*.

Lo stabilimento Cementerie di Cagnano S.p.a., sito in San Giovanni di Cagnano Amiterno (AQ) occupa 86 lavoratori, di cui 1 dirigente, 24 impiegati, 2 intermedi e 59 operai, tutti con contratto a tempo indeterminato, ad eccezione di un contratto di formazione e lavoro, e tutti a tempo pieno, per 40 ore settimanali, su turni in quanto la lavorazione è a ciclo continuo.

Dall'1.2.99 al 27.2.99 la società ha fatto ricorso all'istituto della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per mancanza di commesse.

L'accordo sottoscritto in data 29.1.99 dall'azienda, dall'Unione Provinciale degli Industriali, dalle Organizzazioni Sindacali e dalle rappresentanze sindacali unitarie, prevedeva il ricorso a tale istituto, per 4 settimane e cioè dall'1.2.99 e per 28 operai, 1 intermedio e 10 impiegati, con rotazione del personale sospeso in modo da evitare sospensioni individuali superiori alle due settimane.

La necessità di ricorrere all'istituto dell'integrazione salariale è da attribuire, secondo l'azienda, alla contrazione della richiesta di mercato e al quantitativo massimo di scorte stoccabili nello stabilimento.

Si fa presente, infine, che l'azienda intende far fronte alla diminuzione di commesse, attribuibile anche alla crisi del settore edile, modificando l'attuale principale prodotto (cemento 425) con uno con diverse caratteristiche di resistenza, maggiormente richiesto dal mercato (ad esempio per la produzione di manufatti), ed ha dato avvio a tale progetto acquisendo i preventivi per l'acquisto e l'installaggio di un nuovo impianto separatore.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

SAIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro.* — Per sapere — premesso che:

persiste e si aggrava la situazione del quotidiano *Il Tempo* per cui molti giornalisti ed altri dipendenti e collaboratori della testata sono stati licenziati o stanno per essere sospesi dal rapporto di lavoro;

la proprietà, a giudizio dell'interrogante, è talmente disinteressata alla salvezza del giornale ed è completamente sorda alle numerose proposte avanzate dai giornalisti e dalle organizzazioni delle maestranze del giornale;

una delle conseguenze immediate della crisi in corso è il gravissimo ridimensionamento degli organici delle varie redazioni abruzzesi del giornale;

va detto che *Il Tempo* ha rappresentato sempre una delle testate storiche più prestigiose in Abruzzo, come in altre regioni del centro-sud;

il grave ridimensionamento in atto, particolarmente grave nelle redazioni locali di alcune province abruzzesi, priverebbe la regione di una voce autorevole che rappresenta una parte consistente della popolazione della suddetta regione, e determinerebbe senza dubbio un impoverimento del dibattito politico nella regione —:

quali iniziative intende assumere il Governo nei confronti della proprietà de *Il Tempo* per far sì che venga concordato un piano di salvataggio e di rilancio del giornale e che preveda altresì il potenziamento delle redazioni locali del giornale e, in particolare, le varie redazioni attive nelle province abruzzesi. (4-24941)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare, si rappresenta quanto segue.*

La società EDITRICE ROMANA, esercente l'attività di edizione e stampa di giornali quotidiani e titolare della testata *Il Tempo*, ha presentato istanza per il riconoscimento dello stato di crisi aziendale,

a decorrere dal 6 luglio 1998 fino al 5 aprile 2000, ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 416/81.

La presentazione dell'istanza è stata preceduta, come per legge, dalla consultazione sindacale, tenutasi tra le parti in data 14 settembre 1998, presso questo Ministero.

All'esito dell'incontro, in relazione alle eccedenze occupazionali, è risultato l'esubero di complessive 37 unità, di cui n. 18 professionisti, appartenenti alla sede di Roma e n. 11 giornalisti pubblicisti, appartenenti alle sedi decentrate, tutti interessati alla concessione dei trattamenti previsti dai succitati articoli 35 e 37 della legge 416/81.

Sulla base di tali presupposti l'istanza è stata accolta con decreto ministeriale n. 25452 del 18 dicembre 1998, con il quale è stata accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 6/4/1998 al 5/4/2000.

Sono stati, quindi, successivamente emanati i decreti concessivi del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria. Nel periodo dal 6 aprile 1998 al 5 ottobre 1998, con decreto direttoriale n. 2570 del 18/12/98, in favore di 37 giornalisti professionisti, di cui n. 10 giornalisti interessati al trattamento di pensionamento anticipato e nel periodo dal 6 ottobre 1998 al 5 aprile 1999, con decreto direttoriale n. 25713 del 4/2/99, in favore di n. 37 giornalisti, di cui n. 10 giornalisti interessati al trattamento di pensionamento anticipato.

Allo stato, è in fase istruttoria la documentazione inerente alla proroga del terzo semestre (6/4/99-5/10/99). La società in questione ha chiesto la proroga dei benefici di cui agli articoli 35 e 37 della legge 416/81 per 37 dipendenti: n. 20 giornalisti (a rotazione) e n. 17 poligrafici (senza rotazione). La proroga viene richiesta per completare il risanamento aziendale basato su un nuovo piano redazionale e sulla introduzione di un nuovo sistema editoriale.

Per quanto attiene alla regione Abruzzo, la Direzione provinciale del Lavoro competente ha effettuato gli accertamenti, dai quali è emerso che presso la redazione del quotidiano *Il Tempo* di Pescara sono occupati 7 giornalisti professionisti; di questi n. 3 unità e precisamente il redattore

capo, un vice capo servizio e un redattore ordinario sono stati posti in Cassa Integrazione Straordinaria a zero ore e senza rotazione, a decorrere dal 23 giugno c.a.

Dalla documentazione dell'azienda risulta che l'apporto dei lavoratori occasionali negli ultimi tre anni è stato il seguente:

1996 collaboratori n. 28;

1997 collaboratori n. 33;

1998 collaboratori n. 29;

1999 collaboratori n. 20.

Nei programmi aziendali di riassetto è stato avviato il trasferimento della sede operativa regionale da Pescara a L'Aquila.

Nella provincia di Chieti operavano due giornalisti professionisti e due pubblicisti con contratto a tempo parziale; presso ciascuno dei due Uffici di corrispondenza in Lanciano e Vasto operavano due pubblicisti.

I provvedimenti adottati dalla Direzione del quotidiano sono consistiti nella risoluzione di tutti i rapporti con i pubblicisti (n. 6) e la messa in Cassa Integrazione del capo della redazione di Chieti. In definitiva è rimasto un unico giornalista che si avvale, telefonicamente o via fax, della collaborazione esterna di pubblicisti ed informatori non legati da rapporto di lavoro subordinato.

L'Ufficio di corrispondenza di Vasto viene ancora tenuto aperto da uno dei collaboratori autonomi che opera tramite le apparecchiature VDT nelle ore pomeridiane e serali.

Uno dei due pubblicisti che lavorava presso l'Ufficio di Lanciano, ora chiuso, continua la sua collaborazione con apparecchiature proprie tenute nella sua abitazione e collegate con la redazione di Chieti.

Gli elementi raccolti, in taluni casi, fanno propendere ad un rapporto di natura subordinata, piuttosto che di collaborazione ed in tal senso l'Ufficio si è attivato.

Presso l'Ufficio di corrispondenza di Sulmona, in data 23 giugno 1999 sono stati licenziati 2 giornalisti, occupati a tempo parziale. Presso lo stesso Ufficio sono stati trovati al lavoro 2 giornalisti-pubblicisti.

Per i due pubblicisti sopra indicati è stata inviata diffida alla società Editrice del quotidiano Il Tempo, in ordine all'applicazione dell'articolo 36 del Contratto Collettivo Nazionale dei giornalisti.

Presso la sede de L'Aquila ed Avezzano non sono risultate irregolarità.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

SAVARESE. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

l'odierno interrogante il giorno 16 novembre 1998 si recava al carcere romano di Regina Coeli ove chiedeva di visitare il detenuto in attesa di giudizio Giovanni Scattone, come già fatto in altre occasioni, ed al solo scopo di verificarne le condizioni fisiche e psicologiche;

all'interrogante veniva impedita la visita con la dichiarazione da parte dell'ispettore di turno « abbiamo degli ordini precisi, se vuole può visitare il carcere, Scattone no »;

del fatto è stata data ampia diffusione, in particolare dal quotidiano *La Repubblica* che, peraltro, riferendosi alla visita negata testualmente riporta « il Dipartimento amministrazione penitenziaria del ministero spiega che la regola è sempre stata una: i parlamentari possono entrare solo per effettuare visite generiche, salvo diverse autorizzazioni. E seppure in passato c'è stata qualche eccezione, ora si è tornati ad una stretta osservanza » —:

se e chi abbia deciso di dare le disposizioni in oggetto;

se queste disposizioni non siano in contrasto con il diritto di accesso dei parlamentari agli istituti di pena;

se la segregazione di un detenuto in attesa di giudizio, e cioè di un innocente, secondo la nostra Costituzione, sia concepibile in uno stato di diritto;

quali valutazioni dia del fatto qui rappresentato non potendosi certo ipotizzare

atteggiamenti differenziati a seconda del parlamentare o del detenuto. (4-25591)

RISPOSTA. — *La questione sollevata dall'interrogante è disciplinata dagli artt. 18 e 67 dell'Ordinamento Penitenziario.*

Ai fini della puntuale applicazione di tali norme il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha provveduto nel tempo a emanare una serie di circolari, l'ultima delle quali risale al 28 settembre 1993.

In questa circolare si chiarisce che la visita dei parlamentari ha come scopo quello di accertare esclusivamente le condizioni generali della detenzione. Pur essendo vietata ogni forma di colloquio diretto con i detenuti ai sensi dell'articolo 18 O.P., tanto più se intesi a acquisire notizie sulla posizione processuale dei singoli detenuti, non può peraltro escludersi che nel corso della visita i parlamentari si possano brevemente intrattenere, seppure alla presenza del direttore o di un suo delegato, con detenuti occasionalmente incontrati, in merito alle condizioni di detenzione nell'istituto.

In caso di richiesta di colloqui con soggetti imputati le relative autorizzazioni, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, devono essere concesse dalla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 18 dell'O.P.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

SIGNORINI e GAMBATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il « serenissimo » Antonio Barison detenuto in carcere minaccia azioni disperate in quanto divide la cella con due tossicodipendenti —:

se non intenda al più presto intervenire affinché allo stesso Barison siano garantite condizioni di detenzione più umane e rispettose della sua dignità. (4-23188)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione presentata, si comunica che il de-*

tenuto Antonio Barison, definitivo con fine pena previsto per il 19.8.2001, è attualmente ristretto presso la casa di reclusione di Padova ove occupa una stanza a due posti con altro detenuto, non classificato come tossicodipendente.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Oliviero Diliberto.

STELLUTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 132 del 1997 ha definito le norme che determinano l'accesso al registro dei revisori contabili da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e ragionieri periti commerciali;

in modo particolare, l'articolo 6 della legge in questione, prevede l'esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro per coloro i quali alla data del 22 maggio 1997 sono iscritti o hanno acquisito il diritto di essere iscritti nell'albo professionale;

come ben si comprende, la disparità di trattamento emerge chiaramente dal raffronto tra coloro i quali hanno completato la sessione di esame per l'abilitazione entro la data del 22 maggio 1997 da quelli che hanno sostenuto la prova orale dopo tale data;

a tal proposito, l'interrogante segnala il fatto che l'esame di abilitazione alla professione di ragioniere commercialista svoltasi presso il collegio di Milano e Lodi per la sessione 1996-1997 si è concluso dopo il 22 maggio 1997. Più specificamente la prova scritta si è tenuta il 30 novembre 1996, mentre le prove orali sono iniziate addirittura il 1° settembre 1997;

ciò appare particolarmente inusuale, in quanto normalmente le precedenti sessioni tenutesi presso il predetto collegio si sono concluse nel mese di maggio;

è di palmare evidenza che tutti coloro i quali hanno superato l'esame in quella sessione, per il solo fatto dell'inconsueta collocazione dell'inizio degli orali in set-

tembre anziché nei primi mesi dell'anno, sono doppiamente discriminati:

in primo luogo perché non possono ottenere, al pari dei colleghi iscritti negli altri collegi che si sono abilitati entro la data del 22 maggio 1997, l'iscrizione automatica nel registro dei revisori contabili;

in secondo luogo, perché anche se si sono iscritti nel collegio dei ragionieri, il titolo di studio in loro possesso non è idoneo per essere ammessi all'esame dei revisori, (che tra i requisiti, attualmente, prevede il diploma di laurea);

orbene, circa 140 ragionieri abilitati nella sessione 1996-1997 nel collegio di Milano e Lodi si trovano in una situazione inaccettabile perché impossibilitati ad esercitare una funzione che è caratteristica del ragioniere commercialista;

senza considerare, che saranno esclusi anche dal così detto « visto pesante »;

ciò è intollerabile, in quanto non potranno competere, pur essendo regolarmente iscritti nel collegio dei ragionieri, con coloro i quali sono iscritti nel registro dei revisori contabili;

molto probabilmente questi giovani professionisti saranno costretti, loro malgrado, a chiudere i loro studi professionali e ciò, in palese contrasto con l'obiettivo primario del Governo che è quello di incrementare l'occupazione —:

se non ritenga necessario un intervento urgente, atto ad eliminare questa situazione manifestamente ingiusta, tenuto conto che la Commissione d'esame per revisori contabili presso la Corte d'appello di Milano ha già rigettato le domande d'iscrizione. (4-22526)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione presentata, sulla base delle notizie fornite dalla competente articolazione ministeriale, si comunica quanto segue.

Occorre premettere che i tempi di espletamento delle procedure concorsuali relative all'indizione della prima sessione di

esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili sono autonomi e non interdipendenti rispetto ai tempi degli esami di abilitazione concernenti altre figure professionali.

Non sembra che lo stato attuale della normativa sull'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge sui documenti contabili possa consentire, per via interpretativa, di riconoscere la possibilità delle soluzioni di recente prospettate dai responsabili di alcuni consigli nazionali di Ordini professionali di riferimento, ossia: a) l'iscrizione nel registro dei revisori contabili ai sensi della legge 132/97 per coloro che hanno conseguito il diritto ad essere iscritti all'Albo dei ragionieri e periti commerciali in virtù di una sessione di esame in corso alla data del 22 maggio 1997; b) l'esonero dall'esame per coloro che, iscritti negli Albi dei ragionieri e periti commerciali dopo la data del 22 maggio 1997, hanno conseguito il titolo di studio richiesto dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 88/92 successivamente alla data dell'esame stesso.

L'articolo 6 comma 2 della legge n. 132/97, infatti, chiaramente prescrive che: « sono esonerati dall'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti od abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali ». La prescrizione normativa, pertanto, introduce una insuperabile preclusione temporale per il possesso delle cause di esonero, stabilendo che i relativi requisiti soggettivi debbono esser presenti al momento dell'entrata in vigore della legge, ossia il 22 maggio 1997. La proroga dei termini concessa dall'articolo 2 della legge 8 luglio 1998, n. 222, inoltre, ha semplicemente modificato il termine di presentazione della domanda per poter far valere le cause di esonero, senza in alcun modo interferire sul momento dell'acquisto del relativo diritto soggettivo. In tal senso, peraltro, si è espresso questo Ministero nel diramare, con una nota del 31.7.1998, una serie di istruzioni ai Sig. Presidenti delle Corti d'Appello, a seguito della proroga dei termini per la presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 1

comma 7 della legge n. 132/97 e dell'articolo 2 della legge n. 222/98.

L'articolo 6 comma 2 della legge n. 132/97 inserisce nell'ordinamento una norma di favore di natura assolutamente eccezionale ed è da intendersi, pertanto quale *lex specialis*, non suscettibile di estensioni analogiche, ovvero di forzature interpretative, al di là delle ipotesi e dei tempi ivi specificamente e tassativamente contemplati.

Sembra opportuno evidenziare, infine, che nell'ambito della procedura di infrazione comunitaria n. 97/4808, avviata nei confronti della Repubblica italiana proprio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 132/97, la Commissione Europea ha mosso, di recente, gravi censure — oltre che sull'intero articolato della legge — sul contenuto e sull'ambito di applicazione dell'articolo 6 comma 2, sia sotto il profilo dell'intervenuta scadenza del periodo transitorio e del — persistente — mancato adeguamento al regime definitivo previsto dalla direttiva comunitaria, sia sotto il profilo dell'assenza di certezza della priorità temporale dell'iscrizione negli albi professionali rispetto al beneficio dell'esonero garantito nella contestata formulazione normativa.

Sulla base delle considerazioni che precedono appare, dunque, estremamente incongrua, anche sotto l'ulteriore profilo dell'avvio di eventuali iniziative normative, l'ipotizzabilità di soluzioni del tipo sopra analizzato.

D'altro canto, il recente decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, che ha introdotto nel nostro ordinamento una dettagliata disciplina regolamentare concernente le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile, consente di risolvere in radice le difficoltà degli aspiranti che abbiano conseguito l'abilitazione successivamente alla data del 22 maggio 1997: le disposizioni normative contenute negli artt. 25, 28, 29 e 30 del Regolamento ora ora indicato — unitamente alle generali previsioni della sovraordinata fonte normativa di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 88/92 — contemplano, infatti, i tempi, le modalità ed il contenuto delle do-

mande per l'iscrizione nel registro dei revisori, oltreché le correlative forme procedurali della Commissione centrale per i revisori contabili.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

risulta che l'Enel, nell'ambito delle attività finalizzate alla valorizzazione ecologica delle linee elettriche, abbia affidato all'Istituto superiore di sanità il compito di realizzare strutture artificiali atte alla nidificazione di specie ornamentali sui tralicci delle linee elettriche;

l'importo del progetto « Valutazione etologica » su specie ornamentali nidificanti su tralicci elettrici mirata alla valorizzazione ecologica delle linee elettriche tra l'Enel e l'Istituto superiore di sanità onnicomprensivo delle spese, fisse ed invariabili ad ogni effetto, a carico dell'Enel per esecuzione delle attività di cui all'articolo 1 è stabilito in lire centosessanta milioni al netto dell'Iva nella prima tranche —:

se intendano inviare un'ispezione da parte del ministero della sanità al fine di effettuare le misure dei campi elettromagnetici esistenti nelle aree di ubicazione dei tralicci prescelti per l'installazione delle strutture nidificanti e pubblicare eventualmente i relativi risultati;

se il ministero della sanità abbia preventivamente autorizzato l'Istituto superiore di sanità alla stipula del progetto sopra menzionato con l'Enel;

se corrisponda al vero che i firmatari e gli esecutori di tale progetto siano degli attivisti della Legambiente;

quali siano i risultati del progetto, chi sia il relativo firmatario scientifico e se corrisponda al vero che i risultati siano

stati ottenuti a poca distanza dall'avvio del progetto stesso;

se risulti che il progetto citato verrà ripetuto in altre zone e, in caso affermativo, con quali esborsi da parte dell'Enel. (4-19759)

RISPOSTA. — Si risponde all'atto parlamentare citato, dietro delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle precise competenze istituzionali.

Il progetto « Valutazione etologica » è finalizzato alla realizzazione di strutture artificiali destinate alla nidificazione di specie ornitiche sui tralicci delle linee elettriche.

In particolare, il progetto mira ad evidenziare gli effetti delle esposizioni a campi elettromagnetici sull'occupazione di nidi di uccelli rapaci, mediante un modello seminaturalistico nei cui riguardi l'Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) ha acquisito, negli anni, notevole esperienza.

Conseguentemente, sono stati selezionati tralicci e tipologie di esposizione tali da realizzare una gamma adeguata di parametri di esposizione e sono in corso di valutazione i tassi di occupazione e i parametri riproduttivi.

Il progetto prevede anche l'esame, attraverso la raccolta di campioni fecali, di inquinanti ambientali potenzialmente nocivi per l'uomo, in accordo con quanto ripetutamente raccomandato a livello europeo, considerato il processo di « biomagnificazione » degli effetti che si verificano in predatori al vertice della catena alimentare, quali appunto le specie ornitiche oggetto dello studio.

Alcuni risultati preliminari mirati ad evidenziare porfirine fecali come indicatori di presenza di inquinanti ambientali (PCB, diossine, ecc.), sono già stati oggetto di un incontro di studio presso l'ISS.

L'importo di 160.000.000 al netto di IVA non costituisce la prima « tranche » che l'ENEL ha versato all'Istituto Superiore di Sanità, ma bensì l'importo complessivo previsto dall'accordo di collaborazione triennale (si veda l'articolo 2 di detto accordo).

La prima « tranche » è stata di £ 32.000.000 (20 per cento dell'importo totale)

ed è stata versata dall'ENEL all'I.S.S.; come da fattura ENEL n. CAM -0159F 981002/0019 del 30 gennaio 1998.

Le misurazioni relative ai campi elettromagnetici esistenti nelle aree di ubicazione dei tralicci prescelti per l'installazione delle strutture nidificanti sono state affidate al Laboratorio di Fisica dell'I.S.S., che già ha effettuato rilevamenti di campi elettrici e magnetici a 50 Hz su tralicci a 380 e 150 Kv, al fine di ottimizzare il protocollo sperimentale da impiegare nelle successive fasi della ricerca.

La stipula dell'accordo è avvenuta previo esito favorevole delle procedure previste:

parere del Consiglio del Laboratorio competente dell'I.S.S. (Fisiopatologia di Organo e di Sistema - seduta del 12 giugno 1997);

parere del Consiglio dei Direttori di Laboratorio dell'I.S.S. (seduta del 24 giugno 1997);

parere della Commissione del Comitato Scientifico per gli accordi di collaborazione dell'I.S.S. (seduta del 1° luglio 1997).

Firmatari per l'I.S.S. e per l'ENEL sono, rispettivamente, il Direttore dell'I.S.S. Prof. Giuseppe Benagiano e il Direttore dell'Ufficio Relazioni Esterne dell'ENEL Dr. Marco Pogliani, che non risultano iscritti a Legambiente.

Gli « esecutori » della ricerca (cioè il responsabile scientifico e i collaboratori) sono noti esperti del settore, con credenziali ampiamente documentate nella letteratura scientifica internazionale.

In particolare, il responsabile scientifico, Dott. Enrico Alleva, è stato Perfezionando presso la Scuola Normale Superiore di Pisa tra il 1976 e il 1979, e già all'epoca la sua tesi verteva su effetti di campi magnetici artificiali sul comportamento degli uccelli (per esempio, E. Visalberghi & E. Alleva, 1979, « Magnetic influences on pigeon homing » in Biological Bulletin 125: 246-256).

Come la maggior parte degli etologi professionisti (è socio dal 1990 della Società Italiana di Etologia), ha aderito e aderisce

ad associazioni di volontariato ecologico, incluse Legambiente, Lega Italiana Protezione Uccelli, WWF, AGESCI, Amici degli Alberi, British Ornithologists' Union (dal 1979), gruppi Colombofili, ecc.

Gli altri partecipanti al progetto non risultano iscritti a Legambiente.

Secondo l'accordo stipulato il 22 settembre 1997 (Punto 5 della Specifica Tecnica), «Al termine dei primi due anni di attività, l'istituto deve produrre un rapporto con i risultati relativi allo stato di avanzamento del Progetto; alla fine del terzo anno, a completamento di tutte le attività, dovrà predisporre una relazione finale con i risultati e le conclusioni della sperimentazione, corredata da eventuali laboratori grafici, foto ed eventuale materiale audiovisivo».

I risultati preliminari non sono stati oggetto di pubblicazione.

Secondo la prassi corrente, il titolare dell'accordo è il Direttore dell'I.S.S. Prof. Benagiano mentre la responsabilità scientifica è stata attribuita al Dott. Alleva, Dirigente di ricerca di «Biologia del comportamento» e Direttore del Reparto di Fisiopatologia comportamentale presso il Laboratorio di Fisiopatologia di Organo e di Sistema dell'I.S.S., il cui profilo è già stato più sopra delineato.

Si prevede di proseguire la ricerca mirando a bilanciare i gruppi di esposizione in base alle combinazioni tra distanza del nido dai conduttori, tensione di linea, tipologia di nido e altri fattori ambientali naturali e antropici (incluso l'eventuale inquinamento); e questo onde poter valutare i dati previsti dal programma di ricerca proprio in funzione, oltre che dei livelli di esposizione a campi elettrici e magnetici, anche delle suddette variabili.

Si prevede, inoltre, di aumentare la dimensione del gruppo di controllo, cioè il numero dei nidi installati sui tralicci delle varie tipologie senza o con molto basso livello di tensione.

Il progetto verrà proseguito con il finanziamento già definito secondo le modalità stabilite dal suddetto accordo (ratei ad avanzamento, ecc.) sino alla spesa complessiva già indicata (L. 160.000.000+IVA).

In conclusione, si ritiene di poter affermare che il progetto in questione risponde pienamente ad una serie di esigenze vivamente sentite a livello nazionale e internazionale, riguardanti la valutazione più approfondita, in condizioni naturalistiche, sia degli effetti dei campi elettrici e magnetici prodotti dalle linee di trasporto dell'energia, sia di altri fattori (e in particolare gli inquinanti ambientali), il cui studio in appropriati modelli animali è indispensabile e propedeutico alla valutazione delle ricadute sulla salute dell'uomo.

In tal senso si sono pronunciati a più riprese e con insistenza crescente i principali organi scientifici e sanitari a livello internazionale, con l'intento di incentivare un'ampia varietà di apposite ricerche come quella ora in discussione (rapporto EUR 18345 del Programma di Ricerca su Ambiente e Clima della Commissione Europea, DGXII).

Le credenziali scientifiche e la specifica esperienza del responsabile scientifico e dei suoi collaboratori, sia nel campo della tossicologia e teratologia comportamentale che in quello della eco/eto - tossicologia, garantiscono la correttezza ed efficacia dell'impostazione metodologica della ricerca, la ottimizzazione dell'impiego di risorse necessariamente limitate e il pieno rispetto delle regole sui potenziali conflitti di interesse in funzione dei mandati e profili di attività di committente e affidatario.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Monica Bettoni Brandani.

SUSINI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

negli uffici tecnici erariali di numerose regioni italiane è stato attuato il progetto interregionale catasto urbano;

tale progetto è mirato al recupero di oltre due milioni di unità immobiliari urbane prive di rendita catastale;

all'uopo sono stati impiegati circa 1.800 geometri, con anzianità nelle liste di disoccupazione di almeno ventiquattro mesi;

grazie all'opera di detti lavoratori le pratiche arretrate sono state in larghissima misura evase;

da parte dei vertici della direzione generale del personale si è avuta l'assicurazione di un prolungamento del progetto sino al 31 dicembre 1999 ed è altresì stata annunciata la possibile trasformazione dello stesso nell'ambito dei lavori di pubblica utilità —:

quali iniziative intenda assumere per garantire una valorizzazione dell'esperienza e della professionalità di questi lavoratori anche nella prospettiva di un organico inserimento negli uffici tecnici erariali del territorio. (4-24930)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde interrogante chiede di conoscere le iniziative che intende adottare l'Amministrazione finanziaria in merito al progetto interregionale di lavori socialmente utili denominato « Catasto Urbano », al fine del definitivo inquadramento dei lavoratori occupati dal progetto nonché per garantire maggiore efficienza agli uffici catastali interessati.*

Preliminarmente, si osserva che l'attuazione del progetto « Catasto Urbano », realizzato attraverso lo strumento dei lavori socialmente utili disciplinato dal decreto legislativo n. 468 dell'1 dicembre 1997, ha risposto alla finalità prevista dall'articolo 14 della legge del 27 dicembre 1997 n. 449 di eliminare l'arretrato accumulato negli uffici catastali interessati.

In particolare, l'articolo 14 della citata legge fissa l'obiettivo dell'aggiornamento delle risultanze catastali e del recupero dell'evasione, e ne dispone la realizzazione entro il 31 dicembre 1999 attraverso un piano straordinario di attività finalizzato al completo classamento delle unità immobiliari ricorrendo anche alla stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati aventi particolari qualificazioni nel settore.

Per lo svolgimento dell'attività relativa a tale progetto sono state realizzate intese con Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego del Ministero del Lavoro ubicate in vari capoluoghi di provincia dirette al reperimento

del personale occorrente alle quali sono state richieste numero 2.500 unità di lavoratori che iscritti in speciali liste avevano prodotto domanda di partecipazione al progetto stesso.

Al riguardo il Dipartimento del Territorio ha fatto sapere che, ultimate le procedure di reperimento dei lavoratori — per la mancanza di un numero adeguato di iscritti nelle apposite liste in alcune delle Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego del nord Italia —, delle 2.500 unità previste soltanto 1.767 sono attualmente presenti presso i vari Uffici del Territorio per lo svolgimento dell'attività progettuale.

Il progetto di cui trattasi, la cui durata prevista è per 12 mesi, ha avuto inizio in date diverse, comprese tra il 15 giugno ed il 2 novembre 1998.

In esito al suo svolgimento, il predetto Dipartimento del Territorio ha informato che, a causa del minor numero di Lavoratori Socialmente Utili e in considerazione del fatto che per un periodo iniziale di sei settimane i predetti lavoratori sono stati impegnati nell'obbligatoria attività di formazione, l'obiettivo programmato nel progetto per l'eliminazione di parte dell'arretrato catastale non potrà essere raggiunto.

È stata quindi auspicata la proroga del progetto di lavori socialmente utili per un ulteriore periodo a decorrere dalle date di scadenza dei dodici mesi lavorativi previsti, e ciò sia per il raggiungimento dell'obiettivo programmato di recupero dell'arretrato catastale, che per far fronte, almeno in parte, al notevole carico di lavoro al quale gli Uffici sono sottoposti per le attività connesse alla revisione generale degli estimi catastali.

In considerazione delle evidenziate esigenze, il Dipartimento del Territorio, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 45, commi 6 e 10, della legge 17 maggio 1999 numero 144, che prevede una proroga dei progetti di lavori socialmente utili che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o che possano maturare dodici mesi in tale tipo di attività nel periodo compreso tra il primo gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, ha stabilito, con provvedimento del 6 luglio 1999, la proroga del

progetto interregionale di lavori socialmente utili denominato « Catasto Urbano » fino al 31 dicembre 1999, in osservanza dell'articolo 14, comma 13, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, che dispone la realizzazione entro questa data dell'obiettivo dell'aggiornamento delle risultanze catastali e del recupero dell'evasione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

TARADASH. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il signor Luigi Ventimiglia è detenuto da 13 mesi presso la II Casa circondariale « Pagliarelli » di Palermo, dove sta scontando una condanna con fine pena al 2002;

la famiglia del signor Ventimiglia risiede a Prato ed egli ha fatto richiesta di essere trasferito nella Casa circondariale di quella città per essere loro vicino;

la legge 26 luglio 1975, n. 354, all'articolo 42, stabilisce che i trasferimenti sono disposti anche per motivi familiari e, all'articolo 18, dispone che i detenuti sono ammessi ad avere colloqui con i congiunti, precisando, al terzo comma, che particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari;

l'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, stabilisce che nei trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di sicurezza deve essere considerata la possibilità di accogliere le richieste espresse dai detenuti in ordine alla destinazione —:

se non ritenga opportuno adottare tempestivamente un provvedimento di trasferimento del signor Luigi Ventimiglia, considerando che la sua richiesta di trasferimento impone la necessità che il Ministro, nel disporlo, consideri le disposizioni di legge che fissano il criterio di vicinanza alla residenza della famiglia del detenuto.

(4-24681)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione presentata, si comunica che è stato interessato il competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che ha in proposito rappresentato che il detenuto Luigi Ventimiglia, nato a Palermo il 10.8.1957, è definitivo con fine pena fissato per il 13.6.2000 per una serie di condanne per reati contro il patrimonio. Allo stato si trova ristretto presso la C.C. di Palermo-Pagliarelli.*

La sua istanza di trasferimento a Prato, per asserito avvicinamento alla famiglia, non è stata accolta in quanto risulta che nell'istituto siciliano il Ventimiglia effettua regolari colloqui con il proprio nucleo familiare, residente a Palermo.

In realtà in Toscana dimorano solo un paio di fratelli del detenuto.

In particolare risulta che sin dall'epoca del suo ingresso in carcere (25 aprile 1998) il Ventimiglia ha fruito di colloqui settimanali con i genitori, la convivente, talora anche con la moglie accompagnata dai figli, e con due fratelli, tutti residenti tra Palermo e il vicino paese di Misilmeri.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

TORTOLI. — *Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

sono apparse sulla stampa notizie che riguardano la presenza di detriti di ignota provenienza nei terreni appartenenti all'opera pia Landini Marchiani, in località Torre Fucecchio (Firenze) —:

che tipo di detriti siano, da chi siano stati scaricati, con quali autorizzazioni e, nel caso, concesse da chi;

se corrispondano al vero le voci, a conoscenza dei cittadini, che riguardano l'inquinamento di pozzi acquiferi poco distanti dalla zona in oggetto;

se gli organi competenti (l'amministrazione comunale, l'Arpar o la Usl 11) si siano curate di analizzare campioni del materiale e, se vi sono state analisi, quali siano le conclusioni;

quali siano le misure adottate dagli organi competenti per scongiurare il pericolo di inquinamento ambientale testimoniato, oltre che dai numerosissimi insetti lì raccolti, dal cattivo odore diffuso nella zona; (4-10413)

RISPOSTA. — *Si risponde all'atto parlamentare citato, dietro delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per conto del Dicastero dell'Ambiente, sulla base delle notizie acquisite per il tramite del Commissariato del Governo nella Regione Toscana.*

A tal riguardo, risulta che l'Azienda Regionale Protezione Ambientale della Toscana e l'Azienda U.S.L. 11 di Empoli hanno effettuato numerosi accertamenti sui materiali rilevati nei terreni appartenenti all'opera pia Landini Marchiani in località Torre Fucecchio (FI).

Detti materiali vennero classificati come ammendanti su terreni agricoli ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 748/84: per il caso in questione non trova applicazione la vigente normativa in materia di rifiuti, né le contaminazioni microbiologiche rilevate nelle falde sono correlabili con l'utilizzo di tali correttivi.

In ogni caso, il Sindaco di Fucecchio ha affrontato e delimitato, con specifica ordinanza, il fenomeno di maleodoranza dovuto allo stoccaggio e all'utilizzo degli ammendanti.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Monica Bettoni Brandani.

TORTOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

la Banca Toscana, azienda florida con ottimi bilanci, è un istituto di credito facente parte del gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, la cui capogruppo banca Monte dei Paschi di Siena detiene circa l'80 per cento delle azioni e ne nomina il consiglio di amministrazione;

fino a qualche anno fa la presenza contemporanea di entrambe le aziende nelle zone di operatività non creava problemi in quanto i due istituti si rivolgevano a segmenti diversi di mercato essendo nate con ruoli e caratteristiche diversi, riuscendo così a soddisfare esigenze della più vasta e variegata clientela e coprendo l'intero territorio nazionale (e in maniera più specifica per la Banca Toscana il territorio fiorentino e regionale);

il processo di integrazione iniziato a fine 1997 con la capogruppo attraverso l'imposizione del sistema informatico centrale dalla BMPS alla BT ha creato due aziende « a ricalco » operanti nelle identiche piazze facendo venir meno le considerazioni di cui al punto precedente sui vantaggi della diversificazione di vocazione e clientela;

il Monte dei Paschi di Siena ha deciso di acquisire la Banca agricola mantovana manifestando la disponibilità a pagarne le azioni a prezzi fino a tre volte superiori a quanto proposto da altre banche per la medesima acquisizione, e a costituire una volta perfezionata l'acquisizione una *holding* fra la stessa (BAM) e la Banca Toscana, elargendo però in contropartita alla BAM concessioni sulla dislocazione territoriale, nuovi insediamenti, cariche sociali, garanzie economiche e normative, come un'indennità acquisizione di 5 milioni a testa ai lavoratori BAM tali da produrre costi, perdita d'identità e autonomia alla Banca Toscana;

la capogruppo MPS, caso unico in tutto il panorama creditizio nazionale, resterebbe fuori dalla *holding*, causando incertezze sul futuro delle due banche interessate BT e BAM. Lo stesso assessore al bilancio della regione Toscana, dottor Geloni, durante un dibattito al consiglio regionale toscano sul sistema creditizio regionale ha auspicato invece un inserimento del MPS nella *holding*;

la BAM è una società cooperativa a responsabilità limitata con forte presenza di dipendenti tra gli azionisti, con il sistema del voto capitaro;

i dipendenti BAM organizzati nel comitato dei dipendenti azionisti hanno già manifestato la loro posizione contraria all'operazione, e hanno chiesto ed ottenuto, non fidandosi del MPS (viste le precedenti esperienze di credito lombardo e credito commerciale) un accordo sindacale che garantisce loro livelli occupazionali, mantenimento della sede a Mantova, 50 per cento del personale della *holding* a Mantova, garanzie sulla mobilità, assicurazione sull'autonomia e insediamenti territoriali della banca, nomina da parte mantovana del presidente e quattro consiglieri (su un totale di nove) della *holding* mentre i restanti cinque saranno di nomina gruppo MPS (e non Banca Toscana) —:

quali siano le intenzioni e iniziative per tutelare i 4500 lavoratori della Banca Toscana, garantendo sopravvivenza, ruoli, funzioni e autonomia dell'istituto radicato e diffuso in Toscana attraverso l'integrazione di strategie di crescita delle singole banche appartenenti al gruppo senza soffocare operatività e identità;

offrendo la Banca Toscana un contributo enorme all'economia toscana (sia in termini di occupazione che di fatturato), come si intendano garantire anche gli interessi del tessuto economico e produttivo toscano, fatto di tanti privati e piccole e medie imprese che hanno da sempre trovato riferimento nella Banca Toscana nella loro operatività. (4-21883)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, con la quale vengono espresse preoccupazioni in ordine all'autonomia della Banca Toscana nella prospettiva di un'integrazione tra il medesimo istituto e la Banca Agricola Mantovana, entrambe facenti parte del gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena. In particolare, nel sostenere che la Banca Toscana offre un considerevole contributo all'economia toscana, si chiede come si intendano garantire gli interessi del tessuto economico e produttivo della regione, costituito soprattutto di piccole e medie imprese, che avrebbero da sempre il loro riferimento nella Banca Toscana.*

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che il Monte dei Paschi di Siena ha acquisito la titolarità del pacchetto di controllo della Banca Agricola Mantovana a seguito di un'OPA sul 70 per cento delle azioni ordinarie di quest'ultima azienda. In una seconda fase, il Monte dei Paschi ha in progetto l'aggregazione tra Banca Agricola Mantovana e Banca Toscana, anch'essa controllata dal Monte dei Paschi, che dovrebbe realizzarsi attraverso la costituzione di una holding, con il 100 per cento delle azioni della Banca Agricola Mantovana e della Banca Toscana, alla quale sarebbero conferite le attività bancarie delle due società attualmente esistenti.

Il Monte dei Paschi ha, inoltre, precisato che la holding accentrerebbe limitate funzioni di servizio alle banche controllate, salvaguardando l'autonomia, l'identità ed il radicamento territoriale della Banca Agricola Mantovana e della Banca Toscana. Le banche controllate manterrebbero la propria centralità direzionale, strutturale ed operativa, con particolare riferimento alla gestione del credito, dell'attività commerciale e delle risorse umane.

Attualmente, il Monte dei Paschi ha avviato iniziative intese a realizzare sinergie tra le due aziende, nonché a predisporre il piano industriale 1999-2002.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

TOSOLINI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

il Ministro interrogato è stato costantemente aggiornato sulle ricadute negative, ambientali e sanitarie attinenti alla Grande Malpensa con le interrogazioni 5-01979, 4-11734, 4-12944, 4-14276, 4-15096, 4-15243, 4-15313;

l'interrogante ha preso parte ad un incontro pubblico tenuto a Lonate Pozzolo il 9 marzo 1998 con i locali comitati civici che rappresentano circa 30.000 cittadini lesi nei loro diritti fondamentali a causa

dei decreti 5 luglio 1996 e 26 settembre 1997 emanati dal Ministro dei trasporti e della navigazione —:

se non ritenga di provvedere all'immediato ritiro dei decreti di cui sopra.

(4-16069)

RISPOSTA. — *Per quanto concerne l'apertura di Malpensa 2000, si rappresenta che nella riunione svoltasi il 1° aprile 1998, con tutti i rappresentanti degli enti istituzionali interessati, questo Ministero ha confermato la decisione di cui ai decreti 5 luglio 1996 e 26 settembre 1997.*

Con riferimento particolare alla problematica dell'inquinamento acustico della struttura di Malpensa, si fa presente, inoltre, che fin dal dicembre 1998 è operativa presso questo Ministero una « Task Force », formalmente costituita come Commissione Romagnoli con decreto in data 22 marzo 1999 — a cui partecipa un rappresentante del Dipartimento dell'Aviazione Civile, il Direttore dell'aeroporto di Malpensa, un rappresentante dell'E.N.A.V., rappresentanti delle Regioni Piemonte e Lombardia, nonché delle Province di Varese e Novara, S.E.A. e compagnie aeree con il compito di studiare eventuali soluzioni migliorative.

In data 2 febbraio 1999 i rappresentanti delle Regioni e Province hanno concordemente accettato la metodica di indagine proposta dal rappresentante del Dipartimento, firmando un accordo in proposito.

È stato assegnato in appalto alla Società Modulo Uno S.r.l. lo studio per l'elaborazione di un modello matematico rappresentativo della situazione acustica intorno all'aeroporto e nel corso dei lavori la Commissione ha individuato nel modello I.N.M. (Integrated noise model) della F.A.A. (Federal Aviation Administration) uno strumento indispensabile per il perseguimento delle suddette finalità.

A seguito dell'incremento di traffico al di sopra della soglia dei 12 milioni di passeggeri annui, in conseguenza dello spostamento di numerose rotte aeree dall'aeroporto di Linate, il Ministero dell'ambiente nel giugno scorso ha richiesto alla società di gestione dell'aeroporto S.E.A. S.p.A. di as-

soggettare a valutazione di impatto ambientale la modifica sostanziale dell'impianto esistente a Malpensa (ricependo, così, anche i voti del Consiglio regionale lombardo).

Dalla società interessata agli inizi di luglio pervenne istanza di pronuncia, corredata dallo studio di impatto ambientale: sue integrazioni, sollecitate, in agosto dal Ministero, sono oggi all'esame della Commissione V.I.A., la quale prevedibilmente concluderà i suoi lavori entro la fine di ottobre (quando sarà trasmessa la proposta di pronuncia agli organi politici competenti).

Il 24 settembre u.s. è stato pubblicato il decreto per il monitoraggio del rumore, recante la caratterizzazione dei dintorni aeroportuali e le misure di risanamento: un miglioramento della situazione acustica a Malpensa pare già derivare dall'adozione di talune di queste misure, ma la stabile definizione delle rotte dovrà essere concordata su base locale ad opera della apposita commissione prevista nelle sedi aeroportuali dalla legge sull'inquinamento acustico. Si è anche in attesa dell'emanazione di un decreto ministeriale sulla disciplina urbanistica dei dintorni aeroportuali, nonché di quello recante il divieto dei voli notturni salve specifiche deroghe.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Tiziano Treu.

TOSOLINI ed EDUARDO BRUNO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:*

il problema dell'inquinamento acustico aeroportuale provocato dagli aerei subsonici a reazione è seguito con attenzione dall'Unione europea che sull'argomento ha emanato molteplici direttive;

il legislatore europeo tutela la salute pubblica operando nel rispetto dell'articolo 130 R paragrafo 1 dell'Atto unico europeo;

attualmente negli aeroporti della Unione europea è consentito l'esercizio operativo per i velivoli subsonici a reazione rientranti nel capitolo 3 dell'allegato 16

convenzione relativa all'aviazione civile Internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944;

secondo quanto stabilito dal decreto 28 marzo 1995 del ministero dei trasporti, l'esercizio aeroportuale per i velivoli subsonici a reazione più rumorosi del capitolo 2 verrà consentito sino al 1° aprile dell'anno 2002;

dal 1992 l'Unione europea raccomanda agli Stati membri un graduale disimpegno per gli aeromobili del capitolo 2;

dal 1996 in Austria, per ragioni ambientali, gli aerei del capitolo 2 non possono più avere movimenti tranne che nell'aeroporto di Vienna dove è consentito l'atterraggio solo tra le 6 e le 10;

il permesso di quattro ore, secondo gli orientamenti del ministro federale dei trasporti di quel Paese, sarà gradualmente ridotto ed eliminato;

l'atipico ampliamento di Malpensa 2000 è avvenuto in un'area densamente urbanizzata e le stesse popolazioni locali da diversi anni portano all'attenzione delle istituzioni territoriali e nazionali la grave situazione ambientale ed acustica di cui sono vittime;

dal 25 ottobre 1998, le ricadute sanitarie ed ambientali sono diventate drammatiche anche in considerazione del fatto che le abitazioni dei residenti danneggiati dall'inquinamento acustico aeroportuale sono state preventivamente insonorizzate come da decenni invece è già avvenuto nel resto dell'Unione europea;

nonostante vigenti disposizioni di legge lo prevedano, nessuna opera di abbattimento e contenimento delle emissioni sonore a vantaggio di cittadini che vedono quotidianamente leso il loro diritto alla salute è stata ancora attuata;

non esiste peraltro ancora una valutazione di impatto ambientale per Malpensa 2000;

consentire a Malpensa 2000 esclusivamente i movimenti degli aerei rientrati

nel capitolo 3 significherebbe, nella sostanza, «rimediare» ad un colpevole ritardo culturale dello Stato in termini di tutela ambientale e sanitaria nei confronti di una fascia di popolazione «rea» solamente di avere le proprie residenze proesistenti alle attività aeroportuali;

se non ritenga doveroso emanare con urgenza un decreto che consenta per Malpensa 2000 l'esercizio aeroportuale esclusivamente agli aerei subsonici a reazione rientranti nel capitolo 3 dell'Icao.

(4-21868)

RISPOSTA. — Per quanto concerne l'apertura di Malpensa 2000, si rappresenta che nella riunione svoltasi il 1° aprile 1998, con tutti i rappresentanti degli enti istituzionali interessati, questo Ministero ha confermato la decisione di cui ai decreti 5 luglio 1996 e 26 settembre 1997.

Con riferimento particolare alla problematica dell'inquinamento acustico della struttura di Malpensa, si fa presente, inoltre, che fin dal dicembre 1998 è operativa presso questo Ministero una «Task Force», formalmente costituita come Commissione Romagnoli con decreto in data 22 marzo 1999 — a cui partecipa un rappresentante del Dipartimento dell'Aviazione Civile, il Direttore dell'aeroporto di Malpensa, un rappresentante dell'E.N.A.V., rappresentanti delle Regioni Piemonte e Lombardia, nonché delle Province di Varese e Novara, S.E.A. e compagnie aeree con il compito di studiare eventuali soluzioni migliorative.

In data 2 febbraio 1999 i rappresentanti delle Regioni e Province hanno concordemente accettato la metodica di indagine proposta dal rappresentante del Dipartimento, firmando un accordo in proposito.

È stato assegnato in appalto alla Società Modulo Uno S.r.l. lo studio per l'elaborazione di un modello matematico rappresentativo della situazione acustica intorno all'aeroporto e nel corso dei lavori la Commissione ha individuato nel modello I.N.M. (Integrated noise model) della F.A.A. (Federal Aviation Administration) uno strumento indispensabile per il perseguimento delle suddette finalità.

A seguito dell'incremento di traffico al di sopra della soglia dei 12 milioni di passeggeri annui, in conseguenza dello spostamento di numerose rotte aeree dall'aeroporto di Linate, il Ministero dell'ambiente nel giugno scorso ha richiesto alla società di gestione dell'aeroporto S.E.A. S.p.A. di assoggettare a valutazione di impatto ambientale la modifica sostanziale dell'impianto esistente a Malpensa (ricependo, così, anche i voti del Consiglio regionale lombardo).

Dalla società interessata agli inizi di luglio pervenne istanza di pronuncia, corredata dallo studio di impatto ambientale: sue integrazioni, sollecitate, in agosto dal Ministero, sono oggi all'esame della Commissione V.I.A., la quale prevedibilmente concluderà i suoi lavori entro la fine di ottobre (quando sarà trasmessa la proposta di pronuncia agli organi politici competenti).

Il 24 settembre u.s. è stato pubblicato il decreto per il monitoraggio del rumore, recante la caratterizzazione dei dintorni aeroportuali e le misure di risanamento: un miglioramento della situazione acustica a Malpensa pare già derivare dall'adozione di talune di queste misure, ma la stabile definizione delle rotte dovrà essere concordata su base locale ad opera della apposita commissione prevista nelle sedi aeroportuali dalla legge sull'inquinamento acustico. Si è anche in attesa dell'emanazione di un decreto ministeriale sulla disciplina urbanistica dei dintorni aeroportuali, nonché di quello recante il divieto dei voli notturni salve specifiche deroghe.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Tiziano Treu.

TRABATTONI. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

con la legge 28 febbraio 1990, n. 39, il legislatore ha esteso ai cittadini extracomunitari, muniti del permesso di soggiorno, la facoltà di iscrizione nelle liste di collocamento, nonché la facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro, ivi compresi i casi di cui all'articolo 16 della

legge n. 56 del 1987, indipendentemente dal requisito della cittadinanza italiana;

l'abrogazione della « legge Martelli » ha prodotto la riviviscenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 che tra i requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego prevede la cittadinanza italiana (articolo 2, n. 1) con la sola eccezione per i cittadini dell'Unione europea È:

se il principio di parità di trattamento sancito chiaramente dal vigente testo unico non sia contraddetto dalla discriminazione effettuata nei confronti di cittadini extracomunitari che attualmente, sebbene soggiornanti nel nostro Paese con il prescritto permesso di soggiorno e iscritti nelle liste di collocamento non possono accedere al pubblico impiego in quanto non in possesso della cittadinanza italiana. (4-22201)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.*

In riferimento alla richiesta di chiarimenti relativi all'atto richiamato in oggetto si comunica che:

la legge 28 febbraio 1990, n. 39 — legge Martelli — consentiva ai cittadini extracomunitari, muniti del permesso di soggiorno, la facoltà di iscriversi nelle liste di collocamento e stipulare qualsiasi contratto, anche per i casi previsti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e precisamente la possibilità di assunzione nelle amministrazioni pubbliche;

si rileva che la base giuridica per l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni è costituita dal terzo comma dell'articolo 97 della Costituzione. Per i posti e le funzioni non dirigenziali, l'articolo 36, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal d.lgs. n. 80/98, dispone che « per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo », è prevista l'assunzione tramite avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento « ai sensi della legislazione vigente »;

con l'abrogazione degli artt. 2 e seguenti della legge Martelli, a seguito della legge 6 marzo 1998, n. 40, e del successivo d.lgs. n. 286/98, non è più possibile estendere ai soggetti provenienti dai Paesi extracomunitari, anche se muniti del permesso di soggiorno, le disposizioni dell'articolo 16 della legge n. 56/87; infatti l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, armonizzato con le ultime disposizioni normative in materia d'accesso ai pubblici impieghi, richiede, fra i requisiti generali, quello della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione europea.

Si fa presente che la competenza primaria sulla materia è del Ministro per gli affari sociali e che il ripristino delle disposizioni previste dalla legge Martelli non sarebbe ostacolato dallo scrivente.

Il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica: Gianclaudio Bressa.

TRANTINO. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 59 della legge finanziaria 1998 prevede entro giugno 1998 l'emanazione di un decreto ministeriale che individua, anche nel comparto della sanità, attività considerate particolarmente usuranti;

la legge 1204 include tra le attività « a rischio », quelle espletate nei dipartimenti di salute mentale (Dsm);

la riforma del sistema previdenziale del 1995, riconosce il diritto di anzianità convenzionali ad alcune attività sanitarie, quali quelle di pronto soccorso, chirurgia d'urgenza, rianimazione ed altre indicate come usuranti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, che disciplina l'indennità economica, giuridica da corrispondere in particolari condizioni lavorative a rischio —:

quali provvedimenti intendano adottare affinché il servizio lavorativo svolto dagli operatori dei Dsm venga individuato

come « lavoro ad alto rischio » e « particolarmente usurante », e in quanto tale incluso all'articolo 59 della legge finanziaria 1998, considerato che il lavoro nei confronti dell'utenza psichiatrica, è particolarmente logorante sul piano psicofisico oltreché rischioso e pericoloso, e che i carichi di lavoro degli operatori psichiatrici sono gravosi e stressanti, sia per le peculiari caratteristiche dei pazienti, sia per la tipologia delle prestazioni. (4-16426)

RISPOSTA. — In relazione alla delicata tematica affrontata nel suindicato atto parlamentare, al fine di una migliore comprensione della dinamica del procedimento, che com'è noto investe forti aspettative ed interessi delle parti sociali, oltre che dei singoli lavoratori interessati, si ritiene opportuno riassumere l'evoluzione del complesso quadro normativo di riferimento.

Il decreto legislativo n. 374 del 1993 aveva individuato le attività particolarmente usuranti, per le quali è prevista l'anticipazione dell'età pensionabile.

Il medesimo decreto prevedeva, all'articolo 3, l'emanazione, sentite le Organizzazioni sindacali, di tre decreti interministeriali (Lavoro-Tesoro per il settore privato ed i lavoratori autonomi, Funzione Pubblica-Tesoro-Lavoro per il settore pubblico) al fine di determinare, da un lato, le mansioni particolarmente usuranti all'interno di ciascun ambito di attività e, dall'altro, le misure delle aliquote contributive necessarie per la copertura degli oneri finanziari connessi al beneficio previdenziale. Tali oneri dovevano essere ripartiti tra datori di lavoro e lavoratori, senza alcun concorso da parte della finanza pubblica.

Come è noto i citati decreti non furono emanati, per le difficoltà sia di individuare, sotto il profilo tecnico-scientifico, ma anche « contrattuale », le mansioni usuranti sia per le difficoltà incontrate nel coinvolgere le parti sociali nell'assunzione dei costi dell'intervento legislativo, tenuto conto che non era previsto un concorso finanziario a carico dello Stato. La legge n. 335 del 1995, di riforma del sistema previdenziale, modificò la normativa sia sotto il profilo procedurale che sotto quello finanziario.

Sul piano procedurale, infatti, l'articolo 1 disponeva che l'avvio del procedimento di decretazione interministeriale doveva essere affidato alle Organizzazioni sindacali, le quali avrebbero dovuto formulare apposite « proposte » in tema di individuazione delle mansioni usuranti e di copertura degli oneri previdenziali. Tuttavia, qualora le OO.SS. non avessero formulato le citate « proposte », era stabilito un provvedimento alternativo, basato sulla emanazione di un decreto interministeriale Lavoro-Tesoro, sentita una commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro della Sanità.

Sotto il profilo finanziario veniva previsto che con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentita la suddetta commissione, sarebbe stato riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri, da parte del bilancio statale, nella misura massima del 20 per cento, « per determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore usura che esse presentano anche sotto il profilo della incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività, con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano ». Tale concorso agli oneri era stato stabilito in 250 miliardi a decorrere dal 1996.

A distanza di due anni dall'emanazione della legge n. 335, tuttavia, le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori non avevano provveduto a formulare le proposte di cui sopra. Anche nell'intento di recuperare l'apporto dei sindacati nell'impegnativa opera di individuazione delle lavorazioni usuranti, interveniva, da ultimo, la legge 449 del 1997, che prevede la definizione dei criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti, attraverso un decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza Sociale, di concerto con i Ministri del Tesoro, della Sanità, per la Funzione Pubblica e per gli Affari Regionali, nonché la costituzione di una Commissione tecnico-scientifica, formata con carattere paritetico da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni

maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, al fine di formulare il parere per l'emanazione del decreto citato.

Infine, in data 19 maggio 1999, è stato emanato il decreto ministeriale in argomento (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4/9/1999).

In particolare, il decreto elenca gli indicatori di usura da utilizzare ai fini dell'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive da definire secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, finalizzate alla copertura dei conseguenti oneri da porre a totale carico delle categorie interessate. Inoltre, è stato predisposto un elenco delle mansioni usuranti alle quali, per le caratteristiche di « maggiore usura » che esse presentano, è riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri, da parte del bilancio statale, nella misura massima del 20 per cento. Tale concorso è stabilito, come si è detto, ai sensi del comma 4, del decreto legislativo 374/93, in 250 miliardi a decorrere dal 1996.

Infine, viene precisato che l'accertamento delle mansioni usuranti, può essere effettuato attraverso gli elementi che emergono dalla busta paga o quelli in possesso degli istituti previdenziali assicuratori, oppure quelli individuati tramite attività ispettiva dei competenti uffici.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

VALPIANA, DE CESARIS, CENTO, BENVENUTO, PROCACCI, CEREMIGNA, BURANI PROCACCINI, ALBORGHETTI, PISCITELLO, BIELLI, DI NARDO, NARDINI, MALENTACCHI, MASELLI, DALLA CHIESA, GARDIOL, ARMANDO COSUTTA, MICHELANGELI, MORONI, NESI, PISTONE, SAIA, GUARINO, DETOMAS, CREMA, CENNAMO, RUZZANTE, LENTI, DIVELLA, WIDMANN, PECORARO SCANIO e GASPERONI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

presso il tribunale di Roma è in corso il processo nei confronti del capitano di

fregata Giorgio Sprovieri, responsabile degli uffici del personale presso lo stato maggiore della marina militare, per omissione di atti d'ufficio, falso ideologico e falso in atto pubblico;

in tale processo il ministero della difesa si è costituito parte civile nei confronti del capitano Giorgio Sprovieri, facendosi rappresentare dalla Avvocatura dello Stato;

nello stesso processo, il capitano Giorgio Sprovieri è difeso dall'Avvocatura dello Stato su richiesta dello stesso Ministro della difesa;

il fatto che l'Avvocatura dello Stato rappresenti sia l'imputato sia la parte lesa è una evidente aberrazione giuridica e, nello specifico, espone al ridicolo le istituzioni dello Stato —:

se non si ritenga di intervenire immediatamente per porre fine a tale assurda situazione. (4-09497)

RISPOSTA. — *Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Questo Ministero, contrariamente a quanto affermato dagli interroganti, non si è costituito parte civile nel processo penale che interessa il capitano di fregata Giorgio SPROVIERI.

Vero è, per contro, che l'ufficiale è assistito dall'Avvocatura dello Stato, avendogli questa accordato il patrocinio erariale ai sensi dell'articolo 44 del Regio Decreto 30 ottobre 1933 n. 1611, che demanda alla stessa Avvocatura la valutazione della « opportunità » di concedere la propria assistenza legale ai pubblici dipendenti coinvolti in giudizi civili o penali per fatti e cause di servizio, qualora le Amministrazioni ne facciano richiesta.

Per quanto sopra, dunque, non sussiste, allo stato, il contrasto denunciato.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

VELTRI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'associazione *Multi-Culture Consulting Center* con sede a Milano, presieduta

dal signor Pietro Bazzano, aveva aperto una scuola per l'insegnamento delle lingue e per la formazione professionale in Etiopia ad Addis Abeba;

l'apertura della scuola era stata concordata con il personale dell'ambasciata italiana che aveva indicato anche le persone alle quali affidarne la gestione;

per facilitare il compito degli allievi l'associazione aveva spedito da Milano il materiale scolastico di ottima qualità;

dopo alcuni mesi l'associazione perse i contatti con i gestori e persino con i funzionari che li avevano presentati;

l'associazione non volendo rinunciare ai propri compiti istituzionali ha avviato una collaborazione con alcuni istituti privati nel nostro paese per favorire la formazione professionale di giovani etiopici disposti a venire in Italia;

per ottenere i visti di ingresso nel nostro paese vengono inviati all'ambasciata i seguenti documenti: iscrizione scolastica, ricevuta di deposito di 6 milioni di lire per mantenimento durante la permanenza in Italia, bolletta del premio assicurativo a copertura di eventuali cure mediche;

l'iniziativa dell'associazione si scontrerebbe con ostacoli insormontabili frapposti dalla nostra ambasciata la quale in altri casi sarebbe di manica larga nella concessione dei visti È:

se corrisponda a verità quanto denunciato dall'associazione *Multi-Culture Consulting Center* rispetto all'iniziativa avviata e sospesa ad Addis Abeba;

per quali ragioni la nostra ambasciata non faciliti il rilascio dei visti ai cittadini disponibili a trasferirsi in Italia a seguito di garanzie documentate;

se corrisponda a verità che sono stati concessi visti non del tutto regolari in altri casi. (4-22831)

RISPOSTA. — *La questione sollevata dall'interrogante relativa all'associazione Multi-Culture Consulting Center è ben nota al Ministero degli Esteri. Nell'ottobre 1998 l'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba aveva segnalato al competente Centro Visti del Ministero degli Esteri di aver ricevuto alcune richieste di visti d'ingresso per studio per lungo soggiorno da parte di cittadini etiopici, che avevano dichiarato di voler recarsi in Italia al fine di frequentare corsi di lingua italiana presso l'Associazione di cui trattasi, potendosi avvalere solo di una copertura economica offerta da conoscenti residenti in Italia.*

In tale comunicazione, la Rappresentanza diplomatica esprimeva parere negativo al rilascio dei visti richiesti, in quanto gli interessati — giovani di età media di 26-28 anni — erano risultati disoccupati, privi di qualsiasi forma autonoma di sostentamento e quindi a forte rischio immigratorio. Inoltre, dopo aver effettuato i consueti controlli, l'Ambasciata riscontrava che i depositi bancari di 6 milioni di lire per il mantenimento dei richiedenti durante la permanenza in Italia, o almeno gran parte di essi — figuranti nella documentazione di garanzia fornita dalla stessa Associazione — erano risultati fittizi sulla base di accertamenti svolti presso l'istituto bancario indicato nella documentazione presentata. Inoltre, i corsi cui erano iscritti, consistenti in 100 lezioni di soli 45 minuti giornalieri, apparivano pretestuosi e non sufficienti a giustificare la concessione del visto « per motivi di studio ». La Rappresentanza rilevava infine che gli interessati avrebbero più opportunamente, ed a costi irrisori, potuto frequentare corsi di lingua italiana presso il locale Istituto Italiano di Cultura o al Lettorato di lingua italiana presso l'Università di Addis Abeba.

Alla luce delle considerazioni negative espresse dall'Ambasciata ad Addis Abeba, il Ministero degli Esteri concordava sull'opportunità di non rilasciare i visti richiesti. Successivamente, il Presidente dell'Associazione, Sig. Pietro Bazzano, lamentava con varie istanze il mancato rilascio da parte dell'Ambasciata in Addis Abeba dei visti precitati. Nei suoi esposti il predetto faceva

presente che analoghe richieste di visti presentate alcuni mesi prima erano state accolte. Il Centro Visti del Ministero degli Esteri contattava quindi il Sig. Bazzano per assicurarlo che sarebbe stata accertata la correttezza dei dinieghi dei visti in questione da parte dell'Ambasciata. Da tali contatti emergeva chiaramente che la formazione linguistica fosse soltanto un fine secondario dell'Associazione, vista anche l'esiguità del tempo a tal fine destinato, poiché questa avrebbe organizzato per gli studenti corsi di formazione professionale presso diversi Centri specializzati, che rappresentavano pertanto il principale scopo del soggiorno in Italia.

A seguito delle segnalazioni inerenti a tali presunte irregolarità o anomalie nelle procedure di concessione di visti d'ingresso in Italia, l'Ispettorato Generale del Ministero degli Esteri ha effettuato, dal 22 al 26 gennaio 1999, una visita ispettiva ad hoc presso l'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba, avvalendosi fra l'altro dell'apporto di un funzionario del Ministero dell'Interno. Dalle verifiche espletate sulla situazione generale sono emersi anche elementi riguardanti la vicenda cui fa riferimento l'interrogante.

L'asserzione che l'apertura di una scuola per l'insegnamento delle lingue e per la formazione professionale ad Addis Abeba da parte dell'Associazione Multi-Culture Consulting Center di Milano sia stata « concordata » con l'Ambasciata è del tutto priva di fondamento. Infatti tra i compiti istituzionali delle Rappresentanze diplomatico-consolari c'è certamente quello di fornire assistenza ed informazioni di carattere locale a persone o società private che ne facciano richiesta, ma ciò non implica minimamente la partecipazione o l'assunzione di corresponsabilità in merito ad attività che altri soggetti possano avviare e svolgere nel Paese.

Infine, sempre dalle notizie raccolte ad Addis Abeba, è risultato che la Scuola « Multi Method Language and Professional School », filiale dell'istituto milanese « Multi Method Lingue s.r.l. », è stata attiva solo nei primi 4 o 5 mesi del 1998 ed è stata poi chiusa a seguito del fermo, operato nel-

l'aprile di quell'anno dalla polizia etiopica, di un cittadino italiano responsabile locale della scuola.

In generale si ricorda che, nell'esaminare le richieste dei visti d'ingresso in Italia l'Ambasciata ad Addis Abeba, come tutte le Rappresentanze e gli Uffici consolari, applica scrupolosamente la normativa vigente in materia che — come noto — fa riferimento ora anche agli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale nell'ambito del Sistema Schengen.

Tale sistema implica, fra l'altro, una maggiore reciproca responsabilità di tutti i Paesi che vi aderiscono, una più puntuale ed approfondita collaborazione in loco fra le Ambasciate Schengen ed un continuo scambio di notizie in vista di uniformare le modalità del rilascio. Questi vincoli, che sono stati voluti anche dall'Italia, comportano ovviamente un più severo controllo

sulla documentazione presentata dagli interessati ai fini del rilascio del visto.

L'intera attività di rilascio visti è oggetto di un costante monitoraggio da parte degli Uffici competenti, che consente anche di intervenire per apportare, ove necessario, i correttivi idonei ad assicurare all'utenza un servizio sempre più efficace e trasparente, nel rispetto della normativa vigente.

In tale contesto, per quanto concerne le richieste di visti d'ingresso per motivi di studio presentate da cittadini etiopi per frequentare i corsi della Multi-Culture Consulting Center a Milano, si ribadisce che la documentazione prodotta non dava le prescritte ed indispensabili garanzie circa il soggiorno in Italia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.